SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° agosto 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 10 luglio 2023, n. **101**.

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare l'articolo 5, a norma del quale «in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione»;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un quadro comune per la creazione di reti di interoperabilità evolute nell'Unione, al servizio dei suoi cittadini, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e, contribuendo alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti e della mobilità, rafforzando così il mercato interno;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Vista la direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e, in particolare, l'articolo 4, che prevede la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione o per il completamento di «interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale»;

Visto l'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visto l'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura;
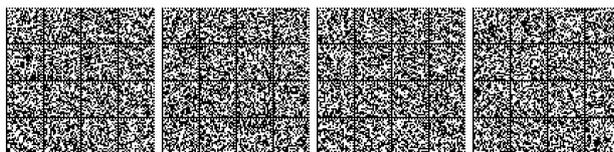
EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie al fine di autorizzare la realizzazione di:

a) progetti che rientrano nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti come individuate nell'allegato 1 al presente decreto che indica i collegamenti transfrontalieri e i collegamenti mancanti che ricadono nel territorio nazionale tra quelli individuati in via preliminare nell'allegato alla direttiva (UE) n. 2021/1187;

b) altri progetti sui corridoi della rete centrale, individuati ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, il cui costo totale supera i 300.000.000 di euro.

2. Il presente decreto non si applica ai progetti riguardanti esclusivamente le applicazioni telematiche, le nuove tecnologie e le innovazioni ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013.

3. Il presente decreto si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «decisione di autorizzazione»: la decisione o la serie di decisioni, adottate simultaneamente o successivamente dalle autorità competenti, a esclusione delle autorità amministrative e giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi, che stabiliscono se il promotore di un progetto ha diritto a realizzare il progetto nell'area geografica interessata, fatte salve altre decisioni eventualmente adottate nell'ambito di una procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale;

b) «procedura di autorizzazione»: qualsiasi procedura da seguire in relazione a un progetto che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto al fine di ottenere la decisione di autorizzazione richiesta dall'autorità o dalle autorità, ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione europea, ad eccezione della programmazione territoriale e urbana, delle procedure relative all'aggiudicazione di appalti pubblici, e delle iniziative intraprese a livello strategico che non riguardano un progetto specifico, quali le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;

c) «progetto»: una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una determinata sezione dell'infrastruttura di trasporto, che mira a migliorare la capacità, la sicurezza e l'efficienza di tale infrastruttura e la cui realizzazione deve essere approvata mediante una decisione di autorizzazione;

d) «progetto transfrontaliero»: un progetto riguardante una sezione transfrontaliera tra due o più Stati membri;

e) «promotore del progetto»: il richiedente una decisione di autorizzazione relativa alla realizzazione di un progetto o la pubblica autorità che dà avvio a un progetto;

f) «autorità designata»: l'autorità o le autorità che rappresentano il punto di contatto per il promotore del progetto e che facilitano il trattamento efficiente e strutturato delle procedure di autorizzazioni in conformità al presente decreto;

g) «autorità comune»: un'autorità istituita di comune accordo tra due o più Stati membri per facilitare le procedure di autorizzazione relative ai progetti transfrontalieri, comprese le autorità comuni istituite da autorità designate qualora a tali autorità designate sia stato conferito il potere di istituire autorità comuni.

Art. 3.

Carattere prioritario

1. Tutte le autorità, comprese le autorità designate, coinvolte nella procedura di autorizzazione, esclusi gli organi giurisdizionali, accordano priorità ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto.

2. Quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dal presente decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo decreto.

Art. 4.

Autorità designata

1. Le autorità designate ai sensi del presente decreto sono le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia di:

a) infrastrutture di trasporto stradale e autostradale;

b) infrastrutture di trasporto ferroviario;

c) infrastrutture di trasporto nel settore interportuale e logistico e a favore dell'intermodalità;

d) infrastrutture di trasporto pubblico locale e urbano;

e) infrastrutture di trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

f) interventi previsti da leggi speciali.

2. Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto aereo, l'autorità designata ai sensi del presente decreto è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'ENAC è tenuto a comunicare alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni attività svolta in qualità di autorità designata.

3. Laddove per uno specifico progetto sia individuato un Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, l'autorità designata è individuata nel Commissario straordinario.
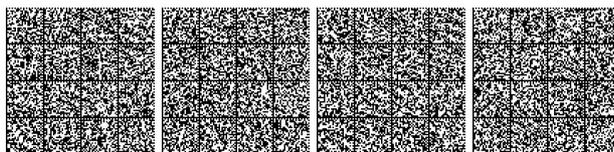
4. L'identità dell'autorità designata per ciascun progetto è indicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. L'autorità designata:

a) è il punto di contatto principale per le informazioni destinate al promotore del progetto e ad altre pertinenti autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione relativa a un determinato progetto;

b) vigila sul calendario della procedura di autorizzazione e in particolare registra qualsiasi proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1;

c) fornisce al promotore del progetto, su richiesta, le indicazioni per la trasmissione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinenti, comprese tutte le autorizzazioni, le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti ai fini della decisione di autorizzazione;

d) garantisce che il promotore del progetto sia informato dell'adozione della decisione di autorizzazione;

e) può fornire orientamenti al promotore del progetto per quanto concerne le informazioni e i documenti supplementari da trasmettere nel caso in cui l'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, sia stata rigettata.

6. Quanto previsto al comma 5 non pregiudica le competenze delle altre autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione né la possibilità per il promotore del progetto di contattare singole autorità riguardo a specifiche autorizzazioni o pareri che formano parte della decisione di autorizzazione.

Art. 5.

Durata della procedura di autorizzazione

1. La durata della procedura di autorizzazione non è superiore a quattro anni dal suo inizio stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 1.

2. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea e non comprende i periodi necessari per avviare procedure di ricorso amministrativo e ricorsi giurisdizionali, nonché qualunque periodo necessario ad attuare ogni decisione o misura che ne deriva.

3. Il periodo di quattro anni di cui al comma 1 non pregiudica il diritto di prevedere che la procedura di autorizzazione sia completata tramite un atto legislativo statale, regionale, o delle province autonome, nel qual caso il termine è sospeso a decorrere dalla presentazione del disegno di legge e fino alla sua definitiva approvazione.

4. Può essere concessa dall'autorità designata una proroga adeguata al periodo di quattro anni di cui al comma 1 in casi debitamente motivati. La durata della proroga è stabilita caso per caso, è debitamente motivata ed è limitata al solo scopo di completare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e della decisione di autorizzazione. Quando tale proroga è concessa, il promotore del progetto è informato delle ragioni di tale concessione. Un'ulteriore proroga può essere concessa una sola volta, alle stesse condizioni.

5. Non sussiste la responsabilità dell'autorità designata, nonché delle autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione, allorché il periodo di quattro anni di cui al comma 1, prorogato a norma del comma 4, non sia rispettato, qualora il ritardo sia attribuibile al promotore del progetto.

Art. 6.

Procedura di autorizzazione

1. Il promotore trasmette il progetto all'autorità designata o, se del caso, all'autorità comune istituita in conformità all'articolo 7, comma 2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricevimento del progetto. Qualora il progetto non soddisfi il livello di dettaglio delle informazioni previsto al comma 2, lettera *a)*, l'istanza è rigettata mediante una decisione debitamente motivata entro quattro mesi dal ricevimento, salvo termini più stringenti previsti dalla normativa vigente.

2. Le autorità designate garantiscono che i promotori dei progetti ricevano informazioni generali che fungano da orientamenti per la trasmissione di cui al comma 1, in funzione, se del caso, della modalità di trasporto interessata, contenenti informazioni sulle autorizzazioni, decisioni e pareri che possono essere necessari per l'attuazione di un progetto. Tali informazioni, per ogni parere, decisione o autorizzazione, comprendono quanto segue:

a) informazioni generali relative all'ambito di applicazione e al livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere a cura del promotore del progetto;

b) i termini applicabili o, in loro assenza, termini indicativi;

c) i recapiti delle autorità e delle parti interessate che sono di norma coinvolte nelle consultazioni collegate alle varie autorizzazioni, decisioni e ai vari pareri.

3. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili a tutti i promotori dei progetti, anche attraverso portali d'informazione elettronici.

4. Una volta che il promotore del progetto ha completato e presentato il fascicolo della domanda relativo al progetto, la decisione di autorizzazione è adottata entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, salvo le proroghe di cui all'articolo 5, comma 4.

5. Le autorità coinvolte nella procedura di autorizzazione comunicano all'autorità designata l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni, delle decisioni e dei pareri richiesti.

6. La procedura di autorizzazione prevista dal presente decreto non pregiudica l'osservanza dei requisiti stabiliti dal diritto internazionale e dell'Unione europea, ivi compresi i requisiti in materia di tutela ambientale e della salute umana e non comporta un abbassamento degli standard destinati ad evitare, prevenire, ridurre o controbilanciare gli effetti negativi sull'ambiente.

Art. 7.

Coordinamento delle procedure transfrontaliere di autorizzazione

1. Per i progetti transfrontalieri, l'autorità designata coopera con le autorità designate degli altri Stati membri interessati dal progetto al fine di coordinare i propri calendari e concordare un calendario comune relativamente alla procedura di autorizzazione, nella misura in cui tale coordinamento dei calendari e la definizione di tale calendario comune siano possibili e appropriati, tenuto conto del grado di preparazione o di maturità del progetto transfrontaliero, garantendo anche gli adempimenti in materia di impatto ambientale transfrontaliero previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
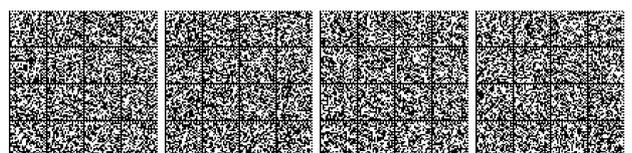
2. Per i progetti di cui al comma 1 può essere istituita un'autorità comune.

3. Le autorità designate informano i coordinatori europei, designati ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013, in merito alle procedure di autorizzazione, anche al fine di facilitare i contatti tra le autorità designate nell'ambito delle procedure di autorizzazione relative a progetti che riguardano due o più Stati membri. In caso di mancata osservanza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, su richiesta dei coordinatori europei interessati, le autorità designate forniscono informazioni sulle misure adottate o che prevedono di adottare per permettere la conclusione della procedura di autorizzazione con il minor ritardo possibile.

Art. 8.

Appalti pubblici nell'ambito di progetti transfrontalieri

1. Qualora le procedure di appalto siano indette da un organismo comune nell'ambito di un progetto transfrontaliero, l'organismo comune applica il diritto nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro. In deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tale diritto è determinato in conformità all'articolo 39, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 57, paragrafo 5, lettera *a)*, della direttiva 2014/25/UE, a seconda del caso, salvo che sia altrimenti stabilito di comune accordo tra gli Stati membri partecipanti. Un tale accordo deve prevedere, in ogni caso, l'applicazione della legislazione nazionale vigente in materia di contratti pubblici di uno Stato membro per le procedure di appalto indette da un organismo comune.

2. Per un appalto pubblico indetto da una controllata di un organismo comune, la controllata applica il diritto nazionale di uno Stato membro. A tale riguardo, gli Stati membri interessati possono decidere che la controllata debba applicare il diritto nazionale applicabile all'organismo comune.

Art. 9.

Relazione

1. Ogni due anni, e per la prima volta entro il 10 agosto 2026, il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le indicazioni fornite dalle autorità designate e dalle autorità comuni eventualmente istituite, trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) numero di procedure di autorizzazione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;

b) durata media delle procedure di autorizzazione;

c) numero di procedure di autorizzazione che hanno superato il termine;

d) creazione di eventuali autorità comuni durante il periodo di riferimento.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto non si applica ai progetti la cui procedura di autorizzazione è stata avviata prima del 10 agosto 2023.

2. L'articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali è stato inviato l'avviso di indizione di gara dopo il 10 agosto 2023 ovvero, qualora esso non sia previsto, laddove l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore abbia avviato la procedura di appalto dopo il 10 agosto 2023.

3. L'articolo 8 non si applica agli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le procedure di appalto di tali organismi continuano a essere disciplinate dal diritto applicabile a tale data.

4. Alle modifiche dell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FITTO, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TAJANI, *Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO *1*
(art. 1, comma 1, lettera *a)*)

Corridoi della rete centrale ed elenco dei collegamenti transfrontalieri e dei collegamenti mancanti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a).

Rete centrale, corridoio «Baltico – Adriatico»		
Collegamenti transfrontalieri	Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana	Ferrovia

Rete centrale, corridoio «Mediterraneo»		
Collegamenti transfrontalieri	Lyon – Torino: galleria di base e vie di accesso	Ferrovia
	Nice - Ventimiglia	
	Venezia – Trieste – Divača – Ljubljana	
Collegamenti mancanti	Milano – Cremona – Mantova – Porto Levante/Venezia – Ravenna/Trieste	Vie navigabili interne

Rete centrale, corridoio «Reno – Alpi»		
Collegamenti transfrontalieri	Milano/Novara – frontiera CH	Ferrovia
Collegamenti mancanti	Genova – Tortona/Novi Ligure	Ferrovia

Rete centrale, corridoio «Scandinavia – Mediterraneo»		
Collegamenti transfrontalieri	München – Wörgl – Innsbruck – Fortezza – Bolzano – Trento – Verona: galleria di base del Brennero e relative vie di accesso	Ferrovia
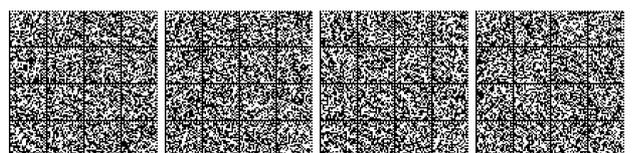
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, è pubblicato nella G.U.U.E. del 20 dicembre 2013, n. L 348/1.

— Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, è pubblicato nella G.U.U.E. del 20 dicembre 2013, n. L 348/129.

— Il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014, è pubblicato nella G.U.U.E. del 14 luglio 2021, n. L 249/38.

— La direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94.

— La direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. del 28 marzo 2014, n. L 94/243.

— La direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), è pubblicata nella G.U.U.E. del 20 luglio 2021, n. L258/1.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 4 aprile 2006, S.O. n. 96.

— La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

— Si riporta l'art. 31 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.
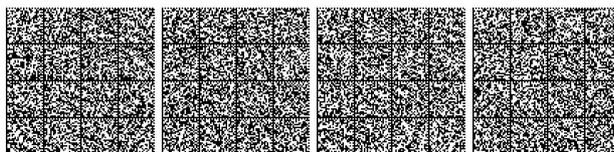
— Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e, in particolare, l'art. 4,

— Si riporta l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:

«Art. 4 *(Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali).* — 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati con i corrispondenti codici unici di progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, individuabili anche nell'ambito delle società a controllo pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all' *iter* autorizzativo. I termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresì per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

2-*bis*. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'art. 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

3-*bis*. È autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente, il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Si applica l'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica, per il tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Le modalità e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e 3-*bis*, nonché la possibilità di avvalersi di assistenza tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si applicano anche agli interventi dei commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'art. 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e all'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 di-

cembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale di cui all'art. 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
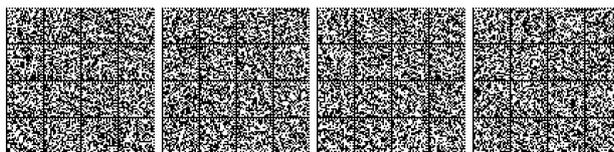
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione dell'opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo. I Commissari straordinari possono nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario da determinarsi in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale di cui al primo periodo.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria provinciale della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i commi 2 e 3, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-*bis*. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la città metropolitana di Venezia e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera. A tal fine il Commissario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia. Per la celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui onere è posto a carico del quadro economico dell'opera. Il compenso del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali posti dai Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il Commissario può avvalersi di strutture delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società controllate dallo Stato o dalle regioni, nel limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*ter*. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le risorse assegnate dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro 1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro 1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo, nonché euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.

6-*quater*. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma, verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al livello delle piene, possono adottare i necessari provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo permanente attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto della pianificazione di bacino e delle relative norme di attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-*quinquies*. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-*sexies*. Anche per le finalità di cui al comma 6-*quinquies* del presente articolo, il comma 4-*novies* dell'art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:

"4-*novies*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente".

7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
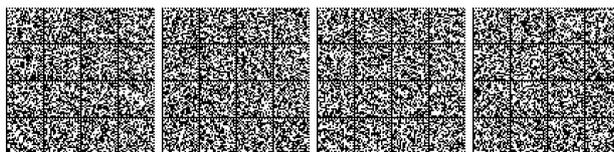
si provvede alla ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato, anche in conto residui, e non più dovute relative ai predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono mantenute nel conto del bilancio per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019, qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi, e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al precedente periodo sono individuate le modalità e i termini di accesso al finanziamento del programma di interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

7-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi per realizzare la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di cui all'art. 17-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-*ter*. All'onere derivante dal comma 7-*bis*, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla base della ricognizione delle pendenze di cui all'art. 49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a individuare:

a) le amministrazioni competenti che subentrano nei rapporti attivi e passivi della cessata gestione commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento degli interventi di cui all'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle modalità e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il completamento degli interventi stessi;

b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli interventi completati da parte della gestione commissariale;

c) i centri di costo delle amministrazioni competenti cui trasferire le risorse presenti sulla contabilità speciale n. 3250, intestata al Commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la Regione Campania provvede al completamento delle attività relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) - A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania è autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella propria disponibilità, comunque destinate al completamento del citato collegamento e provvede alle occorrenti attività di esproprio funzionali alla realizzazione dell'intervento. La Regione Campania può affidare eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 107, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato di vigilanza per l'attuazione degli interventi di completamento della strada a scorrimento veloce "Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da cinque componenti di qualificata professionalità ed esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Ai fini degli effetti finanziari delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti sulla contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale n. 1728, di cui all'art. 86, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle Amministrazioni titolari degli interventi.

12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

12-*bis*. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 148 è inserito il seguente:

"148-*bis*. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017".

12-*ter*. All'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".

12-*quater*. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età".

12-*quinquies*. All'art. 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";

b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".

12-*sexies*. Al primo periodo del comma 13 dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".

12-*septies*. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un Progetto unico, il cui limite di spesa è definito in 6.853,23 milioni di euro ed è interamente finanziato nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione è recepita nell'aggiornamento del contratto di programma - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui singoli interventi del Progetto unico possono essere destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso Progetto unico. Le opere civili degli interventi "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'art. 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. È autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse già assegnate alla RFI per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12-*octies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presi-

dente della Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».

— Si riporta l'art. 42, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120:

«Art. 42 *(Semplificazioni dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica).* — 1. All'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2019 al 2022";

b) dopo le parole: "soggetto aggiudicatore", sono aggiunte le seguenti: ", anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi,";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di approvazione da parte del soggetto aggiudicatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende una informativa al CIPE.".

2. All'art. 202 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l'utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera è autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni.".

3. All'art. 216 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 27-*octies* è aggiunto, il seguente:

"27-*novies*. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.".

4. All'art. 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione concernente l'attività e le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) adottate nel corso dell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2022 la relazione contiene anche le attività svolte in materia di sviluppo sostenibile.».

— Si riporta l'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:

«Art. 44 *(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto).* — 1. Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonché agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonché ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 3, 4, 5, 6, 6-*bis*, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'art. 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

1-*bis*. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della verifica del progetto effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 12 del presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui all'art. 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione.

1-*ter*. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'art. 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore, limitatamente alla componente "opere civili", è pari o superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato art. 215, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell'attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

1-*quater*. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 53-*bis* del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica
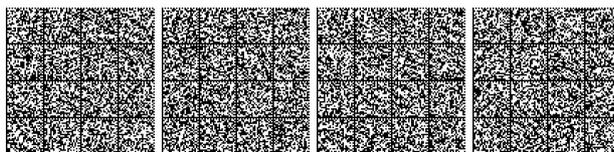
utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purché il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di cui al comma 1 è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'art. 48, comma 5-*ter*.

3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 5-*bis*, secondo periodo, del presente decreto. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'art. 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'art. 24-*bis* del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di valutazione di impatto ambientale di tutti gli interventi di cui al comma 1 sono svolte con le modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-*bis* dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli interventi di cui al comma 1, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, si applica, altresì, la riduzione dei termini prevista dal medesimo art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

4. In relazione agli interventi di cui al comma 1, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del terzo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del terzo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'art. 46 del presente decreto, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 5-*quater*, quinto, sesto e settimo periodo.

5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo art. 14-*quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo.

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nel caso previsto dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale. Nel caso previsto dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'art. 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell' art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto art. 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

6-*bis*. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 è integrato con la comunicazione di cui all'art. 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo.

6-*ter*. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.
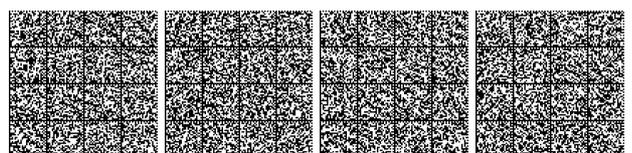
7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 48, comma 5-*quinquies*. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo art. 4, comma 2.

[7-*bis*. ABROGATO.]

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'art. 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'art. 12.

8-*bis*. Il quinto periodo del comma 290 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-*ter* dell'art. 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

8-*ter*. Al comma 7-*bis* dell'art. 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

8-*quater*. All' art. 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che provvede altresì alla realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l'amministratore delegato *pro tempore* della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all' art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate".

8-*quinquies*. Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all' art. 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall' art. 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.».

— La legge 4 agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2022, n. 199.

— Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 2022, n. 264, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3.

— Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2023, n. 77, S.O. n. 12/L.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE:

«Art. 44 *(Elenco dei corridoi della rete centrale)*. — 1. L'elenco dei corridoi della rete centrale figura nella parte I dell'allegato del regolamento (UE) n. 1316/2013. Come previsto nel presente capo, gli Stati membri partecipano a tali corridoi.

(*Omissis*).».

— Si riportano gli articoli 31 e 33, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE:

«Art. 31 *(Applicazioni telematiche)*. — 1. Le applicazioni telematiche sono tali da consentire la gestione del traffico e lo scambio di informazioni all'interno di modi di trasporto e fra di essi per operazioni di trasporto multimodale e servizi a valore aggiunto connessi ai trasporti, miglioramenti della sicurezza, della protezione e delle prestazioni ambientali e procedure amministrative semplificate. Le applicazioni telematiche facilitano la connessione senza interruzioni tra l'infrastruttura della rete globale e l'infrastruttura del trasporto regionale e locale.

2. Le applicazioni telematiche sono utilizzate per quanto possibile in tutta l'Unione al fine di consentire che esista un insieme di capacità di base interoperabili in tutti gli Stati membri.

3. Le applicazioni telematiche di cui al presente articolo, nei rispettivi modi di trasporto, includono in particolare:

per le ferrovie: l'ERTMS;

per le vie navigabili interne: i RIS;

per il trasporto stradale: gli ITS;

per il trasporto marittimo: VTMIS e servizi marittimi elettronici, inclusi i servizi d'interfaccia unica quali l'interfaccia marittima unica, i sistemi delle comunità portuali e i relativi sistemi d'informazione doganale;

per il trasporto aereo: i sistemi di gestione del traffico aereo, in particolare quelli risultanti dal sistema SESAR.».

«Art. 33 *(Nuove tecnologie e innovazioni)*. — Per mantenere la rete globale al passo con lo sviluppo e l'introduzione di tecnologie innovative, l'obiettivo è in particolare il seguente:

a) sostenere e promuovere la decarbonizzazione dei trasporti attraverso la transizione verso tecnologie di trasporto innovative e sostenibili;

b) consentire la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto promuovendo l'efficienza energetica, introdurre sistemi di propulsione alternativi, tra cui sistemi di fornitura di elettricità, e fornire l'infrastruttura corrispondente. Tale infrastruttura può includere reti e altri strumenti necessari per la fornitura di energia, tener conto dell'interfaccia infrastruttura-veicolo e comprendere applicazioni telematiche;

c) migliorare la sicurezza e la sostenibilità della circolazione delle persone e del trasporto di merci;

d) migliorare il funzionamento, la gestione, l'accessibilità, l'interoperabilità, la multimodalità e l'efficienza della rete, ivi incluso attraverso i servizi di emissione biglietti multimodali e il coordinamento degli orari di viaggio;

e) promuovere modi efficaci per fornire informazioni accessibili e comprensibili a tutti i cittadini in materia di interconnessioni, interoperabilità e multimodalità;

f) promuovere misure dirette a ridurre i costi esterni, come la congestione, i danni alla salute e ogni tipo di inquinamento, tra cui il rumore e le emissioni;

g) introdurre la tecnologia della sicurezza e norme di identificazione compatibili sulle reti;

h) migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici;

i) far progredire lo sviluppo e l'utilizzo di applicazioni telematiche all'interno dei modi di trasporto e fra di essi.».
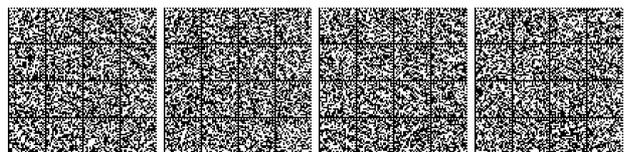
Note all'art. 4:

— Per l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 45, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE:

«Art. 45 *(Coordinamento dei corridoi della rete centrale)*. — 1. Al fine di facilitare la realizzazione coordinata dei corridoi della rete centrale, del sistema ERTMS e delle autostrade del mare, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, designa uno o più "coordinatori europei".

2. Il coordinatore europeo è scelto, in particolare, in funzione della sua conoscenza delle questioni relative ai trasporti nonché al finanziamento e/o alla valutazione socioeconomica e ambientale dei grandi progetti, oltre che della sua esperienza nell'ambito delle istituzioni europee.

3. La decisione della Commissione sulla nomina del coordinatore europeo precisa le modalità di svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 5.

4. Il coordinatore europeo agisce in nome e per conto della Commissione, che assicura la necessaria assistenza di segreteria. L'incarico del coordinatore europeo si riferisce rispettivamente ad un unico corridoio della rete centrale, o all'attuazione dell'ERTMS, o alla realizzazione delle autostrade del mare.

5. Il coordinatore europeo:

a) sostiene la realizzazione coordinata del corridoio della rete centrale e in particolare la tempestiva attuazione del piano di lavoro per il singolo corridoio in questione;

b) redige il piano di lavoro relativo al corridoio di concerto con gli Stati membri e ne controlla l'attuazione;

c) consulta il Forum del corridoio in relazione al piano di lavoro e relativa realizzazione;

d) riferisce agli Stati membri, alla Commissione e, se opportuno, a tutti gli altri soggetti direttamente coinvolti nello sviluppo del corridoio della rete centrale su eventuali difficoltà incontrate e, soprattutto quando è impedito lo sviluppo di un corridoio, al fine di contribuire a trovare le soluzioni appropriate;

e) redige ogni anno una relazione per il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri interessati in merito ai progressi ottenuti nella realizzazione del corridoio in questione;

f) esamina la domanda di servizi di trasporto, le possibilità di finanziamento degli investimenti, i passi da intraprendere e le condizioni da soddisfare per facilitare l'accesso alle forme di finanziamento e formula raccomandazioni adeguate.

6. Il coordinatore europeo può consultare, insieme agli Stati membri interessati, le autorità regionali e locali, gli operatori dei trasporti, gli utenti dei trasporti e i rappresentanti della società civile, in relazione al piano di lavoro e alla sua realizzazione.

7. Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo e gli forniscono le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti specificati nel presente articolo, incluse anche le informazioni concernenti lo sviluppo dei corridoi, presenti negli eventuali piani nazionali infrastrutturali.

8. Fatte salve le procedure applicabili stabilite dal diritto dell'Unione e nazionale, la Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo al momento dell'esame delle domande di finanziamento dell'Unione concernenti i corridoi della rete centrale per i quali il coordinatore è responsabile, al fine di garantire la coerenza e l'avanzamento di ciascun corridoio.

9. Qualora il coordinatore europeo non sia in grado di svolgere il proprio mandato in modo soddisfacente e in conformità dei requisiti di cui al presente articolo, la Commissione può, d'intesa con gli Stati membri interessati, porre fine in qualsiasi momento al suo mandato. Può essere nominato un sostituto in conformità della procedura di cui al paragrafo 1.».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'art. 39, paragrafo 5, lettera *a)*, della citata direttiva 2014/24/UE:

«Art. 39 *(Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi)*. — (*Omissis*)

5. Se più amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

(*Omissis*).».

— Si riporta l'art. 57, paragrafo 5, lettera *a)*, della citata direttiva 2014/25/UE:

«Art. 57 *(Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi)*. — (*Omissis*)

5. Se più enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell'Unione, gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;

(*Omissis*).».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'art. 36 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234:

«Art. 36 *(Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea)*. — 1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei.

1-*bis*. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

23G00109
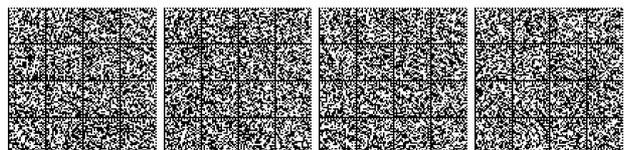
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Rende.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Rende (Cosenza) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2023;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rende (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Rende (Cosenza) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Santi Giuffrè - prefetto a riposo;

dott.ssa Rosa Correale - viceprefetto;

dott. Michele Albertini - dirigente di II fascia - Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Data a Roma, addì 28 giugno 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2023, foglio n. 2455

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Rende (Cosenza), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Al termine di un'indagine di polizia giudiziaria denominata *«Reset»*, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, il 1° settembre 2022 è stata data esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari, emessa il 2 agosto 2022 dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro nei riguardi di numerosi soggetti; tra i destinatari della misura restrittiva figurano anche il sindaco e un assessore del Comune di Rende, quest'ultimo poi dimessosi dalla carica. I provvedimenti cautelali emessi nei confronti dei suddetti amministratori sono stati successivamente revocati. L'indagine ha «consentito di acclarare la persistente operatività» nel territorio di Rende «di organizzazioni criminali di 'ndrangheta"», facendo così emergere possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale. Pertanto, il prefetto di Cosenza, con decreto del 26 settembre 2022, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso ispettivo la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Cosenza, sentito nella seduta del 18 aprile 2023 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Cosenza e del procuratore della Repubblica aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Come evidenziato, la predetta indagine giudiziaria ha «fatto emergere l'esistenza di duraturi contatti tra il sindaco (…omissis…) e membri apicali della criminalità organizzata, tradottisi in un patto di scambio elettorale politico-mafioso». Il primo cittadino è stato rinviato a giudizio per reati di cui all'art. 416-*ter* del codice penale (scambio elettorale politico mafioso) e di corruzione elettorale aggravata dalla finalità agevo-

lativa mafiosa *ex* articoli 81, comma 2, 110, 416-*bis* 1 del codice penale e art. 86, decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960 in quanto risulta essere stato favorito nella tornata amministrativa, del 2019 e, quindi, confermato nel suo secondo mandato elettorale.
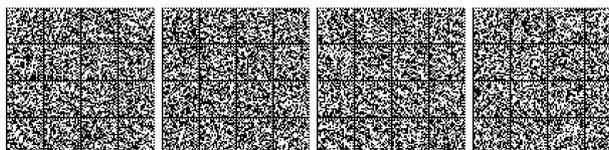
A ciò il prefetto di Cosenza aggiunge che il sindaco di Rende è altresì indagato, presso la Procura della Repubblica di Cosenza, per i reati di cui agli articoli 110, 353 e 61 n. 9 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti) nell'ambito di altra indagine giudiziaria in relazione alla quale è stata data esecuzione nei suoi confronti di una misura cautelare poi annullata dal tribunale del riesame. Nella stessa indagine giudiziaria è coinvolto anche il summenzionato *ex* assessore nonché il vicesindaco dell'ente, anch'essa destinataria di interdizione dal pubblico ufficio per mesi nove, misura poi annullata dal tribunale di riesame. Nei confronti di quest'ultimo amministratore sono stati rilevati stretti legami familiari con un imprenditore coinvolto anch'esso nella sopra evidenziata operazione *Reset* e «destinatario di provvedimento di custodia cautelare in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa».

Più recentemente, è stata inoltre emessa, dal GIP. del Tribunale di Salerno, una sentenza di condanna a carico del primo cittadino per il delitto di cui all'art. 319-*ter*, comma 1 del codice penale, in relazione agli, articoli 319 e 321 del codice penale, dalla quale è conseguito un provvedimento di sospensione dalla carica di sindaco adottato in data 16 maggio 2023, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 235/2012.

Le risultanze investigative evidenziano in primo luogo il ruolo svolto dal sindaco e dal predetto *ex* assessore comunale nel richiedere, direttamente o indirettamente tramite intermediari, ad alcuni esponenti di cosche di 'ndrangheta il sostegno elettorale, assicurando loro come contropartita l'affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale e dei servizi ad esso connessi.

Tali evidenze investigative hanno poi trovato conferma nell'azione ispettiva della commissione d'indagine, la quale ha potuto verificare che l'appalto è stato aggiudicato ad una ditta il cui titolare è legato, per rapporti parentali, con esponenti di spicco della cosca locale.

A questo riguardo, la relazione prefettizia sottolinea che in quel procedimento «la condotta dell'amministrazione comunale fosse, sin dalla fase genetica del bando, così come nel corso della procedura di gara, preordinata a tale esito»; gara che ha visto la partecipazione di sole due società e che nonostante alcune irregolarità della documentazione presentata, che avrebbero potuto determinare l'esclusione di entrambe, ha trovato, invece, la sua conclusione con l'affidamento del bene comunale alla succitata ditta, la quale, peraltro, come sottolinea l'organo ispettivo, non risulta aver sottoscritto la domanda di ammissione ed era addirittura priva del requisito preferenziale dell'affiliazione da almeno cinque anni a federazioni sportive, requisito previsto nel regolamento comunale di gestione degli impianti sportivi del 2017 non inserito nel bando di gara, requisito posseduto peraltro dall'altra partecipante alla gara.

Il comportamento di chiaro favore mostrato dal Comune di Rende nei riguardi del predetto affidatario viene rilevato anche in successivi rapporti contrattuali; viene segnalato infatti che il gestore del bene comunale avrebbe dovuto effettuare sull'impianto sportivo degli interventi migliorativi proposti in sede di gara. Ciò non è avvenuto in quanto è stata, invece, avanzata una proposta tecnica difforme da quella preventivata, proposta che, è emblematico, il comune ha autorizzato senza effettuare la dovuta istruttoria e senza presentare le prescritte garanzie fideiussorie, nonostante l'aggiudicatario fosse moroso per più mensilità e in mancanza di una valutazione tecnica di quanto eseguito; lavori che il comune ha riconosciuto e scorporato retroattivamente dai canoni concessori adottando una deliberazione di giunta comunale emessa lo stesso giorno della richiesta avanzata dal gestore dell'impianto. È al riguardo significativo che solo dopo l'insediamento della commissione d'accesso, la ditta affidataria del bene ha presentato al comune le fatture dei lavori dichiarati, e solo nel novembre 2022 la stessa ha provveduto a pagare i canoni relativi ai mesi di ottobre-dicembre 2021. A tutto ciò si aggiunge che il Comune di Rende non ha effettuato alcuna verifica antimafia sulle imprese esecutrici dei lavori asseritamente realizzati dal concessionario.

Sul punto il prefetto di Cosenza evidenzia che il lavoro della commissione d'accesso, «fa emergere una coerente rispondenza dell'azione politico/amministrativa, portata avanti dall'ente nella vicenda dell'affidamento della gestione del palazzetto dello sport, con gli impegni pre-elettorali assunti verso importanti componenti della criminalità organizzata».

Nella relazione prefettizia viene posta in particolare evidenza la figura di un imprenditore ritenuto quale «riferimento delle locali organizzazioni mafiose», nei confronti del quale la prefettura di Cosenza ha emesso il 1° marzo 2023 un provvedimento interdittivo antimafia. Il suddetto operatore economico è risultato avere numerosi rapporti con il Comune di Rende e dirette cointeressenze con il sindaco, con il quale, peraltro, è socio in affari nella gestione di fatto di una società, formalmente intestata a loro stretti congiunti, che insieme ad altre ditte anch'esse riconducibili al succitato imprenditore sono state illecitamente favorite nell'aggiudicazione di numerosi lavori comunali.

Risultanze di natura investigativa e giudiziaria hanno confermato il ruolo di contiguità alle cosche locali assunto dal predetto imprenditore, il quale risulta aver svolto un ruolo attivo nelle campagne elettorali in appoggio al primo cittadino di Rende - sostegno elettorale confermato anche dalle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia - in cambio del quale venivano promesse aggiudicazioni di appalti alle ditte segnalate, tra le quali quelle riconducibili al sopramenzionato operatore economico.

Il prefetto di Cosenza riferisce, inoltre, che l'atteggiamento di favore verso alcune imprese ha riguardato anche alcuni dirigenti comunali - uno dei quali è stato raggiunto dalla misura cautelare dell'interdizione dal pubblico ufficio per dodici mesi; per i menzionati dipendenti il prefetto di Cosenza ha proposto l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 143, comma 5, del TUOEL.

A questo riguardo, la relazione prefettizia ha segnalato la vicenda relativa all'effettuazione di lavori su di un corso d'acqua, vicenda che vede il coinvolgimento del sindaco e di un consigliere comunale i quali - viene riferito nella relazione prefettizia - hanno indotto uno dei predetti dirigenti comunali a liquidare le somme ad una impresa riconducibile in parte anche al succitato ultimo imprenditore, «pur nella piena consapevolezza dell'illegittimità del pagamento, stante la palese difformità dei lavori stessi da quanto previsto in determina». Collegato a tale vicenda è l'interessamento del già menzionato imprenditore, nella tornata elettorale del 2019, in favore dell'attuale primo cittadino. L'analisi di mezzi tecnici di prova ha infatti fatto emergere la collusione esistente tra il menzionato imprenditore e il sindaco che veniva reso edotto della necessità di acquistare pacchetti di voto; in tale frangente, come più dettagliatamente riferito nella relazione prefettizia, l'imprenditore richiedeva al primo cittadino conferme sul pagamento dei suddetti lavori, ottenendone assicurazione. La relazione prefettizia mette in evidenza l'esistenza di una «sorta di cogestione» tra l'imprenditore di riferimento della criminalità e l'amministrazione comunale.

A conferma delle irregolarità emerse in occasione delle elezioni del 2019 risulta, da riscontri investigativi, che il sindaco di Rende si sia avvalso della collaborazione di due soggetti controindicati per procurare voti alle proprie liste, promettendo in cambio, ad uno l'assunzione «di almeno un appartenete a ciascuna famiglia che l'avrebbe votato» presso cooperative o società partecipate dell'ente locale e, all'altro, di intervenire sull'Università della Calabria per contrastare un procedimento di recupero coattivo di locali di proprietà dell'Ateneo e utilizzati dallo stesso soggetto controindicato per fini commerciali. A tal riguardo il prefetto di Cosenza sottolinea l'assoluta consapevolezza del sindaco di Rende di rivolgersi e di accordarsi illecitamente con soggetti considerati organicamente inseriti nel contesto criminale locale.

Tra le ditte favorite vi è quella aggiudicataria dell'appalto per il completamento di un impianto sportivo; in realtà l'attività di indagine ha consentito di appurare che, al di là della formale aggiudicazione, l'esecuzione dei lavori è attribuibile almeno in parte al già summenzionato imprenditore, il quale nei fatti si è appropriato indebitamente «di parte delle somme costituenti il finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'altrettanta indebita liquidazione di maggiori importi in favore degli imprenditori che, in maniera fraudolenta e col concorso di diversi pubblici ufficiali coinvolti, hanno
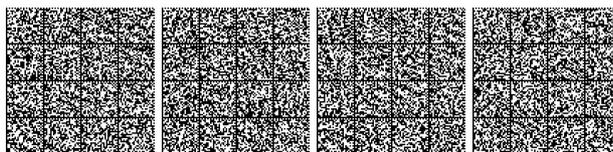
eseguito lavorazioni difformi da quelle previste, attraverso l'illecita predisposizione di perizie di variante sostanziali e, perciò, atte a turbare anche la gara d'appalto». Ciò con il consapevole appoggio del sindaco di Rende legato, nei fatti, al predetto operatore economico da reciproci interessi societari.

L'organo ispettivo ha segnalato alterazioni ed illegittimità delle procedure amministrative, con conseguente compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, anche nella gestione del patrimonio immobiliare comunale, rilevando che essa è stata caratterizzata da «una serie di condotte attive e omissive determinanti un'agevolazione degli interessi privati nonché, direttamente ed indirettamente, anche della criminalità organizzata a discapito degli interessi della collettività».

Al riguardo il prefetto di Cosenza si sofferma sulla procedura relativa alla convenzione per la gestione dello stadio comunale; la commissione d'accesso ha accertato che sin dal settembre 2014 l'impianto sportivo è stato dato in gestione per nove anni, con facoltà di rinnovo, ad una società sportiva in cambio dei soli oneri per gli interventi di adeguamento della struttura, senza quindi prevedere alcun canone da corrispondere periodicamente all'ente locale per l'utilizzo del bene pubblico, né un deposito cauzionale di garanzia, e ciò in violazione del regolamento comunale del 9 agosto 2013 - vigente almeno fino al 4 dicembre 2017, data dalla quale è stato sostituito con altra disposizione normativa - che invece prevedeva espressamente tali condizioni; inoltre, la stessa scelta del concessionario sarebbe dovuta avvenire secondo le procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente mentre per l'esecuzione dei lavori sull'impianto sportivo l'amministrazione non ha chiesto la documentazione contabile atta a dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il rispetto delle condizioni.

A questo riguardo, viene rilevato che il Comune di Rende non è mai intervenuto sulla società affidataria al fine di porre rimedio a tale condizione se non con molto ritardo quando, poco prima dell'operazione Reset, il comune ha chiesto vanamente al concessionario l'esibizione di documentazione tecnica e contabile; solo dopo l'insediamento della commissione d'accesso è stata contestata alla società concessionaria la violazione di alcune norme contrattuali.

È al riguardo significativo, come infatti evidenzia il prefetto di Cosenza, che l'amministratore della società affidataria dell'impianto sportivo è anch'egli tra i protagonisti della campagna elettorale, avendo attivamente partecipato ad essa in appoggio all'attuale sindaco.

Irregolarità sono state segnalate anche nelle procedure di alienazione di alcuni locali comunali venduti ad una società il cui titolare è legato ad un imprenditore, stretto congiunto del vicesindaco, ritenuto «asservito» ad uno dei gruppi criminali locali e, come già accennato, destinatario di misura cautelare. La società acquirente, già locataria dei locali con l'opzione di acquisto, che all'atto di vendita non risultava in regola con i versamenti dei canoni, ha ottenuto il bene ad un valore notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato, e ciò sulla base di una perizia estimativa effettuata nell'aprile 2020 da uno dei dipendenti comunali sopracitati, il quale ha riferito di aver provveduto in tal senso su «esplicita richiesta del sindaco»; la nuova valutazione ha rivisto a ribasso il valore del bene (venduto per l'importo di 1.450.000,00 euro) rispetto a quello determinato da una precedente perizia comunale e alla stima effettuata dall'Agenzia delle entrate, su incarico dell'organo ispettivo, che ha valutato il bene in 2.215.000,00 euro. Dunque, la vicenda ha determinato un minor incasso per il Comune di Rende di euro 765.000, somma alla quale va aggiunto l'importo dei canoni di locazione non versati con una perdita complessiva di oltre 870.000 euro.

Sul punto il prefetto di Cosenza ha sottolineato come la vicenda descritta costituisca un evidente esempio di non corretto esercizio delle proprie funzioni sia da parte dell'apparato amministrativo che degli organi elettivi, con il risultato forale di un evidente nocumento per l'ente locale e con l'indebito arricchimento della parte privata.

La relazione prefettizia ha evidenziato ulteriori criticità nella gestione del patrimonio immobiliare, oltreché l'assenza di direttive e di atti di indirizzo finalizzati all'efficiente utilizzo o alla messa a reddito del patrimonio comunale; viene riferito, infatti, che soltanto nel 2021 è stato approvato il piano di valorizzazione e alienazione di beni patrimoniali. L'inerzia dell'amministrazione comunale ha di fatto determinato una sorta di acquiescenza verso le occupazioni *sine titulo* e verso le numerose illiceità o morosità rilevate nella conduzione di immobili pubblici.

Nel dettaglio, la commissione d'accesso ha riferito dell'affidamento di un chiosco bar sito all'interno di un edificio scolastico, concesso ad una società il cui titolare, pregiudicato, «vicino all'attuale amministrazione comunale e in particolare al sindaco», è stato controllato in compagnia di esponenti appartenenti alle locali cosche mafiose; inoltre, benché la ditta locataria non abbia mai versato il canone fissato, il Comune di Rende non si è attivato per la risoluzione del rapporto contrattuale.

Così anche nell'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta che risulta assegnato sin dal 2009 ad una società il cui titolare risulta anch'esso controllato in compagnia di soggetti controindicati; inoltre, nonostante il divieto del subappalto del servizio, risulta invece che a svolgere l'attività siano altre ditte tutte riconducibili ad un soggetto indagato nell'ambito di una delle numerose operazioni di polizia giudiziaria che hanno interessato il territorio rendese. Nonostante l'illegittima conduzione del servizio, il Comune di Rende non ha esercitato la dovuta vigilanza, finendo così per avvantaggiare un «soggetto ufficialmente estraneo ai rapporti con la p.a. e molto vicino ad ambienti della criminalità organizzata».

L'attenzione dell'organo ispettivo si è poi soffermata sulla società multiservizi *in house* del Comune di Rende, rilevando la presenza tra i suoi dipendenti di alcuni soggetti controindicati in quanto, direttamente o indirettamente, legati al locale contesto criminale, tra cui anche un capo cosca già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s.; a ciò si aggiunge che molti lavoratori assunti nella predetta società partecipata hanno precedenti di polizia.

Per quanto attiene ai tributi locali, viene rilevato come l'attività di riscossione coattiva delle spettanze sia assolutamente carente, e ciò è ancor più grave in un comune che è in costanza di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; peraltro, viene riferito che pendenze tributarie, anche per importi rilevanti, riguardano ben diciannove tra amministratori o *ex* amministratori comunali di Rende.

Dall'esame delle risultanze della commissione di indagine e dalla relazione del prefetto di Cosenza si evidenzia, oltre a una grave *mala gestio* della cosa pubblica, una evidente assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali.

Tali elementi rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Rende volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Rende (Cosenza), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 21 giugno 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI
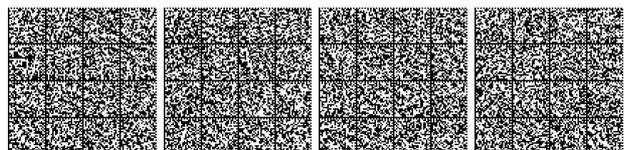
Prefettura di Cosenza
Ufficio Territoriale del Governo

SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
PALAZZO DEL VIMINALE

ROMA

Prot. N. 313 /2023/R/OES 26 aprile 2023

Oggetto: Comune di Rende –sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art.143 T.U.EE.LL.

Il territorio del Comune di Rende ha una superficie di quasi 82 kmq e conta 36.123 abitanti; è uno dei più popolosi comuni della provincia, probabile candidato ad una conurbazione con il confinante Capoluogo e vanta la presenza dell'Università della Calabria, un polo accademico tra i più grandi del mezzogiorno, che conta circa 30.000 studenti. All'Ente sono assegnati 24 consiglieri ed il Civico Consesso è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2019 con elezione a Sindaco *omissis*, confermato nella carica dopo le consultazioni del 2014.

Il 1° settembre 2022 è stata data esecuzione all'operazione "*Reset*", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, in attuazione dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari del G.I.P. di Catanzaro n.239/2021 R.M.C. del 2 agosto 2022, che ha consentito di acclarare la persistente operatività nel territorio del Comune di Rende di organizzazioni criminali di *'ndrangheta* e che ha visto il coinvolgimento di alcuni amministratori rendesi.

Conseguentemente la scrivente, sentiti anche i competenti Procuratori ordinario e distrettuale in riunione di coordinamento, ha avanzato richiesta di delega al Sig.

Ministro dell'Interno per effettuare l'accesso al Comune, delega conferita con provvedimento n.17102/128/26(6) -Uff.V- Affari Territoriali del 16 settembre 2022.

Ne è seguita la nomina di una Commissione d'accesso, con decreto prefettizio del 26 settembre 2022, successivamente prorogato su richiesta della stessa Commissione e dotato anche di un nucleo di supporto per via della necessità di svolgere approfondimenti che richiedevano, oltre che apporti investigativi, anche speciali conoscenze tecnico-amministrative. La relazione finale è stata rassegnata, nei termini, il 24 marzo 2023.

Le indagini sfociate nel citato provvedimento cautelare del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro hanno fatto emergere l'esistenza di duraturi contatti tra il Sindaco, *omissis* –eletto già nelle consultazioni amministrative del 2014 e riconfermato in quelle del 2019- e membri apicali della criminalità organizzata, tradottisi in un patto di scambio elettorale politico-mafioso. Per la misura cautelare è intervenuto annullamento da parte del Tribunale del Riesame, pronuncia però a sua volta oggetto di ricorso per Cassazione, accolto con rinvio. Grava inoltre sul Sindaco *omissis* un'imputazione per corruzione in atti giudiziari da parte della Procura della Repubblica di Salerno, con contestazione dell'aggravante dell'aver agito per agevolare la cosca di 'ndrangheta "Lanzino Patitucci" e con la sospensione per 12 mesi dall'attività forense (quest'ultima misura cautelare allo stato sospesa in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione), nonché altra indagine convenzionalmente denominata "*Malarintha*", coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, in relazione alla quale in data 10.11.2022 è stata eseguita
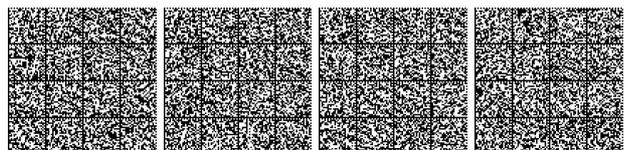
altra misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Rende, recentemente annullata da Tribunale del Riesame.

La misura cautelare adottata con l'ordinanza del G.I.P. di Catanzaro n.239/2021 R.M.C. del 2 agosto 2022 ha investito anche l'assessore ai lavori pubblici di Rende *omissis* , parimenti indagato per un patto di scambio elettorale politico-mafioso, oggi dimissionario, coinvolto altresì nell'operazione "*Malarintha*" con collocazione agli arresti domiciliari, mentre il vicesindaco, *omissis*, è stata destinataria dell'interdizione dal pubblico ufficio per mesi 9, misura ora annullata dal Tribunale del Riesame; quest'ultima è sorella di altro soggetto coinvolto nell'operazione *Reset*, *omissis*, destinatario di provvedimento di custodia cautelare in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

Nell'ambito dell'operazione "*Reset*", il riferimento al Sindaco *omissis* è anzitutto nelle propalazioni del collaboratore di giustizia *omissis*, che rivela di un sostegno elettorale attraverso la mobilitazione degli appartenenti al "clan federato *Rango-Zingari e Lanzino-Ruà*" già nelle consultazioni amministrative del 2014. A sollecitare il *omissis* per questo impegno sarebbe stato un collega di studio dell' *omissis* , su incarico di quest'ultimo, con la promessa, una volta eletti (era candidato anche il sollecitatore), di favorire nell'aggiudicazione degli appalti le ditte segnalate dall'organizzazione criminale. Ad elezione avvenuta, il *omissis* è stato personalmente ringraziato dal neo-Sindaco.
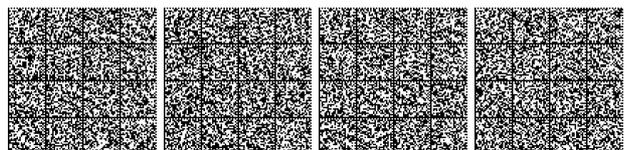
Per l'ex assessore ai lavori pubblici *omissis*, il sostegno elettorale viene verificato attraverso l'intercettazione di *omissis*, fratello del capo cosca *omissis*, con espresso riferimento, quale contropartita, all'affidamento della gestione del palazzetto dello sport: un impegno che il Giudice ha attribuito non al solo assessore, ma ricondotto anche al Sindaco, che avrebbe suggerito la presentazione di un progetto allo scopo.

Per quel che attiene alla posizione di *omissis*, fratello del vicesindaco in carica, questi, pur non inserito nella struttura del sodalizio criminale, ha comunque instaurato con esso un rapporto di reciproci vantaggi.

Il Giudice definisce ciò che è emerso "*un quadro sconcertante*". La valutazione viene ricondotta alla circostanza che il *omissis*, oltre che Sindaco, è avvocato penalista, "*e tale posizione qualificata determina una maggiore consapevolezza non solo dei soggetti con cui interloquiva, ma anche dell'illiceità degli accordi*". Peraltro, egli non solo "era consapevole della caratura criminale dei citati *omissis* ma "*scientemente con questi partecipava all'ideazione del progetto palesemente illecito suggerendo financo altre soluzioni*" come l'utilizzo del pubblico incentivo che sostiene le nuove attività imprenditoriali ricorrendo ad una "testa di legno".

E' con questi presupposti che il 30 settembre 2022 si è insediata la Commissione d'accesso, i cui lavori sono stati diretti a verificare le possibili ripercussioni avute sulla gestione dell'Ente e, quindi, il grado di esposizione dello
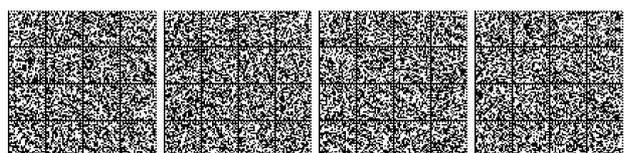
stesso all'influenza e condizionamento della criminalità organizzata, approdando ai seguenti risultati.

La Commissione ha anzitutto esaminato il fascicolo relativo al **"Palazzetto dello sport",** impianto sportivo appartenente al patrimonio comunale la cui gestione, sulla base della ricostruzione giudiziaria, faceva parte degli accordi pre-elettorali degli amministratori inquisiti con esponenti della criminalità organizzata. Infatti, dall'intercettazione dell'assessore *omissis* (che ha un rapporto telefonico diretto e privilegiato con *omissis*) emerge chiaramente l'esistenza di un'intesa in base alla quale il Sindaco *omissis* "*faceva pigliare"* (espressione usata dal *omissis* con altro accolito) la gestione della struttura ad una "*persona pulita*", vicina ai gruppi mafiosi del territorio.

L'indagine trova conferma anche sulla sponda del sodalizio di 'ndrangheta, nel momento in cui si riscontra che il *omissis*, colpito a sua volta dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere, riferisce a *omissis*, altro "associato", che si attendeva "*l'esito della competizione elettorale "omissis" per poi dedicarsi al palazzetto"*.

Ebbene, <u>tutto ciò trova riscontro anche in sede di indagine amministrativa da parte della Commissione d'accesso</u>, verificando che l'aggiudicatario della gara d'appalto è *omissis*, **cugino di secondo grado dei boss** *omissis*.

La ricostruzione del procedimento amministrativo approdato a tale aggiudicazione, rivela come **la condotta dell'Amministrazione comunale fosse, sin dalla fase *genetica* del bando, così come nel corso della procedura di gara, preordinata a tale esito**.

E' da premettere che il "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" adottato dal Consiglio comunale nel 2017, prevede all'art 5 che *"ai fini dell'affidamento, costituisce titolo preferenziale, per i soggetti affidatari degli impianti sportivi comunali di categoria A* (impianti a rilevanza economica tra i quali è ricompreso il palazzetto dello sport) *il possesso nello specifico settore, di comprovata esperienza di almeno 5 anni di affiliazione a federazioni del CONI o altre di appartenenza, debitamente documentate"*.

Ora, la Giunta Comunale, nel marzo 2021, ha approvato la proposta del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, *omissis,* di avviare la procedura aperta per l'individuazione del concessionario del Palazzetto dello Sport, ed a tale deliberazione è seguita, il 19 aprile 2021, l'indizione di gara mediante procedura aperta con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi, è stato pubblicato sull'albo online dell'Ente il bando di gara *"per l'affidamento in concessione della gestione del palazzetto dello sport"* che indicava, tra i criteri di valutazione preferenziale, l'esperienza nella gestione di impianti sportivi nell'ultimo quinquennio: previsione questa ben diversa da quella appena citata, dettata dal Regolamento di gestione degli impianti del 2017.

Il 28 maggio 2021, nello svolgimento del seggio di gara che ha riguardato due sole offerte pervenute, veniva rilevato, in relazione a quella presentata dall'" *omissis*" facente capo al citato *omissis*, la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e del "Documento unico di gara europeo" *"il quale peraltro non risulta compilato correttamente in ogni sua parte"*; relativamente invece all'offerta della concorrente "*omissis*", facente capo a *omissis*, veniva riscontrata la mancanza del "Pass dell'operatore economico" e dell'attestazione del sopralluogo, nonché la mancata sottoscrizione del "Documento unico di gara europeo".

Ebbene, il seggio di gara decideva di attivare il soccorso istruttorio per entrambi i partecipanti, sebbene il bando prevedesse la sanabilità dell'eventuale irregolarità solo per la mancanza del "Pass dell'operatore economico" e per la mancata sottoscrizione del "Documento unico di gara europeo", mentre per la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione e per la mancata presa visione dell'opera comminava l'esclusione.

Fa debitamente notare la Commissione d'accesso, con specifico riferimento alla mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, come la Giurisprudenza amministrativa sia pressoché unanime nel ritenere che tale mancanza non può considerarsi, in via di principio, un'irregolarità solo formale sanabile nel corso del procedimento: essa infatti fa venire meno la certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso.
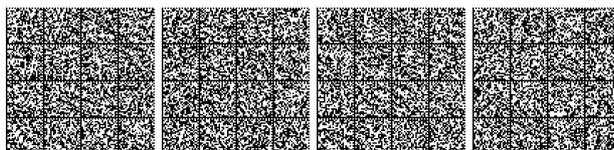
Di contro, per quanto concerne la clausola di esclusione per la mancata effettuazione del sopralluogo, viene rilevato come la stessa si ponga in contrasto, per un verso, con i principi di massima partecipazione alle gare e di divieto di aggravio del procedimento e, per altro verso, con la formulazione dell'art. 79, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alle ipotesi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", ma non per farne derivare effetti espulsivi automatici in caso di mancato adempimento, bensì solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati "possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte" (Consiglio di Stato sezione V Sentenza n. 575 del 19 gennaio 2021).

Sulla base di quanto precede, la conseguenza logico-giuridica è che la Commissione di gara avrebbe dovuto escludere l' *omissis* ed attivare il soccorso istruttorio per la sola *omissis*.

Nell'ipotesi invece che la Commissione di gara avesse qualificato il bando come *lex specialis*, le relative prescrizioni non avrebbero vincolato solo i concorrenti, ma anche l'Amministrazione, la quale non avrebbe potuto disporre, quindi, di margini di discrezionalità nella loro concreta attuazione: di conseguenza, in tale ipotesi, entrambi i concorrenti andavano esclusi dalla partecipazione alla gara.

Invece, per entrambi i concorrenti l'Ente ha attivato il soccorso istruttorio, ricevendo riscontro nel termine assegnato. Il risultato è stato che il seggio di gara ha

proceduto ad escludere dalla gara l'*omissis* per la seguente motivazione: *"il concorrente non ha prodotto la documentazione probante relativa all'esecuzione del sopralluogo, previsto a pena di esclusione dall'art 8 del disciplinare di gara."* Ha invece ammesso la *omissis*, la quale, in conclusione, è stata proposta per l'aggiudicazione dell'appalto.

La Commissione d'accesso ha audito sulla vicenda l'escluso *omissis*, Presidente dell' *omissis*, ricevendo informazioni rilevanti, tra le quali la circostanza che egli, in occasione dell'apertura delle buste, aveva espressamente richiesto al Presidente della Commissione di gara se fosse stato sufficiente allegare, a seguito del soccorso istruttorio, l'autocertificazione attestante l'avvenuta presa visione dello stato dei luoghi (avvenuta alla presenza, tra gli altri, del Sindaco *omissis*), ricevendone assicurazione in seduta pubblica: salvo, poi, negare lo stesso Presidente tale circostanza al cospetto dell'assessore *omissis*.

Quest'ultimo amministratore, unitamente al Presidente del Consiglio comunale *omissis* ed al Capo Ufficio stampa *omissis* –ha proseguito il *omissis*- lo hanno poi dissuaso dal presentare ricorso, motivando l'esortazione con la risoluta determinazione dell'Amministrazione ad assegnare la concessione per la gestione del Palazzetto a *omissis*.

Sottolinea la Commissione d'indagine la circostanza che l'esclusione del concorrente già in questa prima fase ha consentito di evitare di proseguire nella

procedura di gara con l'esame dei requisiti tecnici: **requisiti di cui l'aggiudicatario non godeva**.

Si registra, quindi, la comminazione di un'esclusione sulla base di valutazioni in contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e di divieto di aggravio del procedimento e non conformi neanche alla previsione del bando (che non prevedeva affatto l'esclusione nel caso di autocertificazione di presa visione dell'opera).

Una forzatura che si aggiunge a quella già citata della sostituzione in bando della previsione regolamentare che prevede, quale titolo preferenziale per l'affidamento, "*...il possesso, nello specifico settore, di comprovata esperienza di almeno 5 anni di affiliazione a federazioni del CONI o altre di appartenenza, debitamente documentate*" con la semplice esperienza nella gestione di impianti sportivi nell'ultimo quinquennio. Atteso che l' *omissis* non risulta essere mai stata affiliata a Federazioni del Coni o ad altre di appartenenza, la Commissione d'accesso coglie nella modifica contenuta nel bando, rispetto a quanto richiesto dal Regolamento, il marchingegno adoperato per consentire la partecipazione del *omissis*: un bando di gara, cioè, che gli è stato "*cucito su misura*".

Un "riguardo" molto particolare che gli sarebbe stato assicurato anche successivamente.

Infatti, a fronte del massimo rigore dimostrato in sede di gara nei confronti del concorrente escluso, l'Amministrazione ha invece rivelato un atteggiamento di lassismo amministrativo verso l'affidatario in sede di rapporto contrattuale.

Rileva la Commissione d'accesso come l'affidatario del bene, sul quale per capitolato d'oneri gravavano gli interventi migliorativi proposti in sede di gara con possibilità di defalcazione sui canoni di concessione, avesse in realtà avanzato una proposta tecnica difforme e fosse moroso nei pagamenti per più mensilità. Ebbene, contrariamente al principio di buona amministrazione, il Comune di Rende non solo ha autorizzato -senza una preventiva istruttoria e senza garanzia di polizza fidejussoria- lavori difformi rispetto agli interventi migliorativi offerti in sede di gara, ma addirittura, senza svolgere alcuna valutazione tecnica sul computo metrico presentato e sul tipo di lavorazioni indicate, è giunto a riconoscere lo scomputo retroattivo dai canoni concessori mediante una delibera di Giunta adottata lo stesso giorno della richiesta avanzata dal privato.

Un danno erariale da mancato introito di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Nè risulta che il Comune di Rende abbia mai effettuato verifiche antimafia sulle imprese esecutrici o svolto una verifica sulle lavorazioni effettivamente eseguite dal concessionario a fronte del mancato pagamento del canone.

E' solo dopo l'operazione della DDA *Reset* e dopo l'insediamento della Commissione d'accesso antimafia che la concessionaria ha presentato al Comune fatture relative a lavori asseritamente eseguiti, così come solo in data 29 novembre 2022 ha provveduto al versamento dei canoni relativi al periodo ottobre – dicembre 2021.
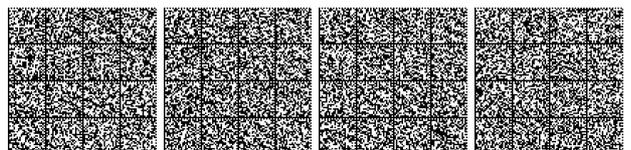
Di contro, prima di allora l'Amministrazione ha dimostrato di fare gli interessi dell'affidatario anziché quelli dell'Ente. Addirittura, nel descrivere il contenuto dell'imputazione del Sindaco *omissis* scaturente dall'operazione denominata "*Reset*", il Giudice per le Indagini Preliminari fa emergere anche un suo ruolo di consigliore della cosca: *"Emerge, dunque, non solo che il omissis era consapevole della caratura criminale dei omissis, ma che scientemente con questi partecipava all'ideazione del progetto palesemente illecito suggerendo financo altre soluzioni (progetto "resto al sud") per lucrare ulteriore denaro. Va sottolineato che la natura illecita era ragionevolmente conosciuta dal omissis, sia perché al contrario non si spiegherebbero i timori di indagini svolte dalla D.D.A., sia per la condivisa necessità di intestare il "progetto palazzetto" ad una testa di legno… ".*

L'indagine amministrativa della Commissione d'accesso, dunque, fa emergere **una coerente rispondenza dell'azione politico/amministrativa, portata avanti dall'Ente nella vicenda dell'affidamento della gestione del *Palazzetto dello sport*, con gli impegni pre-elettorali assunti verso importanti componenti della criminalità organizzata**, come ricostruiti nel procedimento penale denominato *Reset*, della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Una condotta politico-amministrativa costellata di illegittimità ed omissioni grazie alle quali *omissis*, **cugino di secondo grado dei boss *omissis*, è stato aggiudicatario della gara** ed ha goduto di favorevolissime condizioni gestionali a discapito degli interessi dell'Ente.

Ma chi sono *omissis* e *omissis*.

omissis e *omissis*, entrambi pluripregiudicati, sono esponenti di vertice della cosca “Lanzino-Ruà”, i cui capi, *omissis* e *omissis*, sono ristretti ex art. 41-bis O.P..

E’ da rammentare che l’operazione antimafia “*Reset*” ha disvelato l’esistenza di una “*confederazione di ‘ndrangheta*” operante nel territorio di Cosenza e suo hinterland, principalmente Rende e Roggiano Gravina, e che a ciascuno dei 119 indagati viene attribuito il proprio ruolo e il proprio inserimento in una delle articolazioni della confederazione medesima che, seppur distinguibili, mantengono un carattere unitario. Ebbene, **nel territorio rendese i gruppi ‘ndranghetistici di riferimento sono quelli di DI PUPPO e di D’AMBROSIO che, seppur distinti, perseguono gli scopi comuni dell’intera confederazione**.

Quest’ultimo è il gruppo con il quale, sulla base delle risultanze delle indagini relative all’operazione *Reset*, gli amministratori comunali rendesi coinvolti sono scesi a patti:

“...gli elementi indiziari suesposti (intercettazioni e servizi di O.C.P.) hanno messo in luce il raggiungimento di un accordo tra il omissis e il gruppo D’Ambrosio, e tra il omissis e il gruppo D’Ambrosio. I due accordi risultano strettamente connessi tra loro e per tale ragione vengono esaminati in un unico paragrafo.

In particolare, dall’analisi suesposta degli elementi indiziari emerge agevolmente il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti. Le numerose

*conversazioni intercettate, soprattutto di omissis, non lasciano spazio ad interpretazioni alternative, essendo peraltro in molti casi espliciti e diretti anche in relazione all'oggetto dell'accordo, e cioè il sinallagma che vi era alla base: in cambio di un cospicuo pacchetto di voti, recuperato dal gruppo 'ndranghetista, il omissis e il omissis, relativamente ai rispettivi ruoli pubblici, avrebbe(ro) favorito la sotto-articolazione "Gruppo D'Ambrosio", mediante l'aggiudicazione di gare (**in primis l'affare del "palazzetto**")... ".*

E gli interventi edilizi sul *palazzetto dello sport* rientrano tra i numerosi affari che hanno riguardato anche l'imprenditore *omissis*, nato *omissis*, destinatario di informazione interdittiva antimafia il 1° marzo scorso e considerato imprenditore di riferimento delle locali organizzazioni mafiose, il quale è risultato avere numerosi rapporti con il Comune di Rende e cointeressenze direttamente con il Sindaco *omissis*.

Si ritiene utile, per meglio inquadrare la figura dell'imprenditore in questione, partire dalla motivazione dell'informazione antimafia interdittiva.

Anzitutto si è registrato un suo coinvolgimento –venendo sottoposto a custodia cautelare in carcere- nel procedimento penale risalente ai primi anni 2000 denominato convenzionalmente "*Tamburo*" che aveva attestato l'infiltrazione della consorteria mafiosa cosentina nel sistema degli appalti per l'ammodernamento dell'autostrada SA-RC, ricostruendo un piano ben definito da esponenti di rilievo della *'ndrangheta*

del capoluogo cosentino che, tra l'altro, prevedeva la ricostituzione di un *locale di 'ndrangheta* con "*competenza provinciale*" composto da *'ndrine* dominanti sia nello stesso capoluogo che nella provincia. *omissis* veniva configurato come "*...un imprenditore di riferimento delle locali organizzazioni mafiose operanti in Cosenza all'epoca dei fatti...*", anche se la vicenda processuale ha avuto per lui un esito assolutorio. Egli è stato inoltre destinatario, in data 27 ottobre 2004, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per anni 4, fino a revoca disposta dalla Corte d'Appello di Catanzaro il 23 giugno 2006. La Direzione Investigativa Antimafia ha inoltre avuto modo di rimarcare che i legami di *omissis* con esponenti della criminalità organizzata sono stati largamente riscontrati ed evidenziati anche nel corso delle indagini del 2000 relative ad altra operazione, denominata "Squarcio".

Ebbene, tenute presenti tali pregresse vicende, assumono particolare rilievo i nuovi riferimenti ad *omissis*, come amministratore unico della "*omissis*" con sede legale a Rende, nella più volte richiamata operazione "*Reset*" perché ritenuto contiguo alla criminalità organizzata e definito da collaboratore di giustizia "*nostro riferimento":* l'organizzazione della quale l' *omissis* viene considerato essere il "*riferimento*" è, secondo la citata ordinanza n. 231/2021, l'organizzazione federativa di 'ndrangheta tra le cui componenti, come si è visto, vi è il "gruppo DI PUPPO", i cui esponenti di spicco sono *omissis* ed il germano *omissis*, organizzatori e promotori dell'associazione, inseriti <u>nell'articolazione territoriale e funzionale operante nella zona di Rende</u>.
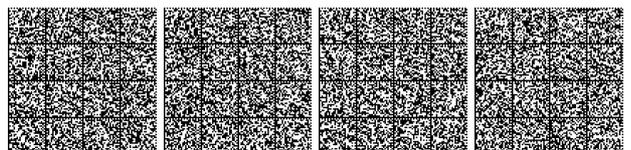
Dunque, al bagaglio investigativo quantomeno gravemente indiziario, che aveva portato circa vent'anni addietro –pur considerando gli esiti assolutorio e revocatorio- all'arresto dell' *omissis* per associazione a delinquere di stampo mafioso ed all'applicazione di misura di prevenzione nei suoi confronti, segue oggi la rinnovata indicazione della sua persona come referente della criminalità organizzata cosentina.

Ciò premesso, il contributo offerto dall'imprenditore- referente della criminalità organizzata a sostegno del candidato a Sindaco *omissis* in campagna elettorale viene illustrato, nel corpo delle indagini, nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia *omissis*, rese nel 2015:

"...Con riferimento al comune di Rende posso invece ulteriormente riferire di questioni che riguardano l'avvocato omissis. Si tratta di fatti molto recenti che si collocano nella campagna elettorale da ultimo tenutasi per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco del comune di Rende. In occasione di tale campagna elettorale sia io che omissis, la stessa omissis, moglie di omissis, omissis abbiamo fatto la campagna elettorale per ovviamente non riferisco i nomi ad uno ad uno dei soggetti che hanno fatto la campagna elettorale all'avvocato omissis poiché tutti gli appartenenti al clan federato RANGO – Zingari e LANZINO – RUA' si sono mobilitati per fare la campagna elettorale all'avvocato omissis,...

...in occasione della campagna elettorale fui convocato dal collega di studio dell'avvocato omissis, l'avvocato omissis il quale a sua volta si era

candidato in una lista che appoggiava il omissis ed aspirava a diventare assessore o consigliere qualora il omissis fosse stato eletto. Convocato, nello studio, egli mi chiese di impegnarmi a fare la campagna elettorale sia per se stesso che per omissis e mi riferiva che parlava per bocca di omissis del quale, per sua stessa affermazione, si faceva latore della richiesta di voti. Egli parlando sempre per bocca di omissis mi chiedeva di procacciare dei voti a loro favore e in cambio rispetto a tale impegno elettorale promettevano in caso di esito vittorioso dei favori mettendosi a disposizione di tutto il gruppo intendendo per tali i vari clienti dell'avvocato omissis appartenenti alla criminalità organizzata e quindi intendendosi per gruppo mio gruppo criminale di riferimento. Il omissis prometteva altresì in cambio dell'impegno elettorale nostro che una volta eletti avrebbero favorito nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti, delle ditte che noi avremmo segnalato. Ovviamente se queste ditte fossero state idonee a partecipare agli appalti pubblici. ***Tra le ditte che costituiscono un nostro riferimento vi è quello di*** *omissis, il quale tuttavia difficilmente avrebbe potuto partecipare a gare pubbliche in quanto è stato tratto in arresto, quella di omissis, già titolare di una discoteca denominata omissis,* ***quella facente capo a tale*** *omissis* **(altro imprenditore colpito da informazione interdittiva antimafia il 13.10.2022, n.d.r.***) il quale era, a detta del omissis, un vero e proprio suo uomo…"*

... OMISSIS
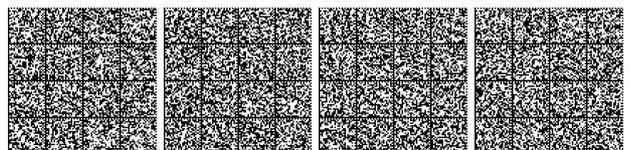
"Dopo l'esito vittorioso delle elezioni da parte di omissis, non ricordo se fui contattato da omissis o se lo contattai io, mi sono recato presso il suo studio e lì fui ringraziato da omissis in persona per l'impegno elettorale profuso."

Peraltro, da quanto emerge da altre indagini, quelle effettuate dalla Procura della Repubblica di Cosenza (Proc. Pen. 5336/18 R.G.N.R. cd **Operazione Malarintha**), non sono stati soltanto i titolari di cariche elettive a favorire l' *omissis* ma anche alcuni dirigenti comunali. Infatti, se è vero che è emerso un ruolo di primo piano dei rappresentanti politici del comune di Rende ed in particolare del Sindaco *omissis* e del consigliere *omissis* (divenuto Sindaco f.f. in costanza di interdizione dell'Avv. *omissis* da tali funzioni), che, di volta in volta, si sono ingeriti nell'iter amministrativo a favore dell'imprenditore, è altrettanto vero che tali ingerenze potevano attuarsi solo con il contributo, non meno rilevante, delle persone inserite nei settori amministrativi del comune di Rende tra cui *omissis*, che è stato destinatario della misura cautelare dell'interdizione dal pubblico ufficio.

Andando per ordine, quest'ultima operazione conferma anzitutto lo stretto legame tra *omissis* e l'avv. *omissis*, come emerge dall'Ordinanza di Misure Cautelari Personali Reali emessa, il 02/11/2022, dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Cosenza.

In particolare, il *omissis* e l' *omissis* sono indagati del "*delitto p. e p. dagli art. 319 e 321 c.p. perché omissis, in qualità di Sindaco del comune di*
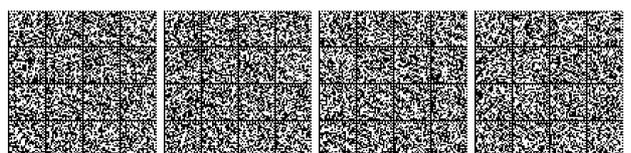
Rende, metteva a disposizione dell'imprenditore omissis (suo ***"compare" e socio in affari*** *nella gestione di fatto delle società omissis, omissis e omissis) i propri poteri e la propria funzione anche attraverso specifiche condotte contrarie ai doveri d'ufficio, consistite in indebite ingerenze determinanti illeciti vantaggi per l'indicato imprenditore, dal quale riceveva delle utilità e/o ne accettava la promessa ...".*

"... Messa a disposizione della propria funzione, concretatasi nei sopra descritti specifici atti contrari ai doveri d'ufficio, per la quale il sindaco omissis ...concordava e accettava la promessa, da parte dell'imprenditore omissis, di acquisti indebiti di "pacchetti di voto" dai competitors esclusi dal ballottaggio (tenutosi in data 09.06.2019) per assicurarsi la sua rielezione quale sindaco del comune di Rende (stante l'esplicitata importanza del mantenimento di tale carica per assicurare ulteriori indebiti affidamenti e/o maggiori liquidazioni di lavori pubblici in favore dell' omissis) ...".

Un interesse che traspare dalla vicenda dei **lavori sul fiume "Surdo"**, che ha visto il coinvolgimento del sindaco *omissis* e dell'allora consigliere di maggioranza *omissis* (con delega alla manutenzione), come detto poi divenuto Sindaco f.f., i quali con più azioni hanno indotto, anche con minacce non troppo velate, il dirigente *omissis* a liquidare ad impresa riconducibile agli imprenditori *omissis* e *omissis* i lavori effettuati, pur nella piena consapevolezza dell'illegittimità del pagamento, stante la palese difformità dei lavori stessi da quanto previsto in determina.
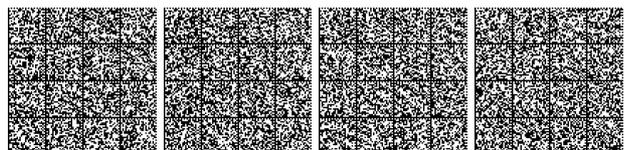
Esemplificativa, tra le varie captazioni ambientali riportate nella relazione della Commissione d'accesso, è quella risalente a circa un mese dalle consultazioni elettorali amministrative, all'interno dell'ufficio in uso al sindaco, e che offre la conferma della piena consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti, circa l'irregolarità dei lavori svolti lungo le sponde del fiume Surdo e la connessa irregolarità della liquidazione dei lavori stessi.

Nello specifico, trattasi di conversazione intrattenuta tra il sindaco *omissis*, il dirigente *omissis*, il dipendente comunale *omissis* (autista del sindaco), l'imprenditore *omissis* ed il consigliere di maggioranza *omissis*.

Un primo passaggio è quello che riguarda l' *omissis* il quale, rivolgendosi al dirigente *omissis*, confermava la sua ferma volontà di ottenere il pagamento integrale dei lavori svolti sul fiume Surdo, giungendo finanche a minacciarlo con la frase: *"ne dobbiamo parlare adesso sennò faccio brutto"*.

Quindi l'intervento nei confronti del dirigente da parte del *omissis* e del sindaco *omissis*, non solo per la liquidazione dei lavori realizzati dall' *omissis*, ma anche per affidargliene altri a seguito del rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Autorità di Bacino.

Una nuova intercettazione ambientale nel medesimo ufficio, con interlocuzione tra *omissis* ed *omissis*, ha avuto ad oggetto anche le imminenti consultazioni elettorali del 2019, facendo emergere, in maniera evidente, la collusione esistente tra il sindaco e l'imprenditore il quale - dopo avere rappresentato l'eventuale necessità di procedere anche all'acquisto illegittimo di pacchetti di voto in favore del primo, ha
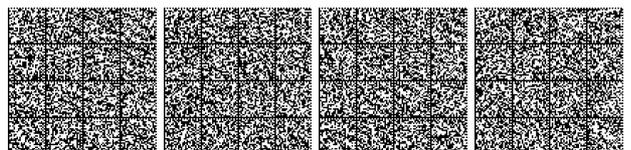
espressamente affermato: "... *così ce li tiriamo dalla parte nostra* ..."; nell'occasione ha ancora una volta chiesto conferma del pagamento dei lavori lungo le sponde del fiume Surdo ricevendo dal sindaco il suo impegno in tal senso: "*lo fanno, lo fanno... il lavoro è stato fatto, ma stiamo scherzando? Lo devono fare per forza*".

Ed a conferma dell'impegno preso con l'imprenditore, il sindaco, nel pomeriggio dello stesso giorno, con contegno sostanzialmente impositivo, ha chiesto espressamente al dirigente *omissis* di procedere col pagamento dei lavori in favore dell' *omissis*.

Il dirigente aveva tentato di opporsi specificando che tutti i lavori previsti in determina non erano stati eseguiti a regola d'arte e che in particolare quelli eseguiti sul fiume "Surdo" avevano causato un danno all'amministrazione comunale, tanto da indurlo ad avviare la procedura per trattenere, sulla somma da corrispondere, quella per il ripristino dei luoghi: ciononostante il sindaco ha tenuto fermo il suo proposito.

Gli inquirenti definiscono la vicenda (tra le altre) espressione di un collaudato *modus operandi*, caratterizzato da collusioni e cointeressenze, con reciproci vantaggi illeciti - in un contesto sinallagmatico – tra l'imprenditore *omissis* ed il sindaco *omissis*, nonché tra il medesimo imprenditore ed il consigliere *omissis*.

La conferma viene fornita direttamente alla Commissione d'accesso dal dirigente *omissis* nell'audizione del 4 marzo 2023, smentendo di conseguenza quanto affermato dall'allora Sindaco f.f. in occasione di precedente audizione, quando l'amministratore aveva restituito un'immagine della Giunta Comunale
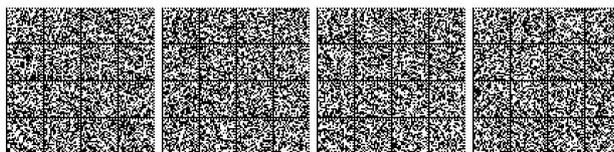
"prigioniera" dei dirigenti comunali, arrivando ad affermare "*a mio avviso la Giunta comunale è un organo che si limita a ratificare le proposte dei dirigenti tecnici del Comune. A mio avviso la Giunta non ha un potere di iniziativa. Per me la Giunta non ha alcuna funzione di controllo*".

Le cointeressenze tra *omissis* e *omissis* risalgono al 2006, quali soci della *omissis*, operante nel settore edile e che, seppur con cessione (considerata dagli inquirenti formale/fittizia) delle rispettive quote ai rispettivi figli nel 2014 (anno della prima elezione del *omissis* a sindaco di Rende), si è accertato essere tuttora, sostanzialmente, gestita dagli stessi.

omissis, segnala peraltro la Commissione d'accesso, attraverso modalità e comportamenti irregolari ha realizzato (gratuitamente o ad un minor costo di mercato) la costruzione della casa privata del sindaco *omissis* nel comune di Rende.

La *omissis* risulta essere collegata ad ulteriori società, di fatto amministrate da *omissis*, quali la *omissis* e, soprattutto, la *omissis*; società che, unitamente ad altre variamente riconducibili al medesimo *omissis*, sono state illecitamente favorite nell'aggiudicazione di numerosi lavori per il comune di Rende, in un ampio contesto di sinallagmatica illiceità, palesemente emersa in captazioni nel corso delle quali, in relazione alle imminenti consultazioni del 2019, egli si è dichiarato disponibile a pagare somme di denaro per l'acquisto di pacchetti di voto in favore del *omissis*, onde evitare la
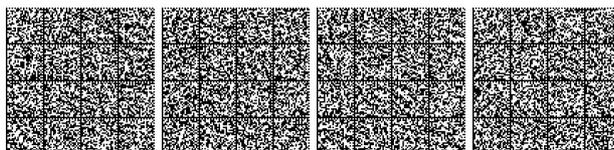
vittoria degli altri competitor (con specifico riferimento a *omissis*), espressamente affermando: "*Se vince queste elezioni quello, per noi è una rovina....*" .

Tra le "altre imprese variamente riconducibili" all'imprenditore *omissis* è da annoverare anche la *omissis* (di *omissis* e di *omissis*), aggiudicataria dell'appalto relativo al "Completamento **Palazzetto dello Sport** di Contrada Tocci" dell'importo di € 1.000.000,00": quel Palazzetto dello sport la cui gestione, come detto, è stata forzosamente affidata a soggetto vicino al clan "Di Puppo".

Tra le tante c.d. "teste di legno" utilizzate dall' *omissis* per dissimulare la sua fattiva e sostanziale attività di gestione, il citato *omissis* è stato amministratore della società *omissis* dal 06.11.2017 al 30.07.2018 nel periodo durante il quale la società si era aggiudicata (in maniera illecita) la gara d'appalto indetta dal comune di Rende relativa ai "Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a scuola primaria Sant'Agostino", con subappalto proprio alla "*omissis*".

Significativa, ai fini della riconducibilità all' *omissis*, è altra intercettazione segnalata dalla Commissione d'accesso, nel cui contesto *omissis* ha letteralmente redarguito *omissis* per essersi avvalso di un escavatore fornitogli da altri imprenditori: una "incongruenza" segnalatagli proprio dal sindaco *omissis*, preoccupato di avere visto presso il Palazzetto mezzi da lavoro non appartenenti all' *omissis*.
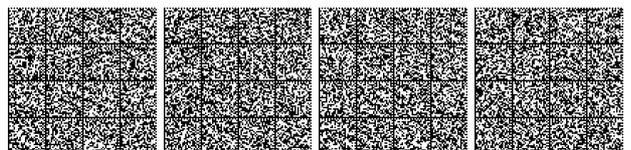
L'attività d'indagine ha consentito di appurare che, al di là della formale aggiudicazione in favore della società "*omissis*", l'esecuzione dei lavori è stata concretamente effettuata anche dall'imprenditore *omissis*, con l'indebita appropriazione di parte delle somme costituenti il finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'altrettanto indebita liquidazione di maggiori importi in favore degli imprenditori che, in maniera fraudolenta e col concorso dei diversi pubblici ufficiali coinvolti, hanno eseguito lavorazioni difformi da quelle previste, attraverso l'illecita predisposizione di perizie di variante sostanziali e, perciò, atte a turbare anche la gara d'appalto.

Nella vicenda delittuosa in disamina, il coinvolgimento di *omissis* è emerso innanzitutto da tre significative conversazioni –captate dagli Organi inquirenti– tra le quali spicca quella intrattenuta proprio col sindaco *omissis*, dimostrativa della sua effettiva partecipazione all'appalto ed all'esecuzione dei lavori presso il *palazzetto* ma, soprattutto, per come rileva la Commissione d'accesso, confermativa del più ampio rapporto corruttivo esistente tra i due.

Un rapporto tale da far emergere, oltre alle cointeressenze derivanti dalla cogestione, di fatto, della società *omissis*, una sorta di cogestione, addirittura, della stessa amministrazione comunale, stante l'etero-direzione, da parte dell' *omissis* –da rammentarsi, **considerato imprenditore di riferimento della criminalità organizzata-** nei confronti del sindaco *omissis*, al quale l'imprenditore corruttore ha impartito una serie di indicazioni di carattere, appunto, gestionale, anche in relazione, non a caso, alle lavorazioni in corso presso il *palazzetto*.
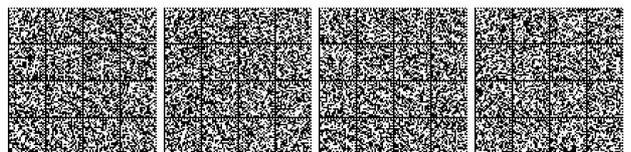
Si diceva del coinvolgimento della struttura tecnico-gestionale del Comune di Rende, oltre che della rappresentanza politica dell'Ente nel favorire l'imprenditore *omissis*, ed è quanto è emerso soprattutto nell'approfondire la vicenda dell'appalto per **l'adeguamento sismico della scuola elementare di Quattromiglia di Rende.**

Lo spunto iniziale è offerto da un'ulteriore captazione, quella tra l' *omissis* ed il citato *omissis*. In essa il primo, consapevole dei possibili rischi di *interdittive* (di cui spiega anche i "meccanismi giuridici"), mette in guardia il secondo (rispetto a sue eventuali "rischiose frequentazioni") in vista delle ulteriori aggiudicazioni (di cui l' *omissis* palesa di avere già certezza) in ordine a cospicue gare d'appalto relative all'adeguamento sismico di istituti scolastici.

Proprio con riferimento ai lavori di adeguamento sismico di plessi scolastici la Commissione d'accesso, nell'audizione avvenuta il 26 novembre 2022 del dipendente comunale *omissis* è venuta a conoscenza di una possibile vicenda corruttiva che avrebbe coinvolto l'Assessore *omissis* e il Sindaco *omissis* in relazione all'appalto per i lavori presso la citata scuola elementare.

L' *omissis*, che era stato nominato responsabile di tre procedimenti in materia, dichiara che a seguito di gara d'appalto, dopo aver curato la stesura della graduatoria provvisoria che vedeva come prima classificata l'impresa riconducibile a "*omissis*" e come seconda un "consorzio", era stato avvicinato e successivamente più volte contattato telefonicamente dall'assessore *omissis*. In occasione di un incontro al Comune l'assessore gli dice ***"vedi quello***

che puoi fare per ribaltare il risultato, perché il secondo in graduatoria farà sicuramente ricorso al Tar".

L'attività successiva del funzionario è stata quella di richiedere "giustifiche" al *omissis* e, acquisitele e ritenutele adeguate, di proporre l'aggiudicazione a suo favore, peraltro su conforme orientamento della stessa Commissione, in assenza però del Presidente, *omissis*, dirigente del Settore Finanziario-Contabile del Comune. Questi successivamente avrebbe mutato il contenuto del verbale di Commissione, considerando le giustificazioni non più accoglibili. Ciononostante l' *omissis* avrebbe comunque appaltato i lavori alla ditta del *omissis*.

A questo punto è intervenuto altro dirigente, il già citato *omissis* del Settore tecnico manutentivo, il quale ha affidato ad altri l'incarico di responsabile del procedimento, revocandolo all' *omissis*, ed intentando nei suoi confronti procedimento disciplinare relativamente ad altra pratica: un atteggiamento che lo *omissis* definisce chiaramente ritorsivo. L'esito della gara viene ribaltato, con aggiudicazione dell'appalto alla seconda classificata.

L'aspetto ancor più rilevante delle dichiarazioni del funzionario è quello relativo a quanto avvenuto in costanza di richiesta di "giustifiche" al *omissis*:

"C'è da dire che io avevo chiesto le giustifiche al *omissis*, ***sono stato avvicinato da*** *omissis* ***detto "****omissis****" un imprenditore che si occupa di appalti pubblici e titolare dell'omonima impresa edile. Egli mi ha detto "vedi che devi fare perché ci sono io dietro al consorzio" in sostanza mi aveva chiesto una forma di collaborazione approvando l'aggiudicazione della gara d'appalto al Consorzio affermando che lo stesso fosse stato a lui riconducibile.***
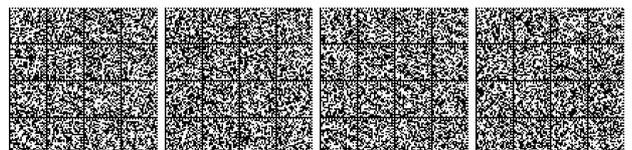
Io gli ho detto che avrei dovuto guardarmi gli atti perché il suo avvicinamento è stato più o meno concomitante con quello dell'assessore *omissis*. ***Anche a questi ho detto che avrei dovuto guardarmi gli atti.***

Nel momento in cui mi sono reso conto che l'obiettivo di *omissis*, *omissis*, *omissis* ***e*** *omissis* ***era stato quello di ribaltare l'esito di gara, io prima di arrivare alla determina di aggiudicazione, ho detto a*** *omissis* ***e ad*** *omissis* ***che era una cosa che non avrei potuto fare perché dagli atti mi risultava corretta la procedura di assegnazione evinta dal primo verbale di gara.***

Nelle varie interlocuzioni che ho avuto con *omissis* ***, lo stesso si vantava del fatto di aver ricevuto da quest'esito di procedura la somma di 200.000 euro. Non so da chi ha ricevuto questa somma ma posso supporre sia stata elargita dal Consorzio. Lui si vantava del fatto che il Sindaco*** *omissis* ***gli doveva un favore e che il*** *omissis* ***avrebbe dovuto eseguire dicendo "VEDETE COSA DOVETE FARE!"***

Nel periodo in cui c'era l'appalto in corso, aggiudicato al Consorzio, *omissis* ***mi aveva contattato per predisporre gli atti contabili dell'appalto, i S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), promettendomi la somma di 20.000 euro. Io ho detto di no perché sono un Funzionario dello stesso Comune che avrebbe dovuto approvarli; tale procedura era palesemente incompatibile e contro la Legge".***

Le ulteriori audizioni effettuate dalla Commissione d'accesso e gli approfondimenti accurati sviluppati hanno consentito di appurare che l'ATI

aggiudicataria dei lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza della Scuola Elementare Quattromiglia di Rende **ha corrisposto complessivamente alle imprese riconducibili ad** *omissis* la somma complessiva di **€ 170.920,72, su un appalto aggiudicato per un importo di € 875.200,99: una somma vicina a quella che l'** *omissis* **aveva vantato nel dialogo con l'** *omissis*.

Sempre in occasione dell'**impegno elettorale** per il rinnovo di Sindaco e Consiglio comunale di Rende **del maggio 2019**, gli Organi inquirenti, nell'ambito dell'operazione *Reset*, hanno avuto modo di riscontrare una sequenza di incontri, conversazioni ed intese con le quali il candidato a Sindaco *omissis* si è avvalso della mediazione di altro soggetto vicino alla criminalità organizzata: *omissis* .

Il rapporto di cointeressenza -procacciamento di voti sul territorio di Rende, a fronte della promessa di remunerazione sotto forma di favori ovvero di assunzioni lavorative- inizia con *omissis* che richiede al *omissis* di indicargli un nominativo da inserire nelle liste elettorali a sostegno della sua candidatura. *omissis* è stato legale di *omissis* in vicende giudiziarie promananti dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, convenzionalmente denominate operazione *Coffee Break*, e dalla Procura della Repubblica di Catanzaro – Direzione Distrettuale Antimafia, convenzionalmente denominate operazione
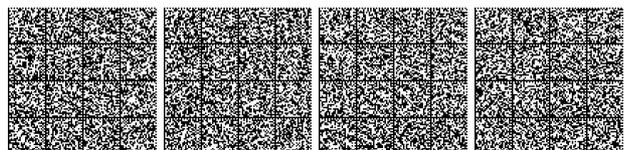
Cartesio.

All'interno di questo rapporto si inserisce *omissis* , il quale, coinvolto dal *omissis* , si rende disponibile a procurare voti a *omissis* allo scopo di ottenere da quest'ultimo, una volta eletto, l'assunzione in cooperative o società partecipate dal Comune di Rende di almeno un appartenente a ciascuna famiglia che l'avrebbe votato, su specifica indicazione proveniente dal *omissis*. Questi, sulla base di quanto emerge da intercettazioni, conosce il *omissis* per la sua professione di avvocato in quanto, grazie ad un suo intervento, avrebbe ottenuto di subire una condanna dall'entità esigua. Il *omissis* , sempre in base alle risultanze delle indagini, veicola l'intenzione del *omissis* al *omissis*, ottenendo da questi la promessa di assunzione. Per sé, invece, chiede al *omissis* di intervenire sul Rettore dell'Università della Calabria per contrastare un procedimento di recupero coattivo di locali di proprietà dell'Ateneo da lui utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali.

Si ripropone prepotentemente, pertanto, quella posizione qualificata dell' *omissis*, che rivela un'assoluta consapevolezza dei soggetti con cui interloquiva e dell'illiceità degli accordi che con essi stringeva.

omissis si è dimostrato molto attivo nella campagna elettorale e, nel contempo, anche molto attento: pur gestendo due bar all'interno dell'Università, aveva individuato un'altra attività ricettiva su Rende per organizzare un rinfresco a sostegno della candidatura di *omissis* e, in un colloquio con un'avvocatessa dello studio di quest'ultimo, messa a capo della segreteria politica, aveva giustificato tale

scelta per "*ovvi motivi*", cioè per non figurare apertamente come imprenditore sostenitore del *omissis* , anche a causa dei propri trascorsi giudiziari.

Ebbene, il coinvolgimento di *omissis* e di *omissis* nelle elezioni comunali di Rende del 2019, e connesso accordo corruttivo elettorale con il candidato a Sindaco *omissis*, deve essere letto ed analizzato alla luce della caratura criminale dei due.

Con riferimento a *omissis*, è da tener presente **il suo inserimento nel clan di 'ndrangheta degli "zingari"**, per come dichiarato anche da alcuni collaboratori di giustizia quali *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*: inserito, dunque, in una "famiglia" che occupa la scena criminale cosentina da circa un quarantennio e che è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante all'interno della consorteria.

In relazione a *omissis*, questi **è conosciuto nell'ambiente della criminalità organizzata come il gestore di fatto di alcune attività imprenditoriali oltreché di beni immobili e mobili riconducibili al clan MUTO**, riuscendo così nel tempo a ripulire denaro sporco. Anche in questo caso tali circostanze emergono dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia quali *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*: essi, pur provenienti da contesti criminali differenti tra loro, individuano in lui un imprenditore molto attivo nella gestione di locali e, di fatto, vicino a diversi esponenti di criminalità organizzata.

E' quindi conseguenziale che nel procedimento penale che ne è seguito, il

delitto di **corruzione elettorale**, così come compiutamente descritto nel relativo capo di imputazione, sia sotto il profilo dell'oggetto del mercimonio che sotto quello dello specifico ruolo rivestito da ciascuno dei concorrenti, risulti aggravato ex art. 416 bis 1 c.p. vuoi con riguardo alle modalità della consumazione, vuoi all'aspetto agevolativo.

Infatti, con riguardo all'art. 416 bis 1 c.p., la Suprema Corte ha affermato la possibilità che il disvalore concreto si concretizzi in una forma di intimidazione silente: *"E' configurabile la circostanza aggravante del metodo mafioso anche in presenza dell'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di una esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia".* (Fattispecie di ritenuta configurabilità dell'aggravante con riferimento al reato di corruzione elettorale Cass. 44298/19).

Deve, altresì, ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., sotto il profilo dell'agevolazione mafiosa, in ragione della peculiarità delle posizioni assunte da *omissis* e da *omissis*, rispetto all'attività criminale del sodalizio egemone sul territorio della città di Cosenza e della relativa provincia. In tal senso riveste rilievo dirimente la considerazione secondo cui il ruolo di vero e proprio partecipe assunto dal *omissis* e quella di concorrente esterno in associazione mafiosa che caratterizza la costante "disponibilità" del *omissis*, autorizza ad inferire che il fine ultimo della vicenda è quello di rafforzare il prestigio
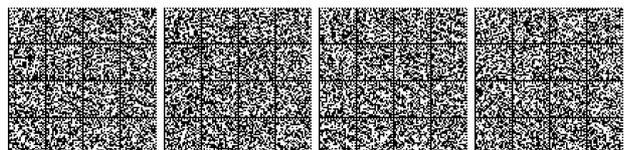
dell'associazione 'ndranghetista, accrescendone il potere di condizionamento della politica locale e di penetrazione all'interno della pubblica amministrazione.

L'alterazione delle procedure amministrative, riconducibili alla condotta di esponenti degli Organi elettivi del Comune di Rende così come a dirigenti di settore, con conseguente compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, è stata particolarmente riscontrata dalla Commissione d'accesso nelle modalità di messa a reddito del **patrimonio comunale**, con un evidente nocumento per l'Amministrazione e, di converso, con indebito arricchimento di soggetti privati a discapito della collettività.

A tal proposito, la stessa Commissione ha opportunamente, preventivamente richiamato le norme dettate in materia di contratti pubblici di derivazione eurounitaria, in quanto attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE, prima di addentrarsi nei singoli casi di *mala gestio*.

L'Organismo d'indagine è partito anzitutto dal contratto di locazione/vendita di immobile ad uso non abitativo: esso si riconduce ai contratti attivi della Pubblica Amministrazione, i quali sono assoggettati alla normativa speciale per essi prevista, ai principi generali di cui alla normativa sulla contabilità di Stato ed all'art 4 del Codice dei contratti pubblici. Quest'ultimo, in particolare, impone all'Amministrazione nella stipula di contratti, anche quelli esclusi dal campo di applicazione del Codice, siano essi attivi o passivi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, a tutela della concorrenza e del mercato.

In proposito, il Consiglio di Stato, anche nella vigenza del Codice dei contratti pubblici previgente, ha avuto modo di precisare che i "***principi di evidenza pubblica***" valgono "*per tutte le attività contrattuali della P.A. pur se non soggette a disciplina puntuale di stampo nazionale o di derivazione europea. E tanto in ossequio ai principi del Trattato in tema di tutela della concorrenza* ***valevoli al di là dei confini tracciati da direttive specifiche*** *in quanto tesi ad evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione*" (Cons. Stato 10.1.2007, n. 30).

Addirittura, detti principi sono stati ritenuti applicabili anche in casi di **contratti formalmente gratuiti in quanto privi di un corrispettivo pecuniario a carico dell'ente pubblico** in considerazione del fatto che "*viene in rilievo un'utilità contendibile sub specie di vantaggio pubblicitario e di avvicinamento ad una clientela di notevoli dimensioni, che danno la stura ad un'ipotesi paradigmatica di rilevanza economica indiretta*" (Cons. Stato 10.1.2007, n. 30; principi ribaditi in Cons. Stato 3.10.2017, n. 4614).

Ne discende che ogni contratto con cui l'Amministrazione offra un'opportunità di guadagno sul mercato debba essere ispirato, al fine di assicurare il rispetto della *par condicio* fra le imprese, ai principi dell'evidenza pubblica.

Tanto perché i contratti pubblici, costituendo un'occasione di guadagno per gli operatori economici ed essendo in grado di attribuire vantaggi economicamente rilevanti con conseguente alterazione del funzionamento del mercato, devono essere

affidati sulla base di procedure concorrenziali, tali da assicurare la par condicio e la trasparenza amministrativa.

Al contrario, **nel Comune di Rende** la gestione dei beni pubblici è stata caratterizzata da una serie di condotte attive e omissive determinanti un'agevolazione degli interessi privati nonché, direttamente ed indirettamente, anche della criminalità organizzata a discapito degli interessi della collettività.

E' quanto avvenuto anzitutto con la convenzione finalizzata alla **gestione dello Stadio Marco Lorenzon** stipulata nell'anno 2016 con la *omissis*, vicenda oggetto di esposto anonimo alla Commissione d'accesso.

Gli accertamenti conseguentemente svolti dall'Organismo d'indagine hanno potuto verificare che l'impianto, nel 2016, era stato oggetto di concessione in favore di *omissis*, quale Presidente dell' *omissis*, con decorrenza dal 16.9.2014 per il periodo di anni 9, prorogabili per altri 9 su richiesta della società; l'atto prevede l'uso e la gestione dell'impianto sportivo, affidando al concessionario l'esecuzione degli interventi di adeguamento della struttura per un importo di 487.000.000 euro; nessuna previsione si rinviene invece in merito alla misura del canone da corrispondere per l'utilizzo del bene e al deposito cauzionale da prestare a garanzia dell'utilizzo.

In realtà, il Regolamento di affidamento in gestione degli impianti sportivi del 9 agosto 2013 (rimasto in vigore fino alla sua revoca, coincidente con la data di adozione del nuovo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 4
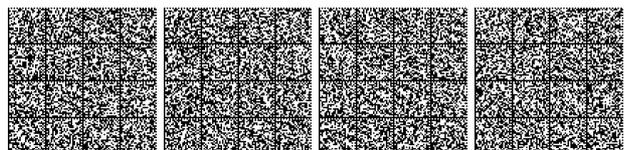
dicembre 2017), prevedeva all'**art 4:** *"L'Amministrazione Comunale stabilisce, per ciascun impianto che l'Amministrazione intende dare in gestione, un canone per l'utilizzazione.*

L'Amministrazione Comunale può prevedere, per ciascuna selezione, delle opere di miglioria ed ampliamento del singolo impianto, nel rispetto della vigente normativa e del Codice dei contratti pubblici. In tal caso, gli oneri stimati dal Settore Lavori Pubblici per la realizzazione delle suddette opere sono a carico del Concessionario e detratti dal canone. In tal caso i lavori sono affidati ed appaltati secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, dall'Amministrazione Comunale su provvista finanziaria del Concessionario"

Il successivo **art 5** del Regolamento affermava poi che: *"alla scelta dell'affidatario si procede mediante le procedure previste dalla normativa vigente. Il Dirigente del competente settore Comunale, a seguito di idonea pubblicizzazione degli impianti da affidare in gestione a terzi, procede, con gara ad evidenza pubblica a valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affidamento in gestione e concessione degli impianti sportivi comunali".*

L'affidatario inoltre, ai sensi dell'**art 10:** *"...al momento della firma del contratto, pena la decadenza dell'assegnazione, ha l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del canone stabilito a titolo di deposito cauzionale fruttifero".*

Per quanto concerne, infine, gli obblighi e le responsabilità dell'affidatario, il regolamento all'**art 18** stabiliva che: *"l'affidatario deve sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse all'oggetto della concessione, compresa la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. I contratti di utenza dovranno essere intestati al concessionario, come i relativi contatori o dispositivi di misurazione, salvo verificati casi di impedimento tecnico*".

A fronte di siffatta disciplina, la Commissione d'accesso ha riscontrato le seguenti carenze in convenzione:

- mancata previsione di un canone per l'utilizzazione prevista dall'art 4;
- la mancata determinazione da parte dell'Amministrazione Comunale delle opere di miglioria, demandate invece al privato tramite tecnico di sua fiducia e semplice perizia;
- possibilità riconosciuta al privato di eseguire direttamente gli interventi in violazione di quanto previsto dall'art 4, secondo il quale, come si è visto, "i lavori sono affidati ed appaltati secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, dall'Amministrazione Comunale su provvista finanziaria del concessionario";
- scelta dell'affidatario, operata senza ricorrere a procedure di trasparenza e pubblicità, in violazione di quanto previsto dall'art 5;
- mancata previsione a carico del concessionario "di versare una somma pari a tre mensilità del canone stabilito a titolo di deposito cauzionale fruttifero" prevista dall'art 10 del Regolamento.

In base a quanto precede, la Commissione ha ritenuto del tutto evidente come le azioni poste in essere dall'Amministrazione Comunale abbiano finito per favorire il *omissis*, il quale non ha mai corrisposto un canone per l'utilizzo del bene, non ha mai fornito alcuna documentazione contabile inerente l'esecuzione dei lavori di adeguamento di fatto affidatigli direttamente, in violazione delle procedure di evidenza pubblica, e non ha fornito alcuna informazione in merito a quanto previsto dall'art 10 della convenzione secondo il quale *"nell'individuazione degli operatori economici dovranno essere rispettate le vigenti normative inerenti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico professionale",* determinando di fatto l'impossibilità per l'Ente di verificare se quanto previsto nella convenzione fosse stato di fatto realizzato dal concessionario e sottraendolo alla doverosa verifica antimafia sulle imprese esecutrici, come sarebbe dovuto avvenire rispettando il dettato regolamentare.

Ma lo stesso Comune di Rende, rappresentato nella circostanza dall' *omissis*, verificando nel giugno 2017, alla presenza del concessionario, i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti, aveva certificato che *"i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile"* senza preoccuparsi minimamente di richiedere la documentazione contabile atta a dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il rispetto della convenzione.

Solo dopo ben 5 anni dalla data in cui è stata certificata l'ultimazione dei lavori e poco più di un mese prima dell'operazione *Reset* della DDA di Catanzaro, il Comune di Rende, con nota a firma dello stesso *omissis* e del Dirigente del Settore

Tecnico Manutentivo *omissis*, ha richiesto alla *omissis* la documentazione tecnica e contabile: ma non risulta vi sia mai stato riscontro.

Successivamente all'operazione *Reset* della DDA di Catanzaro e all'insediamento della Commissione d'accesso antimafia, il Comune di Rende, con ulteriore nota a firma sempre dell' *omissis* e del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, ha contestato al concessionario la violazione di alcune delle norme contrattuali.

Il risultato è che il *omissis*, già favorito *ab origine* in virtù di un affidamento diretto della struttura con appalto di lavori non preceduto da evidenza pubblica, non ha sostenuto alcun costo, ha introitato i proventi derivanti dalla messa a reddito dell'impianto, non ha fornito alcuna documentazione contabile inerente gli interventi eseguiti ed il loro affidamento secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, non ha versato alcuna somma a titolo di deposito cauzionale, non ha costituito la polizza fideiussoria, non ha sostenuto alcun costo a titolo di TARI, fornitura dell'energia elettrica, del gas metano e del servizio idrico.

E *omissis* **è anch'egli tra i protagonisti della campagna elettorale pro** *omissis* **nelle consultazioni per il rinnovo degli Organi del Comune di Rende.**

Andando a ridosso della competizione elettorale del 26 maggio 2019, infatti, proprio il concessionario *omissis* risulta aver costituito una lista elettorale d'appoggio al Sindaco *omissis*. Tanto emerge dalle dichiarazioni rese da *omissis*,
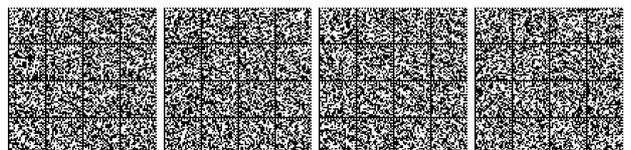
già assessore al Patrimonio, nel corso di audizione dinanzi alla Commissione: "*Di fatto il omissis, presidente del omissis, è amico di omissis e suo diretto sostenitore nell'ambito della campagna elettorale del 2019, tanto da aver segnalato alcune candidature nelle liste elettorali pro omissis. La gestione ammnistrativa della pratica era di fatto riconducibile al Sindaco omissis che l'aveva avocata a sé*".

Parallelamente, con deliberazione n. 24 del 8 maggio 2019 il Consiglio Comunale di Rende, con i voti favorevoli della sola maggioranza, approva la proposta del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo *omissis* di concedere in diritto di superficie per anni 99 alla *omissis* l'area comunale su cui insiste lo stadio Marco Lorenzon ai fini della ristrutturazione, ampliamento e adeguamento dell'impianto: ciò dopo aver ritenuto di pubblico interesse la proposta progettuale presentata appena 8 giorni prima.

L'Amministrazione Comunale non darà seguito alla procedura oggetto di delibera consiliare, determinando l'instaurarsi di un contenzioso da parte della *omissis*, che chiederà un risarcimento danni pari a circa un milione e mezzo di euro. E' la stessa audizione dell'ex assessore al Patrimonio *omissis* a chiarire i termini della vicenda: "*A distanza di qualche mese, dopo l'esito elettorale, fu presentato un progetto definitivo che stravolgeva quello preliminare e necessitava di un ulteriore passaggio in consiglio comunale. Consapevoli del fatto che non sarebbe mai stato approvato, poiché si sarebbe trattato di realizzare una mera speculazione edilizia (sarebbe diventato un centro commerciale), la proposta progettuale venne*

ritirata da omissis che fu fatto oggetto di serie pressioni da parte di omissis e omissis . Di fatto il progetto abortì, tant'è che la omissis, il omissis intentò una causa contro il Comune di Rende per risarcimento danni, causa di cui non conosco l'esito finale".

Sulla base di quanto emerso, la Commissione d'accesso approda alla constatazione che l'Amministrazione comunale di Rende, con la fattiva collaborazione del Dirigente del Settore Finanziario *omissis* e del Dirigente del Settore tecnico manutentivo *omissis*, attraverso condotte attive o omissive determinanti *mala gestio* della cosa pubblica, ha agevolato gli interessi economici del *omissis*. Ma ciò è la naturale conseguenza di un consapevole atteggiamento omissivo della parte politica che, sin dalla mancata adozione di un atto d'indirizzo, si è garantita la possibilità di dirigere di fatto ed in termini non formali l'azione della struttura gestionale verso obiettivi ben distanti dalla efficiente ed economica gestione del patrimonio dell'Ente e, quindi, dal perseguimento del pubblico interesse.

Lumeggiando il profilo di questo imprenditore, la Commissione d'indagine registra il suo coinvolgimento nella già citata *operazione Coffee Break* condotta nell'anno 2009 dalla Procura della Repubblica di Paola, che aveva colpito un'organizzazione criminale, contigua al clan Muto, dove rimasero coinvolti imprenditori e professionisti, ed in particolare, tra gli altri: quell' *omissis*, meglio noto come *omissis*, che ha evidenziato una particolare adesione agli interessi dell'organizzazione criminale con la quale egli si rapporta nella gestione

delle attività imprenditoriali, il clan Muto appunto, e che si è già indicato come "grande elettore" del Sindaco *omissis* unitamente allo 'ndranghetista *omissis*; **i fratelli** *omissis, omissis* **e** *omissis*, **destinatari, i primi due, di informazione interdittiva antimafia in data 1 settembre 2022,** imputati *del reato p. e p. dall'art. 416 c.p. per essersi associati tra loro a vario titolo ed anche avvalendosi dei mezzi della più vasta associazione... al fine di concepire, predisporre ed effettivamente porre in essere una serie di reati, anche attraverso la commissione di più delitti, tendenti a fare ottenere indebitamente alla società... e, anche quale amministratore unico, omissis*...

Altro caso di gestione di bene pubblico che, a causa di condotte attive e omissive, si è tradotto in un'agevolazione indiretta degli interessi della criminalità organizzata a discapito degli interessi della collettività, è quello relativo alla **vendita dei locali comunali siti in piazza Matteotti.**

Il Comune di Rende ha venduto alla Società *omissis* detto immobile per la somma di 1.450.000,00 euro a fronte di un prezzo di mercato di 2.215.000,00 euro e nonostante vi fosse una pendenza debitoria – a titolo di canone di locazione – ascrivibile alla conduttrice *omissis* di € 107.089,78.

Il danno erariale arrecato alle casse comunali, derivante dalla compravendita, risulta pari ad € 872.089,78.
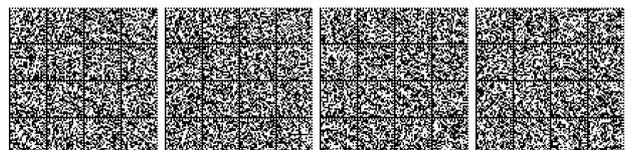
Ebbene, socia della *omissis* è *omissis*, compagna di *omissis*, **fratello del vicesindaco** del Comune di Rende, **indagato nella operazione antimafia *Reset* della DDA di Catanzaro** e colpito da misura cautelare.

La loro convivenza si evince, tra l'altro, dall'esecuzione della stessa misura, avendo i militari incaricati dell'esecuzione rintracciato l' *omissis* proprio nell'abitazione di *omissis*.

omissis, come emerge dall'operazione *Reset*, **è imprenditore asservito al gruppo di criminalità organizzata dei c.d. "italiani".**

Uno dei maggiori esponenti dei clan cosentini, *omissis*, nel corso di una conversazione telefonica spiegava a *omissis* (elemento di spicco della cosca che fa capo proprio a *omissis*) di aver riferito ad altro accolito (*omissis*) che *omissis* era da ritenersi una persona a loro vicina *("un amico vicino a noi")*, mettendosi a disposizione del gruppo.

I contatti con l'imprenditore avvenivano attraverso un'utenza formalmente intestata all'impresa di costruzioni *omissis*: questa è stata colpita da **informazione antimafia interdittiva** nella quale si richiamava, in particolar modo, la descrizione dell'agire criminale dell' *omissis* effettuata dal Giudice per le Indagini Preliminari nell'ambito della più volte citata ordinanza di custodia cautelare: "*...pur senza far parte dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, quale*
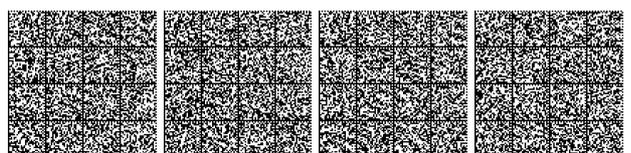
contropartita della protezione a lui offerta dai membri del predetto clan, contribuiva concretamente alla conservazione, al rafforzamento ed al raggiungimento degli scopi del sodalizio di matrice 'ndranghetista, egemone sul territorio della città di Cosenza e della relativa provincia, mettendo a disposizione dello stesso le sue risorse economiche e le sue relazioni imprenditoriali, fungendo – tra le altre cose - da intermediario nonché prodigandosi nella mediazione finalizzata a far ottenere al capo cosca una partecipazione a proventi di provenienza illecita".

Al fine di meglio delineare i rapporti tra *omissis* e gli organi elettivi del Comune di Rende, risultano particolarmente interessanti le ulteriori dichiarazioni rese da *omissis*, già Assessore al patrimonio dell'Ente, il quale lo ha definito "*frequentatore assiduo del Comune. Io personalmente l'ho visto più volte dai Dirigenti: omissis, omissis, all'Ufficio Anagrafe, Ufficio Urbanistica ed in altri uffici... "*. Inoltre, "*I rapporti tra omissis, omissis e omissis sono ottimi e, considerati i loro legami, sostanzialmente, loro tre, prendono le decisioni più importanti senza tener conto del resto della Giunta. Per i rapporti intercorrenti tra omissis ed i tre sopracitati, ribadisco quanto già precedentemente detto in ordine alla presenza di omissis negli uffici Comunali. E' palese il rapporto di amicizia tra omissis ed omissis, tra omissis e omissis, nonché gli ovvi rapporti con la sorella omissis."*

Tornando alla vicenda dell'immobile comunale, essa ha una risalenza contrattuale al 2017, quando veniva sottoscritta la locazione con opzione d'acquisto
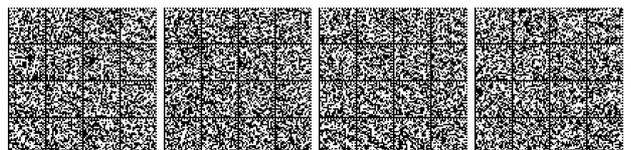
tra il Comune di Rende, rappresentato dal Dirigente del Settore Bilancio *omissis*, e la *omissis*, rappresentata da *omissis*, padre di *omissis*. Nel predetto contratto, il canone di locazione annuo era stato stabilito in € 92.400,00 con rate mensili di €7.700,00 ciascuna e gli interventi, già computati in € 147.644,00, *"potranno essere scomputati nella misura di € 2.050,061 mensili per l'intera durata della locazione. In caso di esercizio dell'opzione di acquisto da parte del conduttore, il valore residuale del costo di adeguamento degli impianti, sarà detratto dal prezzo di vendita periziato"*.

Detta opzione, esercitata una prima volta, è stata rinnovata nel febbraio 2019 e, con successiva relazione estimativa, il Settore Lavori Pubblici indicava in € **2.865.000,00** il più probabile valore di mercato del cespite nonchè, con separata perizia, in € 120.000,00 il canone di locazione. I predetti elaborati risultano sottoscritti dal Tecnico Comunale *omissis* e dal Dirigente dei Lavori Pubblici *omissis*.

Nello stesso periodo (luglio 2019) l'Ufficio Patrimonio dell'Ente comunicava alla *omissis* che da una verifica contabile la società non risultava in regola con i versamenti dei canoni per complessivi € 101.606,39, invitando il *omissis* a concordare un piano di rientro ed a predisporre offerta di richiesta di acquisto, come da volontà espressa in febbraio 2019.

Senonchè, con nuova relazione estimativa del 17 aprile 2020, a firma dell'Ing. *omissis* in qualità di Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, veniva

attribuito all'immobile in questione il valore di € 1.686.000,00 **con un decremento quindi, in soli 9 mesi rispetto alla precedente valutazione, di € 1.179.000,00.**

Con deliberazione del 16 ottobre 2020, la Giunta Comunale approvava la proposta a firma del Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo *omissis* e del Dirigente del Settore Legale *omissis* avente ad oggetto l'autorizzazione alla vendita a seguito della conferma da parte della *omissis* della volontà di acquistare al prezzo corrispondente al nuovo valore indicato dall'Ente, ma detraendo le spese sopportate per lavori di manutenzione straordinaria. Pertanto, con la deliberazione in questione, la Giunta Comunale, aderendo *in toto* alla proposta avanzata dalla parte privata per il tramite del suo legale, ha accettato la somma di € 1.450.000,00, approvando, con successiva deliberazione, anche la modalità di acquisto tramite contratto di leasing finanziario.

Di qui l'atto di compravendita tra il Comune di Rende rappresentato dall' *omissis* e la società *omissis* che cederà in locazione finanziaria l'immobile alla *omissis* sua cliente.

Nell'atto pubblico inoltre, sebbene non si rinvenga nel contratto di locazione alcun riferimento a tale previsione, né vi sia stata alcuna quantificazione economica operata dall'Ente per il riconoscimento di un tale diritto, viene specificato che la parte venditrice *"concede l'uso di Piazza Matteotti e Piazza Falcone e Borsellino per parcheggi a servizio dell'attività commerciale nel rispetto dei parametri stabiliti...."* e *"essendo stato il prezzo interamente regolato dalla società acquirente, l'Ente*
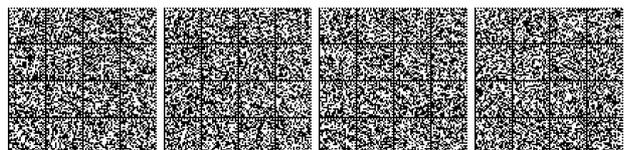
venditore, in persona di chi sopra (omissis) dichiara di null'altro avere a pretendere in dipendenza del presente atto".

Null'altro avere a pretendere. Eppure, sulla base di calcoli effettuati dalla Commissione d'accesso, tra i canoni di locazione corrisposti e quelli che l'Ente avrebbe dovuto incassare **residuava un importo pari ad € 107.089,78.**

Inoltre, la Commissione d'accesso ha richiesto il più probabile valore di mercato dell'unità immobiliare venduta all'Agenzia delle Entrate di Cosenza, la quale, a seguito di valutazione tecnico estimativa, ha affermato che *"il più probabile valore in regime di libero mercato riferito all'anno 2021 dell'unità immobiliare censita al Comune di Rende al foglio 38 p.lla 687 sub 29, stimato con procedimento comparativo diretto, è **pari in cifra tonda a € 2.215.000,00**".*

Rispetto al prezzo di compravendita pari ad € 1.450.000,00 risulta dunque un minor incasso pari ad € 765.000,00 e, sommando il mancato introito dei canoni di locazione per € 107.089,78, risulta un danno erariale arrecato alle casse comunali pari ad € 872.089,78.

In occasione dell'audizione dell' *omissis* che, in qualità di Dirigente del Settore Tecnico Manutentivo, risulta firmatario della valutazione tecnico estimativa dell'immobile comunale venduto alla *omissis*, nonché firmatario delle proposte di deliberazione e sottoscrittore dell'atto di vendita, questi ha avuto modo di rimarcare il pieno coinvolgimento del livello politico e di quello tecnico nell'operazione: "*La Giunta ha avuto un ruolo attivo nel momento in cui ha deciso di*
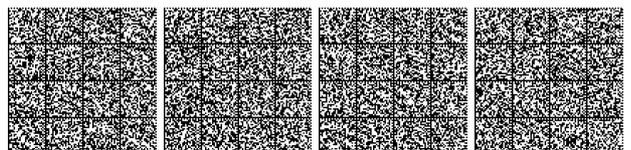
vendere l'immobile (autorizzazione alla vendita) ed ha avuto un ruolo fondamentale nell'adottare tale decisione. Le proposte di delibera sono state sempre preconcordate tra il dirigente comunale e la giunta, in particolare con il Sindaco e l'assessore al bilancio, omissis."

Una "collegialità" decisoria che il dirigente comunale tiene a sottolineare anche successivamente e per iscritto affermando, con più specifico riferimento al Sindaco *omissis*, che "*lo scrivente su esplicita richiesta del Sindaco…ha redatto nel mese di aprile 2020 una perizia tecnica estimativa per la determinazione del valore di mercato del suddetto immobile…*"; il Sindaco *omissis* era inoltre a conoscenza della forte situazione debitoria ascrivibile al *omissis* atteso che, per come affermato sempre da *omissis "nel mese di luglio 2020 è stata redatta una nota riservata per il Sindaco nella quale sono state evidenziate le modalità con cui si è arrivato alla stima del suddetto valore di mercato, sono state rilevate le criticità inerenti i canoni non versati dalla omissis, sono state esplicitate le motivazioni ostative per l'accettazione di una proposta della suddetta società inerente un prezzo d'acquisto inferiore a quello stabilito dal competente settore comunale".*

La vendita dei locali commerciali in favore della *omissis* costituisce un plastico esempio di non corretto esercizio delle proprie funzioni da parte dei dirigenti comunali e degli organi elettivi.

In particolare, la non corretta modalità di messa a reddito del patrimonio comunale, che si è tradotta in un evidente nocumento per l'Amministrazione con conseguente indebito arricchimento di soggetti privati a discapito della collettività, è
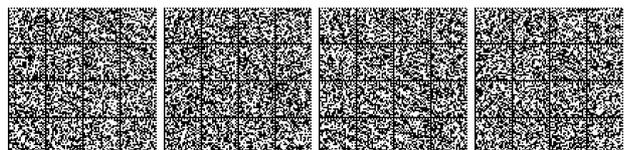
avvenuta tramite: la rimodulazione, più volte, del prezzo di vendita; la reiterata revisione dei canoni dovuti per la locazione; la vendita in favore della società *omissis* anziché al titolare del contratto di locazione; il riconoscimento di un diritto in favore della parte privata, non previsto dal contratto di locazione, tramite la concessione nell'atto di vendita dell'uso di Piazza Matteotti e Piazza Falcone e Borsellino per parcheggi a servizio dell'attività commerciale; lo scomputo per ben due volte dei lavori autorizzati, peraltro eseguiti senza alcun controllo antimafia sulle imprese incaricate; la mancata verifica delle lavorazioni eseguite e la mancata disamina delle fatture presentate; la mancata adozione del provvedimento di decadenza del locatario per mancato adempimento degli obblighi contrattuali quale, ad esempio, la mancata costituzione della polizza fideiussoria a garanzia dei canoni locatizi.

La Commissione d'accesso riconosce pertanto nell'operazione **un esempio di** ***mala gestio*** **del patrimonio pubblico tramite la quale si è finiti con il favorire la** *omissis*, **con socia** *omissis*, **compagna di** *omissis*, **l'imprenditore fratello del vicesindaco destinatario di misura cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa che, sulla base delle risultanze dell'operazione** ***Reset*****, è asservito al gruppo di criminalità organizzata dei c.d. "italiani".**

La stessa Commissione d'accesso, del resto, ha potuto riscontrare come, più in generale, la **gestione del patrimonio immobiliare** del Comune di Rende non risulti

rispondente ai principi di economicità e buona amministrazione, di cui all'art.97 della Costituzione. In particolare l'Amministrazione Comunale, nell'esercizio della funzione di indirizzo di cui è titolare, non risulta aver adottato direttive e atti di indirizzo nei confronti delle strutture amministrative per la realizzazione dell'obiettivo prioritario della vendita dei beni del patrimonio disponibile dell'ente locale, ovvero, in mancanza o nelle more della sua realizzazione, la valorizzazione attraverso la loro messa a reddito da locazione o mediante l'effettiva destinazione al perseguimento di finalità sociali, pregiudicando in tal modo la possibilità per l'Ente di ricavare dall'impiego di tali beni le utilità che essi sono in grado di generare.

Solo nell'anno 2021 risulta approvato il piano di valorizzazione e alienazione dei beni patrimoniali e solo nel maggio del 2022 l'Ente ha provveduto a costituire, per soli 6 mesi, un'apposita posizione organizzativa in grado di gestire il servizio. L' *omissis*, il funzionario prepostovi ed al quale alla scadenza dei sei mesi non è stato prorogato l'incarico, ha fornito un impietoso quadro della situazione inerente le unità residenziali evidenziando *"la presenza di soggetti che occupano gli immobili sine titulo, ovvero con contratti scaduti da molti anni e con morosità per canoni non corrisposti all'Ente*". Analoga criticità viene segnalata, poi, relativamente agli immobili con destinazione sociale e commerciale, la maggior parte dei quali viene descritta in *"disuso o inagibile"*.

L'Organismo d'indagine osserva che la posizione di vertice rivestita dal Sindaco (articolo 50, comma 2 del TUEELL), impone un obbligo generale di conoscenza delle questioni più rilevanti e di intervento, volti ad evitare

comportamenti persistentemente inerti nell'avvio e nella prosecuzione di azioni dirette alla riscossione coattiva dei crediti derivanti dai canoni di locazione non riscossi; diversamente, ciò potrebbe cagionare per l'ente locale non solo la perdita effettiva e irreversibile dei crediti medesimi (per intervenuta prescrizione), ma anche la perdita di *chances* di conseguire l'effettivo soddisfacimento dei crediti vantati.

Tutto ciò soprattutto se, come fondatamente osservato dalla Commissione d'indagine, la non corretta gestione del patrimonio immobiliare consente a soggetti con pregiudizi di polizia di ottenere indebiti arricchimenti a scapito della collettività.

Una situazione del genere è stata riscontrata dalla Commissione nel caso **dell'affidamento del chiosco bar della scuola De Coubertin** alla società *omissis* il quale, dalla stipula della locazione risalente al 29 maggio 2018, risulta aver versato solo € 300 a titolo di deposito cauzionale, omettendo di effettuare i pagamenti dovuti a titolo di canone contrattuale stabilito in € 1.500,00: il tutto senza che l'Ente si attivasse per la risoluzione del contratto per come previsto dall'art 17 della convenzione.

omissis, che è anche titolare di una pizzeria e di una sala scommesse sempre a Rende, è pregiudicato, tra l'altro, per usura in concorso con *omissis*, a sua volta gravato da diversi precedenti penali e di polizia per reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, reati contro

la persona, contro il patrimonio e in materia di armi. Lo stesso *omissis*, a suo tempo, è stato controllato, tra gli altri, con soggetti del calibro di *omissis* e *omissis* della cosca di 'ndrangheta "*Chirillo*" di Paterno Calabro.

Ebbene, *omissis* è vicino all'attuale amministrazione comunale di Rende, ed in particolare al Sindaco *omissis*, circostanza riscontrata dalla Commissione d'indagine attraverso le *c.d. "fonti aperte" - social network Facebook* e documentata nella relazione conclusiva, riportando le immagini "postate" sui profili Facebook.

Altro caso di evidente contrasto tra i principi di buona amministrazione ed imparzialità e concreta azione amministrativa portata avanti dal Comune di Rende, è quella relativa **all'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta.**

L'Ente ha intrattenuto due rapporti di concessione di servizi con l'impresa *omissis* con attuale sede a *omissis*, di cui uno relativo alla fornitura di pensiline attrezzate per attesa autobus e l'altro inerente il servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari.

Con specifico riferimento agli impianti pubblicitari, il Comune di Rende ha sottoscritto, in data 6 novembre 2009, contratto per la durata di anni 9 a fronte di un canone annuo pari ad € 90.510,00, prevedendo all'art. 13 che " *il presente contratto*
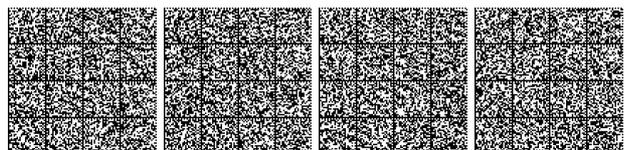
non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità, ai sensi del D.LGS 163/06. E' fatto divieto di concedere in subappalto anche una sola delle prestazioni di cui al capitolato speciale d'appalto, pena la risoluzione del presente contratto".

In data 15 novembre 2017 il Comune ha poi sottoscritto con la società *omissis* un atto transattivo concedendo una proroga di tre anni e prevedendo: *"la presente proroga è unica ed esclusiva stabilendo le parti....che alla scadenza nessun'altra proroga potrà essere concessa, ritenendo quindi terminato alla data del 31.12.2021 il contratto allo stato in essere".*

Senonchè, in data 30.05.2018 il Dirigente comunale *omissis* richiedeva alla *omissis* chiarimenti in merito ad alcune segnalazioni ricevute anche da parte di studi legali, che rappresentavano *"l'impossibilità di alcuni operatori economici del territorio rendese di accedere alle affissioni sugli impianti pubblicitari di formato 6x3 e 4x3 affidati alla vostra società, poiché gestiti, a loro dire, da una diversa concessionaria, la omissis completamente estranea e sconosciuta allo scrivente ed al Comune di Rende"*; venivano quindi richiesti chiarimenti in merito *"ai rapporti economici, commerciali e societari che legano la vostra società con la omissis atteso che il subappalto è espressamente vietato dalla vigente concessione e ciò determinerebbe la immediata revoca della concessione in essere".*

L'improduttività di tale interlocutoria istruttoria, induceva il *omissis* a comunicare al Dirigente del Settore Territorio e Ambiente ed al Segretario Generale che, a quel punto, la convenzione fosse da ritenere scaduta.
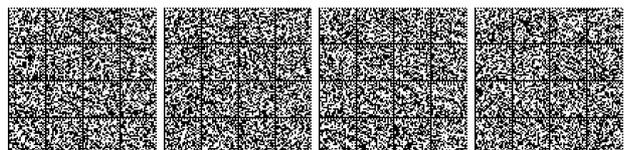
Ma nonostante la transazione andasse considerata priva di effetti, il Comune di Rende non poneva in essere alcuna iniziativa finalizzata ad ottenere la rimozione degli impianti pubblicitari per violazione della clausola contrattuale di divieto del subappalto, tollerando di fatto l'utilizzo senza titolo degli impianti da parte di un'impresa terza, estranea a qualsiasi rapporto con la P.A. e nei confronti della quale alcuna attività di controllo e vigilanza veniva esercitata.

A questo punto la Commissione d'accesso approfondisce, opportunamente, chi ci sia dietro le due società d'affissione coinvolte.

La società *omissis* è riferibile a *omissis*. Dalle indagini confluite nella nota operazione "*Rinascita-Scott*" coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, emerge che l'affiliato al *locale* di 'ndrangheta di Limbadi *omissis* si era interessato per il recupero di un credito proprio della *omissis*, maturato in occasione della campagna elettorale per le consultazioni del 2014. Inoltre, lo stesso *omissis*, in occasione di un servizio di osservazione, è stato visto in compagnia del *omissis* e di altro affiliato al *locale* di 'ndrangheta di Limbadi, *omissis*. E' stato poi riscontrato che il revisore legale dell'azienda, *omissis*, il quale è stato, sino all'anno 2021, sindaco supplente di due società lametine, "*omissis* e *omissis*, entrambe destinatarie di provvedimento interdittiva antimafia.

La titolarità della società *omissis*, **illegittima subappaltatrice del servizio** da parte della *omissis*, è invece riconducibile a quello *omissis*, già richiamato quale coindagato nell'ambito della ***operazione Coffe Break*** unitamente a *omissis*, concessionario dello stadio Marco Lorenzon e sostenitore del Sindaco *omissis* nelle consultazioni amministrative del 2019, ed a *omissis*, attivissimo sostenitore anch'egli del Sindaco ed imprenditore legato all'organizzazione criminale facente capo al boss *omissis*.

Il profilo criminale dello *omissis* è riassunto nell'informazione antimafia interdittiva che ha colpito una società di cui è titolare la sorella, ma che è a lui riconducibile: in essa, tra l'altro, viene riportato che *omissis*, condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, è stato poi assolto in secondo grado, ma nel corpo delle motivazioni di quest'ultima pronuncia giudiziaria emerge che vi sono stati contatti del predetto con "*appartenenti al sodalizio mafioso di riferimento, ovvero gli STUMMO-VALENTE, referenti su Scalea del clan MUTO di Cetraro*", contatti finalizzati proprio ad avere un sostegno per l'attività imprenditoriale svolta nel settore delle affissioni. Si trattava delle imprese *omissis* *e* *omissis*.

Al fine di accertare con quale impresa le aziende operanti nel territorio di Rende intrattengano oggi rapporti per la gestione degli spazi pubblicitari, la Commissione d'accesso ha proceduto all'audizione dei rappresentanti delle società *omissis* e *omissis*, fruitrici del servizio.
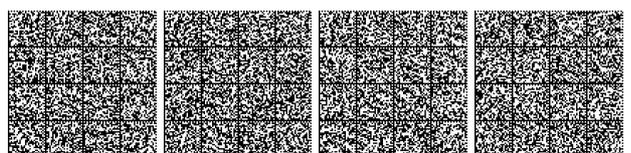
Il primo ha riferito di essersi interfacciato con la *omissis* con sede in *omissis*, a sua volta in rapporti con la *omissis che gestisce la cartellonistica nel Comune di Rende*" e che è quella che ha fatturato il servizio ed ha ricevuto il pagamento. Ha inoltre precisato che gli spazi di affissione, in ogni caso, riportano il logo *omissis*.

Analoga situazione è emersa dall'audizione del legale rappresentante della *omissis*.

In base a quanto emerge dalla documentazione fornita dagli operatori economici sentiti dalla Commissione d'accesso, la gestione degli impianti pubblicitari nel Comune di Rende viene dunque attualmente esercitata dalla *omissis*.

A conferma di quanto riferito dagli imprenditori auditi, vi sono i riscontri effettuati sul sito della *omissis*, dal quale è emerso che la società in questione gestisce numerosi spazi pubblicitari nel Comune di Rende, coincidenti con quelli affidati alla *omissis*, come si evince dal logo presente sugli impianti pubblicitari.

Ed il legale rappresentante della *omissis* risulta essere lo stesso della *omissis* ossia *omissis*.

Dunque, l'atteggiamento omissivo dell'Amministrazione rispetto ai propri compiti di vigilanza e controllo e di cura degli interessi della stessa, ha consentito la permanenza della *omissis* negli spazi pubblicitari a convenzione scaduta
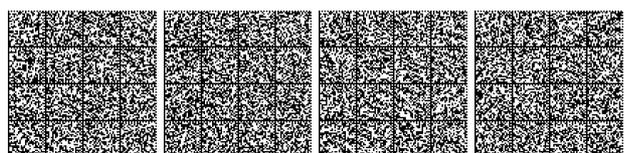
(5.11.2018), nonchè l'utilizzo senza titolo dei predetti spazi dalla *omissis* prima, e dalla *omissis* dopo. Di contro, è l'intera cittadinanza ad aver subito un evidente disservizio oltre che i danni patrimoniali dei mancati introiti.

A tal ultimo proposito, l'audizione anche del Comandante della Polizia Municipale e le dichiarazioni raccolte dal Segretario Comunale, in base alle quali la società *omissis* risulta estranea a qualsiasi rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale, hanno confermato alla Commissione d'accesso il sostanziale, mancato esercizio del potere di controllo e vigilanza da parte del Comune di Rende che ha finito con **l'avvantaggiare la palesemente illegale gestione del servizio da parte di soggetto ufficialmente estraneo ai rapporti con la p. a. e molto vicino ad ambienti della criminalità organizzata.**

Altro esempio di non corretta gestione del patrimonio immobiliare che ha consentito a soggetti con pregiudizi di polizia di ottenere indebiti arricchimenti a scapito della collettività, è quello acclarato dalla Commissione d'accesso relativamente all'affidamento della **gestione del parco acquatico sportivo Santa Chiara**. Affidataria della gestione temporanea della struttura comunale è la *omissis*, legale rappresentante della società *omissis*, con previsione del versamento di un canone annuo di € 10.000,00, **mai corrisposto**: e la ragione del mancato pagamento anche qui viene indicata dal Comune (così come avvenuto per il Palazzetto dello Sport, per lo stadio Marco Lorenzon e per i locali di Piazza Matteotti) nei lavori che il
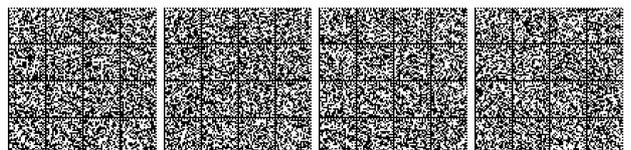
concessionario avrebbe eseguito e per i quali è stato chiesto lo scomputo. Ma il danno per l'Ente è soprattutto da rinvenirsi nel lucro cessante, dovuto al mancato percepimento di possibili proventi.

In particolare, il guadagno che l'Ente avrebbe potuto ottenere tramite una più oculata gestione dei propri beni, deriva dagli emolumenti corrisposti dalla società *omissis* per l'utilizzo degli spazi comunali destinati allo svolgimento di prove concorsuali. Infatti, il relativo elenco fornito alla Commissione dalla stessa società e riguardante il biennio 2021-2022, fa emergere la corresponsione di €1.650.299,04 per le prove espletate presso il Palazzetto dello Sport di Rende e il Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, somma rilevantissima incamerata pressochè in toto dai gestori degli impianti comunali.

E' da aggiungere che persona convivente dell'affidataria della gestione della struttura Parco Acquatico Santa Chiara è *omissis*, pregiudicato e fratello di *omissis*, a suo tempo arrestato dal R.O.S. Sezione Anticrimine di Catanzaro per "*usura in concorso*", unitamente ad altre 14 persone, tra le quali i già richiamati capi clan di 'ndrangheta *omissis* e *omissis*.

L'attenzione della Commissione si è poi soffermata sulla *omissis* , società multiservizi *in house* del comune di Rende (unico socio), avente come oggetto
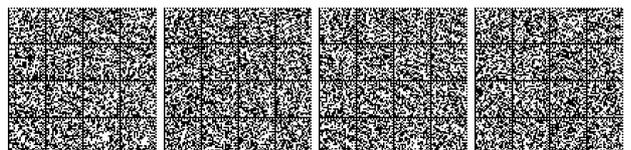
sociale la *produzione di beni e l'erogazione di servizi ed attività agli stessi connesse e/o complementari, strumentale all'ente o agli enti partecipanti.*

Dei 156 lavoratori, ben 52 presentano precedenti di polizia/pubblica sicurezza e, di questi, sei sono connotati –direttamente o familiarmente- da pregiudizi sintomatici di connessioni o profili di contiguità con contesti di criminalità organizzata.

Tra di essi proprio **il già citato capo cosca** *omissis*, condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro e sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s.; quindi *omissis*, il cui padre, *omissis*, ha numerosi pregiudizi anche per associazione per delinquere di stampo mafioso; *omissis*, più volte sorvegliato speciale di p.s. ed arrestato per associazione per delinquere di stampo mafioso; *omissis*, già sorvegliato speciale di p.s. ed arrestato per associazione per delinquere di stampo mafioso; *omissis*, già sorvegliato speciale di p.s. e denunciato per traffico di sostanze stupefacenti; *omissis*, proposto per la sorveglianza speciale di p.s. ed arrestato per detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Essi risultano tutti assunti a tempo indeterminato dal 29.09.2008.

Ed a proposito di rapporti di personale operante presso il Comune o società *in house* con la criminalità organizzata, la Commissione d'accesso fa anche riferimento

al caso di *omissis*, moglie di *omissis*, elemento di vertice della clan *PINO-SENA* -oggi *LANZINO-PATITUCCI-*, condannato alla pena dell'ergastolo per plurimi episodi omicidiari. Il *omissis*, pur se detenuto da diversi anni fuori regione, risulta riscuotere ancora ampio consenso negli ambienti criminali del capoluogo cosentino.

La *omissis* svolge attività lavorativa presso gli uffici demografici del Comune di Rende in attuazione di progetti finanziati dalla Regione Calabria, attualmente indicati come "Percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale" (cc.dd. TIS): **ella è citata nell'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito del più volte richiamato procedimento denominato "*Reset*".**

Nell'ambito dell'ampia attività captativa emerge, infatti, che *omissis*, reggente sino al 2019 proprio delle cosca *Lanzino-Ruà-Patitucci*, nel discutere con *omissis* della richiesta estorsiva subita da *omissis*, imprenditore arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa e fratello del Vicesindaco, avesse indicato proprio la donna tra i soggetti ai quali l'imprenditore si sarebbe dovuto rivolgere.

L'Organismo d'indagine ritiene la presenza di *omissis*, all'interno degli Uffici comunali, in particolare all'interno del delicato settore degli Uffici demografici, un importante riferimento per le cosche locali.

La Commissione d'accesso ha inoltre acquisito un'articolata ed esaustiva relazione sul **Piano Strutturale Comunale**, attualmente all'attenzione del Consiglio, da parte del dipendente comunale *omissis*. Il documento riporta: le identità complete di tutti i soggetti beneficiari delle variazioni urbanistiche con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati catastali, delle superfici e dei volumi oggetto di variazione; la presenza, tra i soggetti privati beneficiari di variazioni urbanistiche, di persone fisiche legate da vincoli di parentela e/o affinità ai componenti della Giunta (Sindaco compreso) e del Consiglio Comunale, nonché la presenza di persone giuridiche o soggetti economici riconducibili ai componenti della Giunta (Sindaco compreso) e del Consiglio Comunale; con riferimento agli standards urbanistici, la rilevanza dell'impatto ambientale sul territorio oggetto di variazioni al PRG determinato dal nuovo carico urbanistico previsto dal Piano Strutturale Comunale.

La relazione, consegnata in data 10 gennaio 2023, ha fatto emergere la sussitenza di elevati interessi da parte dell'imprenditoria privata all'approvazione del nuovo strumento urbanistico, stimati in circa un miliardo di euro, con favorevoli ricadute anche su componenti del Consiglio e della Giunta comunale.

Tra gli indubbi beneficiari dell'approvazione del nuovo strumento urbanistico risulta esservi la società riconducibile al costruttore *omissis*, tra l'altro, imputato negli anni '90 per concorso in omicidio in danno di *omissis* commesso allo scopo di favorire l'associazione per delinquere di tipo mafioso allora dominante (*assolto perché il*

reato è estinto per prescrizione con sentenza n.4/2009 Reg. Sent. n.12/08/RGASR, n.183/1993 RGNR della Corte d'Assise di Appello di Reggio Calabria).

La Commissione di accesso ha inoltre acquisito ulteriore relazione dal dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tecnologiche del Comune di Rende, *omissis*, relativamente allo stato della **riscossione dei tributi comunali.**

Nella relazione tecnica rassegnata è attestata, per un Comune che è in costanza di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, una **situazione relativa alla riscossione coattiva delle entrate tributarie con un'imponente massa residua, pari ad euro 42.667.606,67.**

A fronte di ciò, è stato possibile verificare, nelle pagine che precedono, quale lassismo o azione contraria agli interessi patrimoniali dell'Ente abbia caratterizzato le scelte politiche e gestionali dei relativi responsabili.

Non stupisce, di conseguenza, quanto emerge da altra relazione rassegnata alla Commissione d'accesso: quella curata dal Segretario Generale dell'Ente relativamente a ***pendenze tributarie a carico sia di taluni attuali amministratori sia di ex amministratori dell'Ente****, per un totale di ben* ***19****.*

Di particolare rilievo quelle dell'assessore in carica *omissis*, debitore per un importo pari a **€ 27.633,00** relativo a ICI, IMU, TARSU e TARI. Di dimensioni ancor più clamorose il debito attribuito ad *omissis*,
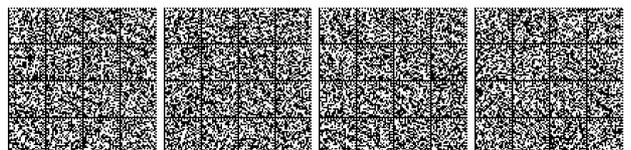
consigliere comunale in carica, per un importo pari a **€ 60.412,00** relativo a IMU degli anni 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, TARI degli anni 2013, 2014, 2019, 2020, 2021, Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) degli anni 2016 e 2018/2019 e CUP degli anni 2020 e 2021. Altro consigliere comunale in carica con significativa esposizione debitoria è *omissis*, per un importo pari a **€ 12.825,00** relativo a IMU degli anni 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Quindi altro assessore e Sindaco f.f. durante il periodo di interdizione del Sindaco *omissis*, *omissis*, debitore per un importo pari a **€ 3.164,00** relativo a IMU degli anni 2017, 2018 e 2019. Ancora *omissis*, già consigliere comunale e, da ultimo, assessore dimissionario, debitore per un importo pari a **€ 1.362,00** relativo a IMU.

A fronte di ciò, lo stesso Segretario Generale relazionante dichiara che, sino alla richiesta della Commissione d'indagine "*..non si era a conoscenza della sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di consiglieri ed assessori*": di conseguenza, non era mai stata impiantata la inevitabile, conseguente procedura per la contestazione della condizione di incompatibilità con le cariche pubbliche rivestite.

La Commissione d'accesso ha quindi illustrato le principali risultanze dell'indagine svolta in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 18 aprile 2023, con la partecipazione del Procuratore della

Repubblica di Cosenza e del Procuratore della Repubblica Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, competenti per territorio.

Nel corso dell'incontro entrambi i magistrati hanno rimarcato il grado di radicamento della criminalità organizzata nel territorio di Rende, sottolineando come le vicende illustrate negli atti giudiziari di rispettiva emanazione e dalla Commissione d'accesso siano rivelativi della pervasività delle cosche e della loro capacità di penetrazione nell'Istituzione locale.

In particolare, **il Procuratore della Repubblica di Cosenza** ha sottolineato come il lavoro della Commissione d'accesso si sia sviluppato sul tracciato di due segmenti.

Il primo è stato incentrato sulle risultanze dell'attività giudiziaria che hanno riguardato l'Amministrazione comunale nelle sue componenti politica e gestionale; il secondo è quello che è emerso dal lavoro, qualificato e conducente, svolto dalla Commissione d'indagine, rivelativo delle ricadute sull'attività amministrativa dell'Ente.

Ed il primo segmento ha portato all'emersione di circostanze di tale solidità fattuale che, ai fini giuridici che qui impegnano, consentono di prescindere dalla valutazione che ne farà il giudice in termini di riconoscimento o meno della soggettiva responsabilità penale. A titolo d'esempio, il magistrato ha richiamato il caso del soggetto, gestore di fatto di attività imprenditoriali e di beni riconducibili al clan MUTO di Cetraro, che chiede al Sindaco di intervenire sul Rettore dell'Università della Calabria per contrastare un procedimento di recupero coattivo

di locali di proprietà dell'Ateneo che lui utilizzava per lo svolgimento di attività commerciali.

Un caso, infatti, che ha assunto una valenza esemplificativa per lo stridente contrasto tra l'atteggiamento del Rettore che, con responsabilità istituzionale, si era rivolto alla Procura per favorire il ritorno di un pubblico bene nella disponibilità della pubblica Istituzione, e la postura di ostacolo frapposta dall'Amministrazione comunale, che ha finito col favorire un soggetto privo di qualsivoglia legittimazione e che il Procuratore ha definito "*esponente di spicco della struttura economico-mafiosa del clan Muto*": una situazione, ha concluso il Procuratore, che per l'intera magistratura cosentina è motivo di profonda preoccupazione, perché dimostrativa della presenza, anche nel circondario, della pericolosissima cosca del Tirreno, con grande capacità di permeazione.

Il suo parere è stato pertanto per la sussistenza di tutti i presupposti previsti normativamente per proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di Rende, favorendo così un adeguato periodo di gestione commissariale che consentirà la "decantazione" delle gravi problematiche gestionali emerse.

Il Procuratore Distrettuale Aggiunto, sulla scia di quanto dichiarato dal Procuratore Ordinario, ha espresso anche da parte sua l'apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione d'indagine, capace di correlare minuziosamente molteplici aspetti di opacità ed anomalia amministrativa dell'Ente locale con le relazioni emerse in sede giudiziaria tra amministratori ed indagati, tra i quali alcuni degli stessi amministratori.
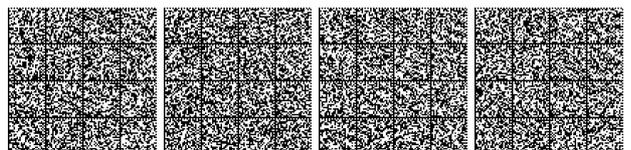
Anch'egli ha condiviso la considerazione in base alla quale gli elementi di fatto emersi dalle indagini sono da configurarsi come dati storici incontrovertibili, tanto da poter prescindere, nel contesto che qui interessa, dal riconoscimento di responsabilità da parte del giudice penale.

Gli stessi elementi di fatto testimoniano un atteggiamento cedevole, arrendevole dell'Amministrazione comunale rispetto agli interessi ed ai benefici conseguiti da soggetti legati alla criminalità organizzata, anch'essi oggettivamente delineati ed addirittura pecuniariamente quantificati sul piano economico-patrimoniale; atteggiamento che ha trovato sponda nella noncuranza della stessa Amministrazione verso i pubblici interessi che istituzionalmente sarebbe chiamata a perseguire.

L'indagine amministrativa, ha ricordato il Procuratore Distrettuale Aggiunto, si è sviluppata partendo da un patrimonio conoscitivo, assunto in sede giudiziaria, di portata molto rilevante soprattutto in chiave preventiva: la contestazione penale del sostegno politico/elettorale di alcuni amministratori da parte della criminalità organizzata, il permanere della misura cautelare per uno di essi, le numerose intercettazioni, sono tutti elementi che certificano i rapporti con la criminalità organizzata da parte di esponenti di organi elettivi del Comune di Rende.

Se, ha sottolineato il magistrato, ci si interroga sull'esistenza o meno, in seno all'Amministrazione comunale rendese, di anticorpi sufficienti a far fronte alle pressioni imprenditoriali-mafiose, le risultanze giudiziarie così come quelle discendenti dalle verifiche amministrative sentenziano negativamente, disvelando

non solo mollezza amministrativa, ma intenzionale disattenzione verso la doverosa cura dei pubblici interessi, a causa di un evidente condizionamento gravemente lesivo dei principi di imparzialità, buon andamento ed anche di quello della economicità.

Ciò porta, ha concluso il Procuratore, a rendere l'intervento statuale di rigore ineluttabile.

Un orientamento favorevole all'adozione di un provvedimento dissolutorio del Consiglio comunale è stato espresso da tutti i partecipanti al Comitato, con l'astensione del solo Sindaco del Capoluogo; i vertici delle Forze di polizia, in particolare, hanno rimarcato come nell'ampia disamina delle risultanze dell'indagine si ritrovi una conferma di quanto già traspariva dalle risultanze dell'operazione *Reset* che avevano condotto alla proposta di accesso al Comune, nonché come emerga una chiara contaminazione mafiosa che coinvolge l'Amministrazione comunale nel suo complesso, vuoi nella componente gestionale, vuoi soprattutto in quella politica, tanto che alcuni amministratori comunali sono risultati coindagati per scambio elettorale politico-mafioso o con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Il solo Sindaco del Capoluogo si è astenuto dall'esprimere un parere ritenendo a suo avviso indispensabile, a tal fine, conoscere approfonditamente gli atti contenenti le risultanze dell'indagine.
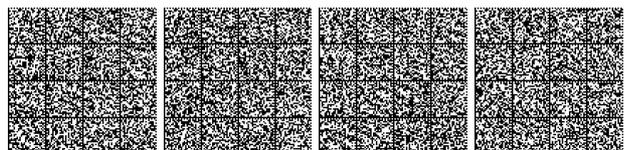
Sulla base di queste premesse, le considerazioni conclusive non possono che partire dal rilevante numero di *affari* sui quali è stata fondata l'intesa politico-mafiosa disvelata dall'operazione "*Reset*", consentendo di inquadrare adeguatamente il contesto nel quale si sono inserite le vicende amministrative sopra descritte, che rappresentano lo sbocco finale di siffatta intesa, in termini gestionali e di destinazione distorta delle risorse pubbliche.

Si ritiene opportuno, a tal proposito, richiamare, tra i tanti casi riportati, quelli di maggiore significatività in relazione al criterio della *concretezza* prescritto dalla norma.

Risponde pienamente ad esso, in quanto acclaratane la realtà storica, il rapporto di amicizia e cointeressenza affaristica del Sindaco *omissis* con l'imprenditore referente della criminalità organizzata locale *omissis*, entrambi soci della *omissis*, operante nel settore edile ed a loro ancora riconducibile nonostante la successiva cessione delle quote ai rispettivi figli, operazione considerata fittizia dagli inquirenti.

Analoga rispondenza al criterio della *concretezza* ha la vicenda dell'appalto per la gestione del *palazzetto dello sport*, e la condotta dell'Amministrazione comunale, nella sua componente politica come in quella gestionale, tesa a piegare il relativo procedimento al conseguimento del risultato –come da accordi pre-elettorali- dell'aggiudicazione a "*persona pulita*", ma vicina ai gruppi mafiosi del territorio.
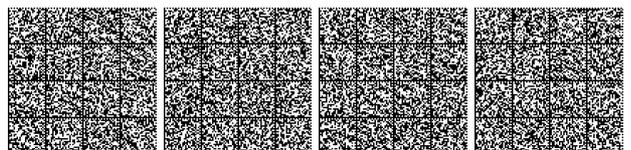
E' elemento concreto in quanto riscontrato che la "*persona pulita*" in questione è cugino di secondo grado del capo cosca *omissis*; questi, peraltro, compare nell'organico della società *omissis* *in house* del Comune di Rende, presso i cui Uffici demografici svolge peraltro la propria attività lavorativa la moglie di *omissis*, elemento di vertice della clan *Pino-Sena,* oggi *Lanzino-Patitucci.*

Soddisfa ancora il parametro della *concretezza* il forte sostegno elettorale offerto al Sindaco *omissis* da soggetto inserito nel clan di 'ndrangheta degli "zingari", così come quello assicuratogli da altro soggetto considerato il gestore di fatto di alcune attività imprenditoriali oltreché di beni immobili e mobili riconducibili ad altra cosca, con sinallagma perfezionato da promessa di assunzione del primo e di intermediazione in sede istituzionale per favorire il prosieguo dell'occupazione abusiva di pubblici immobili da parte del secondo.

E', ancora, storicamente acclarata la svendita di immobile comunale ad un prezzo che, comparato con il più probabile valore di mercato, ha comportato un danno finanziario per l'Ente di circa ottocentomila euro: il tutto nell'interesse di un'impresa il cui socio è compagna convivente di imprenditore fratello del vicesindaco del Comune di Rende, asservito alla criminalità organizzata e destinatario di informazione antimafia interdittiva.

E' un altrettanto puntuale riscontro fattuale quello della postura omissiva assunta dall'Amministrazione comunale nel vigilare sul servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta, favorendo così l'utilizzo senza titolo degli impianti da parte di un'impresa terza, riconducibile a soggetto che

aveva avuto il sostegno, proprio nella specifica attività, dei gruppi di criminalità organizzata dell'alto Tirreno cosentino.

Tutti elementi che presentano una loro coerenza d'insieme e che non offrono margini di interferenza interpretativa, anche perché sorretti, alla base, da un'operazione investigativa antimafia di grande portata, sfociata in un procedimento penale.

Infatti, se è plausibile il condizionamento di amministratori e dirigenti pur quando il valore indiziario dei dati raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale, si ritiene che tale soglia di plausibilità sia ampiamente superata quando dati indiziari tanto numerosi e rilevanti vengono acquisiti all'indomani di un'azione penale fondata su elementi di significatività tale da richiedere anche misure cautelari personali.

Si sono così concretizzati con amplissimo margine di fondatezza i due presupposti – cardine che conducono alla valutazione di sussistenza delle condizioni per lo scioglimento dell'Organo elettivo:

- è accertata la diffusione sul territorio della criminalità organizzata;
- è verificata la precarietà della funzionalità dell'Ente in conseguenza del condizionamento criminale.

Tutto ciò rende pregiudizievole, per i legittimi interessi della comunità rendese, il permanere alla sua guida degli Organi elettivi.

Soprattutto considerando che per uno di essi in particolare –il Sindaco- il voto democratico è risultato contaminato da esponenti o soggetti vicini a gruppi di ‘ndrangheta, con la conseguenza che egli stesso e l’attività dell’Amministrazione - come corposamente rivelato dalla Commissione d’accesso- si sono dimostrati influenzati da regole e logiche in conflitto con i principi costituzionali della democrazia rappresentativa, della trasparenza e del buon andamento.

Dunque, un condizionamento riscontrato come fattore genetico, in quanto rivelatosi già nella fase elettorale, ma anche come fattore funzionale, avendo l’andamento della gestione amministrativa avvantaggiato gruppi ed esponenti di ‘ndrangheta o soggetti ad essi vicini.

Anche a tal ultimo proposito, il caso-Rende presenta margini di plausibilità “rafforzata” dell’infiltrazione di ‘ndrangheta, rispetto al grado di sintomaticità media richiesto per riconoscerne la sussistenza.

Infatti, perché ciò si realizzi, si richiede che le sintomatiche disfunzioni dell’azione amministrativa dell’Ente non abbiano incontrato l’argine degli amministratori o che essi non le abbiano colte: ebbene, nel caso-Rende esse **hanno visto in alcuni amministratori i veri e propri promotori, consapevoli e propositivi, che hanno incontrato una sicura sponda in dirigenti di primo piano, a tutto vantaggio degli interessi economici di singoli e di imprese legati alla criminalità organizzata.**

Ed a proposito dei dirigenti, la Commissione d’accesso ha inteso rimarcare la specificità della condotta tenuta dal Dirigente del Settore Finanziario *omissis*
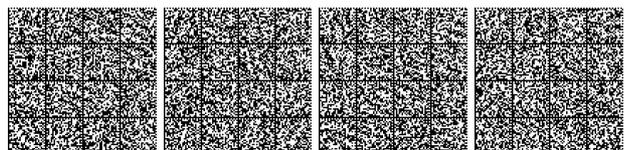
e dal Dirigente del Settore tecnico manutentivo *omissis* in termini di alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione comunale e con ripercussioni sul regolare funzionamento dei servizi ad essi affidati.

Il *omissis* e l' *omissis* lo hanno palesato anzitutto nella vicenda relativa all'appalto per l'adeguamento sismico della scuola elementare di Quattromiglia di Rende, il primo modificando l'iniziale orientamento della Commissione di gara ed estromettendo l'impresa risultata prima classificata, ed il secondo ponendo in essere l'azione ritorsiva nei confronti del responsabile del procedimento che aveva proposto la legittima aggiudicazione alla stessa prima classificata, ed entrambi favorendo l'aggiudicazione al consorzio vicino all'imprenditore di riferimento della criminalità organizzata. Entrambi hanno posto in essere condotte attive o omissive determinanti *mala gestio* nella vicenda dello stadio comunale, agevolando gli interessi economici di imprenditore sostenitore elettorale del Sindaco *omissis* . Entrambi hanno riproposto dette negative condotte in occasione di ulteriore vicenda di *mala gestio*, quella che ha consentito all'impresa di cui è socia la compagna di *omissis*, l'imprenditore fratello del Vicesindaco destinatario di misura cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa, di acquistare ad un prezzo fuori mercato un immobile comunale.

Lo ha altresì dimostrato il *omissis* nel presentare in maniera disarmante una condizione disastrosa della riscossione dei pubblici tributi, così come l' *omissis* con atteggiamento soggiacente al più volte richiamato *omissis*,
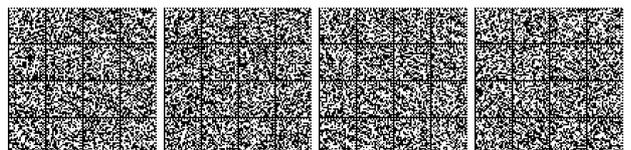
imprenditore di riferimento della criminalità organizzata, nella vicenda dei lavori sul fiume "Surdo". **Con riferimento ai predetti dirigenti**, pertanto, si ritengono sussistenti gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 143 del T.U.EE.LL. e, conseguentemente, **necessari provvedimenti utili a far cessare il pregiudizio derivantene per l'Ente**, riconducendone la vita amministrativa alla normalità.

La ricostruzione attraverso la quale la Commissione d'accesso ha fornito una **molteplicità di elementi sintomatici che, collegati, valutati nella loro complessità e correlati ad un contesto territoriale ove la presenza della criminalità organizzata è diffusa ed incisiva, offre un quadro di pressione condizionante sull'amministrazione comunale, a livello politico e gestionale, atta a garantire alla stessa criminalità organizzata pubbliche risorse ed attività lucrative a discapito della comunità rendese.**

Peraltro, in un caso eclatante come quello dell'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione degli impianti pubblicitari per l'affissione diretta, l'atteggiamento dell'Amministrazione si è tradotto in **quell'abbandono della funzione amministrativa che la giurisprudenza individua come condizione ideale per il crimine organizzato per perseguire i propri profitti, per affermare il controllo del territorio e**, con specifico riferimento ai profili in esame, **per governare le dinamiche imprenditoriali locali nei rapporti con l'Ente pubblico.**

La condotta omissiva così come quella caratterizzata da irregolarità amministrative da parte dei dirigenti, combinate con un'azione di indirizzo e controllo dell'Organo politico tutt'altro che diretta al perseguimento dell'interesse
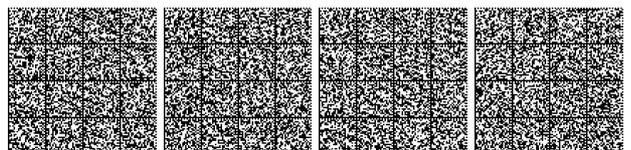
pubblico, hanno creato le condizioni ideali per la criminalità organizzata per incunearsi, direttamente come indirettamente come si è visto, aggiudicandosi pubblici appalti e disponendo di pubblici beni.

Tutto ciò realizza quella "sufficienza" di elementi indizianti che la giurisprudenza amministrativa ritiene necessari perché *permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno dell'amministrazione pubblica.*

In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è pervenuti al convincimento che la prosecuzione del governo del Comune di Rende da parte dell'amministrazione in carica finirebbe col perpetuare il conclamato pregiudizio al buon andamento, all'imparzialità della pubblica amministrazione e ad inficiare la regolare erogazione dei pubblici servizi: dal che discende la necessità dell'insediamento di una Commissione Straordinaria che ponga fine alle influenze esterne nella gestione dell'Ente, ripristinando condizioni di legalità.

Conclusivamente, quanto emerso dall'accesso e dalla riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 18 aprile 2023, che ne ha esaminato ogni aspetto, porta a riconoscere la sussistenza di collegamenti tra più amministratori e la criminalità organizzata, nonché del connesso condizionamento dell'attività gestionale di più dirigenti, con la riscontrata alterazione del processo di formazione della volontà dei primi, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica

amministrazione e del regolare andamento dei servizi, condizioni per le quali, sussistendo il concreto pericolo del loro riproporsi, si ritiene ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di rigore nei confronti del Consiglio comunale di Rende.

IL PREFETTO
Ciaramella

23A04294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

DECRETO 21 giugno 2023.

Assegnazione delle risorse per interventi di somma urgenza destinate al Comune di Soave per la ristrutturazione del tetto della Scuola primaria «Ippolito Nievo».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in particolare l'art. 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 140, e l'allegato relativo agli stati di previsione;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e in particolare l'art. 1, comma 1072;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 160 e 172;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
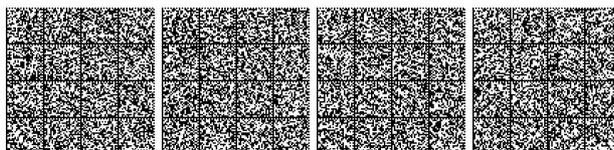
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», e in particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 94, e successivi provvedimenti con cui quota parte delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 iscritte sul capitolo 7105, piano gestionale 11, del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - confluito nel capitolo 8105, piano gestionale 11, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 - è stata destinata alla messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a seguito di eventi sismici, calamitosi ed eccezionali ovvero a interventi legati ad altre motivate esigenze al fine di consentire l'agibilità, il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Considerato quindi che, al netto degli stanziamenti disposti da precedenti decreti ministeriali, risultano ancora disponibili risorse sul capitolo 8105 - piano gestionale 11;

Tenuto conto che con nota prot. AODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0050773.31-12-2021, la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha richiesto l'eliminazione della somma di euro 1.621.551,73 (residui di lettera *f)* dell'esercizio finanziario 2019), relativa al capitolo 8105 piano gestionale 11, stanziata e non impegnata e la successiva iscrizione nella competenza dell'esercizio finanziario 2023, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la nota prot. n 10879 del 13 maggio 2023, acquisita al prot. DGFIESD n. 2938 del 15 maggio 2023, con cui il Comune di Soave (VR) ha richiesto un contributo straordinario in somma urgenza per la ristrutturazione del tetto della Scuola primaria «Ippolito Nievo»;

Preso atto che come specificato con nota integrativa prot. n. 11284 del 18 maggio 2023, acquisita al prot. DGFIESD n. 3153 del 23 maggio 2023, per la realizzazione di tale intervento, l'importo stimato è pari ad euro 333.294,82 di cui:

euro 115.000,00 impegnati dal Comune;

euro 218.294,82 richiesto al Ministero dell'istruzione e del merito;

Vista la disponibilità di fondi a valere sul capitolo 8105, piano gestionale 11 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2023;

Ritenuto quindi, possibile finanziare le richieste pervenute, come descritte in premessa, stabilendo tempi e modalità di rendicontazione,

Ritenuto comunque necessario garantire l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento *de quo*, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole e degli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle gravi conseguenze derivanti da una mancata concessione del finanziamento;

Ritenuto di delegare la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale al monitoraggio dell'intervento in argomento, alla definizione dei criteri di rendicontazione nonché a provvedere a eventuali rimodulazioni del finanziamento e, se necessario, previa richiesta motivata del comune, a concedere proroghe al termine per la rendicontazione finale;

Decreta:

Art. 1.

1. Quota parte delle risorse pari a complessivi euro 218.294,82 a valere sul capitolo 8105, piano gestionale 11, del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2023, è destinata al Comune di Soave (VR) per la ristrutturazione del tetto della Scuola primaria «Ippolito Nievo» in viale Vittoria n. 93.

2. È consentita l'anticipazione in favore del Comune di Soave (VR) della somma pari al 40% dell'importo di finanziamento, al momento dell'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo e previa richiesta da parte del citato comune alla Direzione competente del Ministero dell'istruzione e del merito.

3. La restante parte del finanziamento è erogata per stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% dell'importo di finanziamento, mentre il residuo 10% è erogato al momento della presentazione dei certificati di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori.

4. Il termine per la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente finanziamento è fissato al 30 settembre 2024, pena la decadenza dal presente contributo.

5. La Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale è delegata al monitoraggio dell'intervento di cui al comma 1, alla definizione dei criteri di rendicontazione nonché a provvedere a eventuali rimodulazioni del finanziamento e, se necessario, previa richiesta motivata del comune, a concedere proroghe al termine per la rendicontazione finale.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2023

Il Ministro: VALDITARA

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2091

23A04295

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 luglio 2023.

Scioglimento della «Natur cooperativa sociale», in Gaeta e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dal verbale di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002 n. 220, come modificato dalla legge n. 205/1917;

Considerato che, in assenza di domicilio digitale attivo, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione, datata 25 gennaio 2023, presso il portale istituzionale on-line del Ministero delle imprese e del made in Italy, all'indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza e che nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 maggio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all' attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Natur cooperativa sociale», con sede in via Faustina n. 34 - 04024 Gaeta (LT) - C.F. 02467210593, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv.ssa Simona Casolaro, nata a Frosinone (FR) il 7 maggio 1993 (c.f. CSLSMN93E47D810Y), e domiciliata in Frosinone (FR) 03100 - via M.T. Cicerone n. 120. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04247

DECRETO 18 luglio 2023.

Scioglimento della «SH Servizi Roma società cooperativa in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze acquisite, e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, all'esito dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che da detta attività revisionale emerge la presenza dei presupposti per l'adozione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, del provvedimento di cancellazione dall'Albo nazionale in quanto l'ente non risulta perseguire le finalità mutualistiche tipiche delle società cooperative;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0251747 del 17 agosto 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative, in data 17 maggio 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile come richiamato dal citato comma 3, art. 12 decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022; in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, lettera g)-I della citata direttiva del Ministro 9 giugno 2022, e dell'art. 2, comma 3, lettera g)-l, del citato decreto direttoriale 1° agosto 2022.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SH Servizi Roma società cooperativa in liquidazione» con sede in via Ruggero Boscovich n. 31 - 20124 Milano (MI) (codice fiscale 10556170966), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Lazzano, nato a Licata (AG) il 9 febbraio 1986, codice fiscale LZZGPP86B09E573X, e domiciliato in via Saverio Mercadante n. 8 - 20124 Milano (MI).

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04248

DECRETO 18 luglio 2023.

Scioglimento della «Cooperativa Agricola Montania Lat.», in Campagna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dal verbale di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/1917;

Considerato che, in assenza di domicilio digitale attivo, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione, datata 25 gennaio 2023, presso il portale istituzionale *on-line* del Ministero delle imprese e del made in Italy, all'indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza e che nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 maggio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Agricola Montania Lat.», con sede in contrada Puglietta snc 84022 Campagna (SA), codice fiscale n. 05169810651, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Di Benedetto, nato a Montella (AV) il 28 marzo 1960 (codice fiscale DBNVCN60C28F546P), e domiciliato in Montella (AV) 83048 - via S. Eustachio n. 2/Z. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04249

DECRETO 18 luglio 2023.

Scioglimento della «T.F.L. società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, con-

cernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che dal verbale di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che, in assenza di domicilio digitale attivo, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione, datata 25 gennaio 2023, presso il portale istituzionale on-line del Ministero delle imprese e del made in Italy, all'indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/cooperative/vigilanza e che nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 maggio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «T.F.L. società cooperativa», con sede in via Guasco n. 1/D - 42121 Reggio Emilia (RE) - c. f. 02668880350, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Domenico Livio Trombone, nato a Potenza (PZ) il 31 agosto 1960 (c. f. TRMDNC60M31G942Q), e domiciliato in Modena (MO) - 41121 - via San Giacomo n. 25. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04250

DECRETO 18 luglio 2023.

Scioglimento della «Società cooperativa Silas», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività ispettiva effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Ritenuto che esistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0068176 del 10 marzo 2023 e che, nei termini prescritti, sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società che però non sono state ritenute idonee a mutare l'esito del provvedimento;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 maggio 2023 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Silas», con sede in via Tiburtina n. 171 - 03100 Frosinone (FR) - c. f. 02713190607, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianluca Seghetti, nato a Latina (LT) il 25 marzo 1964 (c. f. SGHGLC64C24E472H), e domiciliato in Latina (LT) 04100 - via Oberdan n. 24. La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 luglio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04251

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 luglio 2023.

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi nell'anno 2021 nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Veneto, ai sensi dell'articolo 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21. (Ordinanza n. 1013).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

Visto l'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legisla-

tivo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 recante «Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Visto l'art. 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21 recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile»;

Considerato che l'ambito di applicazione del sopra citato art. 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 5-*sexies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021 e che è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;

Considerato altresì che il citato art. 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, prevede che si deve provvedere alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 per gli eventi verificatisi nell'anno 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 996 del 18 maggio 2023 con cui sono state disciplinate le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi con riferimento all'anno 2021, con le medesime procedure di cui agli allegati B e C della citata ordinanza n. 932/2022;

Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 448, della legge n. 234/2021, come integrato dall'art. 5-*sexies* della legge n. 21/2023, con la citata ordinanza n. 996/2023 sono state, altresì, individuati i contesti emergenziali verificatisi nell'anno 2021;

Ritenuto necessario integrare i sopra citati contesti emergenziali con ulteriori eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021 per i quali, a seguito di ulteriori verifiche e approfondimenti istruttori, è emerso che i Commissari delegati delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Veneto, rispettivamente con note prot. n. 15239 del 26 maggio 2021, n. 403718 del 18 ottobre 2021 e n. 351248 del 5 agosto 2021, avevano trasmesso le relative ricognizioni nel rispetto del termine normativamente previsto del 12 marzo 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1009 del 21 giugno 2023 recante «Disposizioni operative per il riparto e la concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 5-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020»;

Considerato che i fabbisogni relativi agli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, all'esito dell'istruttoria iva prevista, saranno posti a carico delle risorse disponibili stanziate per l'anno 2024 dal citato art. 1, comma 448;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive

1. Per le ragioni di cui in premessa, i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, con le medesime procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 12 marzo 2023, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile.

3. Per ciascuna regione, all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'art. 5-*sexies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
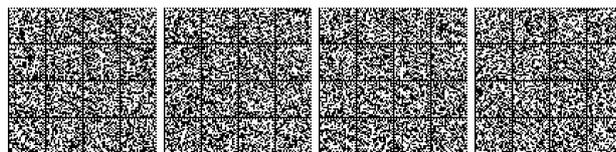
La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO *A*

Regione	Data e territorio evento	Delibera stato emergenza	OCDPC	Delibera di proroga
Friuli-Venezia Giulia	precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia	26 febbraio 2021	754/2021	2 settembre 2021
Toscana	precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all'11 gennaio 2021	26 febbraio 2021	756/2021	5 agosto 2021
Veneto	precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 1° al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Belluno, di Treviso, di Verona e di Vicenza	26 febbraio 2021	755/2021	-

ALLEGATO *B*

CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI.

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi

1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, (di seguito semplicemente: delibera) sono definite le seguenti disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con gli appositi moduli B1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione» ovvero con i moduli B2 «Ricognizione dei danni subiti» utilizzati a seguito degli eventi calamitosi in questione.

1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo al punto 6.1., provvedono alla relativa istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del successivo paragrafo 3. I comuni devono accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo n. 1/2018. Gli eventuali importi, già riconosciuti per l'immediato sostegno, che costituiscono anticipazione del contributo concedibile, devono essere detratti dallo stesso.

1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria, i comuni interessati trasmettono immediatamente al Commissario delegato ovvero al Soggetto responsabile l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato SCB1/ SCB2.

1.4. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui al precedente punto 1.3., provvede a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti, a seconda dei casi che ricorrono, all'art. 1, comma 5, lettere *e), f)* e *g)*, della richiamata delibera e, nel rispetto dei massimali economici ivi previsti, come più dettagliatamente disciplinato al paragrafo 3 del presente documento.

1.5. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.4, il Commissario delegato o il soggetto responsabile trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte da tutti i comuni interessati, sulla base del modello allegato SRB1/SRB2.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:

a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;

b) alla delocalizzazione dell'abitazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di un'altra unità abitativa in altro sito dello stesso comune o di altro comune della medesima regione, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

c) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso;

d) al ripristino delle abitazioni danneggiate;

e) al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;

f) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o danneggiate ad esclusione di quelli ubicati nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera *c)*, con le modalità e limitazioni previste al successivo punto 3.8.

2.2. I contributi di cui al punto 2.1 sono concessi anche per gli immobili e relativi beni mobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro che ai fini del presente atto sono equiparati alle abitazioni non principali, con esclusione degli immobili, sede di tali associazioni se di proprietà di un ente pubblico. Le associazioni devono essere iscritte in appositi registri regionali e/o nazionali ed il relativo atto costitutivo deve avere data certa anteriore alla data dell'evento calamitoso. I contributi possono essere concessi anche nel caso in cui le associazioni abbiano presentato domanda con modulo C1 o C2.
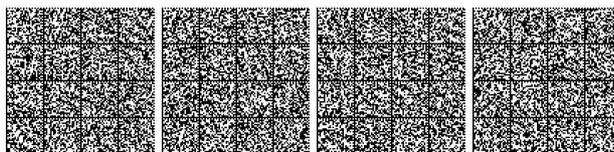
3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in modulo B1 o B2 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, ovvero dall'eventuale perizia presentata unitamente al modulo B1 o B2, in base ai bandi approvati dai Commissari delegati. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore. Nel caso in cui, unitamente al modulo B1 o B2, fosse stata presentata, in base ai bandi approvati dai Commissari delegati, la perizia asseverata si considera il minor valore tra l'importo di cui alla perizia asseverata e la spesa effettivamente sostenuta.

3.2. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5 per le abitazioni distrutte o sgomberate, per quelle danneggiate i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

3.2.1. elementi strutturali, verticali ed orizzontali;

3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;

3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;

3.2.4. serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

3.3. Per i danni:

a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore indicato al precedente punto 3.1, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.

3.4. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e *IVA)* è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni agli immobili di cui al precedente punto 3.3, fermi restando i massimali ivi indicati.

3.5. Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione previsti nel punto 2.1. è concesso un contributo da determinarsi applicando sul minor valore indicato al precedente punto 3.1 una percentuale:

3.5.1. fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;

3.5.2. fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

3.5.3. per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro. In casi particolari, in cui non è possibile procedere alla demolizione per difficoltà tecniche adeguatamente motivate da parte del titolare del contributo, la predetta somma destinata alla demolizione, potrà essere utilizzata per la messa in sicurezza del relativo immobile, limitatamente per interventi a tutela della pubblica e privata incolumità;

3.5.4. Qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun importo per le ragioni di cui al paragrafo 12, le percentuali di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo e, in caso di acquisto di altra abitazione, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. In quest'ultimo caso il contributo è determinato in via provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva non può, comunque, superare quello provvisorio.

3.6. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) la demolizione delle stesse è precondizione per l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale. Per la definizione di unità e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni - NCT 2018.

3.7. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) per le quali risulta attuata anche la demolizione dell'immobile esistente, sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.c), in caso di successiva revoca dell'ordinanza di sgombero, a seguito dell'eliminazione dei citati fattori di rischio o della risoluzione degli impedimenti all'accesso, il contributo concesso deve essere restituito con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.8. Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.

3.9. Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, a sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro, ad esclusione dei bagni, ripostigli e simili.

4. Definizione di abitazione principale

4.1. Agli effetti del presente documento si intende:

a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica;

b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:

b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.);

b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

5. Esclusioni

5.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; per tali immobili trova applicazione la procedura per le imprese di cui all'allegato C. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente

procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;

c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenziali al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l'intervento di ripristino unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;

d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'art. 34-*bis* «Tolleranze costruttive» del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

g) ai beni mobili registrati.

6. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

6.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro quaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza al comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda, utilizzando il modulo DC/P in Allegato B.3 e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato B.3.1.

6.2. Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo in Allegato B.3.2; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 7.

6.3. Qualora, per l'abitazione, il modulo B1 o B2 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso che gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso che il modulo B1o B2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.

6.4. Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unità immobiliare, distrutta o danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.

6.5. Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modulo in Allegato B.3.3; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 8. La domanda presentata dall'amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata entro i successivi trenta giorni dalla relativa presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.

6.6. Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle parti comuni di un edificio residenziale deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, da redigersi utilizzando il modulo in Allegato B.3.4. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

6.7. Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in Allegato B.3.5, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.

6.8. Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve essere allegata la promessa di acquisto.

6.9. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

6.10. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo.

6.11. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il comune deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a.r. o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del comune tramite raccomandata a.r. o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

6.12. Il comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

7.1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato B.3.2.

7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

8. Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino e verbale dell'assemblea condominiale.

8.1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato B.3.3.

8.2. In assenza della delega di cui al punto 8.1., il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

8.3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere integrata, entro trenta giorni dalla presentazione, con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.

9. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

9.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato
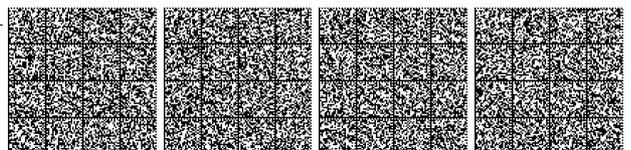
il contributo determinato ai sensi dei precedenti punti 3.3 o 3.5 fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo, secondo i criteri di cui al presente documento. Il contributo è inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali e versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato.

9.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal punto 6.11.

9.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente punto 9.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovrà essere prodotta al comune entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione.

9.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

9.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 9.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

10. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale.

10.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il modulo in Allegato B.3.4, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;

b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione, oppure unicamente l'una o l'altra. Nel caso in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;

d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;

e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera *d)*, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera *d)* che in quello di cui alla precedente lettera *e)* i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;

g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;

h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.

10.2. Per l'immobile di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso:

sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

11. Relazione tecnica del comune per le abitazioni da delocalizzare

11.1. Per le abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.

12. Ulteriore documentazione da presentare in caso di ricostruzione in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto di nuova abitazione.

12.1. Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare, qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute alla impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato:

a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;

b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto.

13. Trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto.

13.1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'abitazione decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 13.2.a), 13.2.b) e 13.2.c).

13.2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:

a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica;

b) della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) della proprietà a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

14. Successione nel contributo.

14.1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

15. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

15.1. I comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

15.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al paragrafo precedente possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, il comune può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
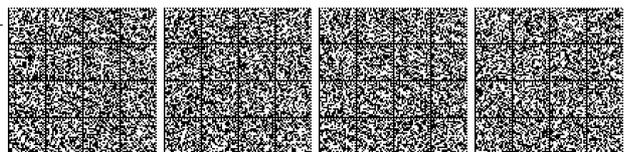
ALLEGATO *C*

CRITERI DIRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I DANNI OCCORSI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi.

1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 sono definiti i criteri, i termini e le modalità per la determinazione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte delle imprese titolari delle attività economiche e produttive, o proprietarie dell'immobile sede dell'attività economica e produttiva, o proprietarie degli edifici anche residenziali o singole unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ove l'attività economica e produttiva consista anche nella locazione di immobili, per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con gli appositi moduli C1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive» ovvero con i moduli C2 «Ricognizione dei danni subiti».

1.2. Fermo restando quanto previsto nei paragrafi seguenti, il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, provvede d'intesa con la regione o provincia autonoma all'individuazione della struttura organizzativa, ovvero di un soggetto pubblico ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera *b)* della delibera del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: organismo istruttore), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive di cui al punto 1.1. Dell'avvenuta individuazione dell'organismo istruttore è data tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

1.3. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, avvalendosi dell'organismo istruttore, definisce, entro i successivi quindici giorni, le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo di cui al presente documento, ivi compresa, in particolare, la modulistica di cui al successivo paragrafo 5, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione europea richiamata nelle citate delibere, e ne dà immediata comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

1.4. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile provvede all'approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo e relativa modulistica e ne dispone la relativa massima divulgazione, nelle modalità ritenute maggiormente efficaci. I soggetti interessati hanno quaranta giorni dalla data dell'approvazione della modulistica per presentare la domanda di contributo con le modalità che saranno a tal fine stabilite.

1.5. Il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile, avvalendosi dell'organismo istruttore, provvede all'istruttoria delle domande di contributo entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 1.4.. L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l'applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabili dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018 e specificati nel presente documento. In sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo n. 1/2018.

1.6. A seguito del completamento delle operazioni previste al precedente punto 1.5, il Commissario delegato, ovvero il soggetto responsabile trasmette immediatamente al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base dell'allegato modello unitario SRC1/SRC2.

1.7. Alle misure di aiuto previste nel presente atto si applica il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato con riferimento agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2021 contemplati nell'articolo 50 di tale regolamento, mentre per gli eventi calamitosi non contemplati nel predetto articolo 50 si applicano il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali o il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

2.1. I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:

a) alla delocalizzazione dell'immobile, previa demolizione dell'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito dello stesso comune o di altro comune della medesima regione o provincia autonoma, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;

b) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto, previa demolizione dell'immobile se necessaria;

c) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività o che costituisce attività;

d) al ripristino o alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso;

e) all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso;

f) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualifichino come beni immobili ossia incorporati al suolo;

g) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva.

2.2. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità e valore quello dei beni distrutti o danneggiati, nel pieno rispetto della normativa europea riguardante gli aiuti di stato.

2.3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli costituenti alla data dell'evento calamitoso:

a. la sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

b) oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.

2.4. L'immobile per cui è possibile accedere al contributo è quello che alla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto esclusi i beni immobili, di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.

2.5. Nel caso previsto al precedente comma 1, lettera *a)*:

la demolizione dell'immobile da delocalizzare è precondizione per l'accesso al contributo e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari;

non si procede a demolizione solo nel caso in cui la stessa sia vietata da vigenti normative di settore o l'immobile faccia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale secondo la definizione di cui alle norme tecniche per le costruzioni – NTC 2018, e la demolizione ne comprometta la sicurezza strutturale.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione.

3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato nel modulo C1 o C2 e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo.

3.2. Relativamente all'immobile nel quale ha sede l'attività, i contributi previsti ai sensi del punto 2.1. *c)* sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:

3.2.1. elementi strutturali verticali ed orizzontali;

3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;

3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;

3.2.4. serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.

Fermi restando il limite percentuale del 50% sul minor valore previsto al punto 3.1 ed il massimale previsto al punto 3.4;

3.3. Per le domande di contributo riguardanti:

a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;

b) la ricostruzione nel medesimo sito dell'immobile distrutto o la delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite ricostruzione o acquisto di altro immobile, nella perizia asseverata di cui al paragrafo 9, il tecnico incaricato, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione, deve determinare il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso ed il contributo è concesso fino al 50% del minore importo tra il valore determinato in perizia e il costo sostenuto per la ricostruzione in sito, la costruzione o l'acquisto di un immobile in altro sito e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4. Nel caso di delocalizzazione con acquisto di altro immobile si tiene conto del prezzo di acquisto risultante da contratto definitivo o preliminare di compravendita;

c) il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, danneggiate o distrutte a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;

d) l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;

e) il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati il contributo è concesso fino al 50% se si qualificano come beni immobili e fino all'80% se si qualificano come beni mobili del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;

f) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al punto 3.1 e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4;

g) il ripristino di aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva qualora siano condizioni necessarie ad evitarne la delocalizzazione, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore indicato al punto 3.1, e comunque nel limite massimo di cui al punto 3.4.

3.4. Il contributo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo.

3.5. Per le prestazioni tecniche connesse con i danni di cui al punto 2.1.b) (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi, fermi restando i massimali sopra indicati.

3.6. La valutazione dei danni ai beni mobili strumentali all'attività, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di recupero del bene dismesso.

4. Esclusioni.

4.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:

a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;

b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva, qualora l'intervento non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione;

c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b) e 2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 34-*bis* «Tolleranze costruttive» del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

d) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;

e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;

f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all'esercizio esclusivo dell'attività economica e produttiva;

g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.

5. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo.

5.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare l'apposita domanda entro il termine previsto al punto 1.4., utilizzando la modulistica definitiva che sarà approvata dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile con le modalità stabilite dal punto 1.3.

5.2. Per i danni ci cui al paragrafo 2, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante della attività.

5.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, il modulo C1 o C2 sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento
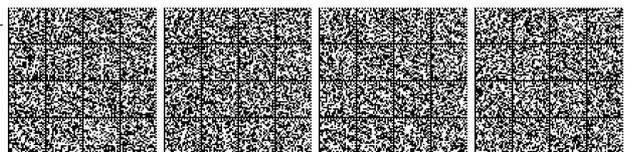
(usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo. Qualora gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche qualora il modulo C1 o C2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.

5.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 9 da redigersi utilizzando la modulistica che sarà approvata dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, integrando e specificando, con le modalità stabilite dal punto 1.3, gli elementi minimi indicati nel richiamato paragrafo 9. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

5.5. Alla domanda di contributo deve essere allegato un apposito modulo, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.

5.6. La domanda dovrà essere presentata con le modalità che saranno stabilite dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, nelle quali dovranno essere fornite idonee e specifiche indicazioni volte alla verifica del rispetto del termine di cui al punto 1.4.

5.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l'organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, l'organismo istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando, a tal fine, il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'organismo istruttore tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

5.8. L'organismo istruttore provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione del presente documento presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva.

6.1. Per l'accesso ai contributi devono sussistere, per le imprese richiedenti le seguenti condizioni:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

b) essere in possesso di partita IVA;

c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;

d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;

e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;

f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia. Tale condizione è da sottoporre obbligatoriamente a verifica ai sensi di tale normativa per l'erogazione del contributo di importo superiore ad euro 150.000,00.

6.2. Le condizioni di cui al punto 1, lettere *a), b), c)*, devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

6.3. Le condizioni di cui al punto 1, lettere *d), e), f)*, devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

7. Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario.

7.2. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalità che saranno approvate dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile.

7.3. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

8. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

8.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento. Il contributo è inoltre integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato.

8.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre all'organismo istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità che saranno approvate dal Commissario delegato o dal soggetto responsabile.

8.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 8.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta all'organismo istruttore entro dieci giorni dall'avvenuta erogazione.

8.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.

8.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 8.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al presente provvedimento dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

9. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni subiti dall'attività economica.

9.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando l'apposito modulo che sarà approvato dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto responsabile, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;

b) relativamente ai danni all'immobile in cui ha sede l'attività di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c), e se trattasi di impianti immobili, lett. 2.1.f);

b.1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

b.2.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di commercio, indicando anche l'importo IVA;

b.3.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b.4.) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera b.2) che in quello di cui alla precedente lettera b.3) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;

b.5.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;

b.6.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

c) relativamente ai danni di cui al punto 2.1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, fornire le specifiche informazioni che saranno precisate nella modulistica approvata dal Commissario delegato o dal soggetto responsabile finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

9.2. Alla perizia dovranno anche essere allegate le dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell'attività.

9.3. Per l'immobile di cui al punto 2.1.a), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso:

sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

9.4. In caso di ricostruzione in sito o delocalizzazione in altro sito dell'immobile distrutto o inagibile, il perito deve determinare, avvalendosi di tutte le informazioni a sua disposizione il valore che l'immobile aveva prima dell'evento calamitoso.

10. Relazione tecnica del comune per le aziende da delocalizzare.

10.1. Per le strutture distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.

11. Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda.

11.1 L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.

11.2 L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.

11.3 Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o di affitto d'azienda senza cessare l'attività.

12. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

12.1. L'organismo istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

12.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto 11.1 possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, l'organismo istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

23A04369

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 luglio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tiosolfato di sodio, «Pedmarqsi». (Determina n. 101/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2023 al 31 maggio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 5, 6 e 7 luglio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PEDMARQSI,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione:

PEDMARQSI.

Codice ATC - principio attivo: V - Tiosolfato di sodio.

Titolare: Fennec Pharmaceuticals (EU) limited.

Codice procedura: EMEA/H/C/005130/0000.

GUUE: 30 giugno 2023.

Indicazioni terapeutiche

«Pedmarqsi» è indicato per la prevenzione dell'ototossicità indotta da chemioterapia con cisplatino in pazienti di età compresa tra un mese e inferiore a diciotto anni, con tumori solidi localizzati non metastatici.

Modo di somministrazione

«Pedmarqsi» è destinato esclusivamente all'uso ospedaliero e deve essere utilizzato sotto la supervisione di un medico adeguatamente qualificato.

Per uso endovenoso.

Data la formulazione ipertonica si raccomanda la somministrazione attraverso una vena centrale. Esclusivamente monouso.

Sodio tiosolfato viene somministrato sotto forma di infusione di quindici minuti.

Tempo della somministrazione in relazione a cisplatino.

La tempistica della somministrazione di sodio tiosolfato rispetto alla chemioterapia con cisplatino è fondamentale.

Se sodio tiosolfato viene somministrato:

meno di sei ore dopo la fine dell'infusione di cisplatino: può ridurre l'efficacia di cisplatino nei confronti del tumore;

più di sei ore dopo la fine dell'infusione di cisplatino: può non essere efficace nel prevenire l'ototossicità.

Sodio tiosolfato deve essere usato solo dopo un'infusione di cisplatino di durata pari a sei ore o inferiore. Non usare sodio tiosolfato se:

la durata dell'infusione di cisplatino è superiore a sei ore, o;

una successiva infusione di cisplatino è prevista entro sei ore.

Quando cisplatino viene somministrato in giorni consecutivi deve essere garantito un intervallo minimo di sei ore dopo l'infusione di sodio tiosolfato prima di somministrare una successiva infusione di cisplatino.

Al termine dell'infusione di cisplatino:

somministrare una terapia antiemetica endovenosa multiagente altamente efficace trenta minuti prima della somministrazione di sodio tiosolfato, ossia 5,5 ore dopo il completamento dell'infusione di cisplatino;

questo medicinale è una soluzione per infusione pronta per l'uso;

preparare gli ml necessari di sodio tiosolfato, 80 mg/ml, in una siringa o aggiungerli a una sacca per infusione sterile vuota;

interrompere il liquido di idratazione per cisplatino e lavare la linea infusionale con sodio cloruro allo 0,9%;

Infondere sodio tiosolfato nell'arco di quindici minuti (sei ore dopo il completamento dell'infusione di cisplatino);

lavare la linea infusionale con sodio cloruro allo 0,9% e riprendere subito dopo l'idratazione per cisplatino.
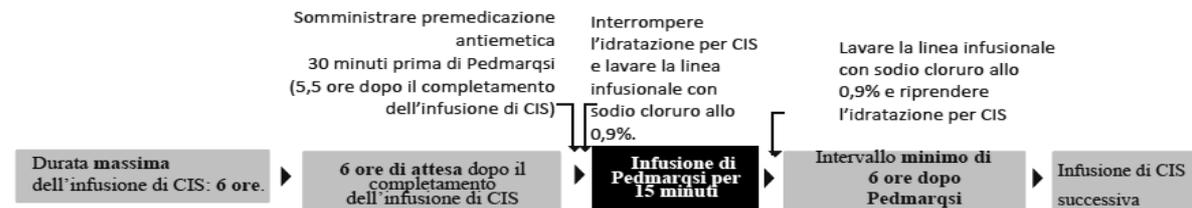
Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1734/001 – A.I.C.: 050707013/E in base 32: 1JCGL5 - 80 mg / ml - soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 100 ml - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

23A04297
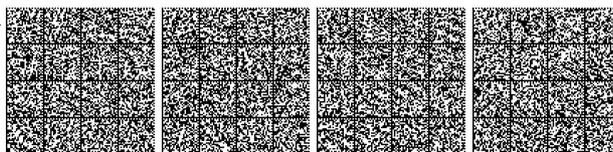
DETERMINA 19 luglio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di spironolattone, «Qaialdo». (Determina n. 102/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2023 al 31 maggio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 5, 6 e 7 luglio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

QAIALDO,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione:

QAIALDO.

Codice ATC - principio attivo: C03DA01 Spironolattone.

Titolare: Nova Laboratories Ireland Limited.

Codice procedura: EMEA/H/C/005535/0000.

GUUE: 30 giugno 2023.

Indicazioni terapeutiche

Gestione dell'edema refrattario associato a insufficienza cardiaca congestizia; cirrosi epatica con ascite ed edema, ascite maligna, sindrome nefrosica, diagnosi e trattamento del l'iperaldosteronismo primitivo, ipertensione essenziale.

Neonati, bambini e adolescenti devono essere trattati solo sotto la guida di uno specialista in pediatria. I dati pediatrici disponibili sono limitati (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

Modo di somministrazione

Spironolattone deve essere assunto insieme a un pasto.

Medicinale per uso orale. Agitare accuratamente il flacone prima dell'uso per ridistribuire la sospensione.

Vengono fornite due siringhe di somministrazione (una siringa da 1 ml con scritte in nero e una siringa da 5 ml con scritte in rosso, entrambe graduate a incrementi di 0,1 ml, che consentono un dosaggio accurato e riproducibile a incrementi di 1 *mg)* per misurare con precisione la dose prescritta di sospensione orale. L'operatore sanitario deve indicare al paziente o alla persona incaricata dell'assistenza quale siringa utilizzare per assicurare la somministrazione del volume corretto.

L'operatore sanitario deve consigliare al paziente o alla persona incaricata dell'assistenza di inserire l'estremità della siringa in bocca e all'interno della guancia e di rilasciarne delicatamente il contenuto. Per favorire il rilascio corretto e costante della dose all'interno dello stomaco occorre assumere dell'acqua dopo ogni dose di spironolattone.

Negli adulti senza disturbi di deglutizione, le formulazioni orali solide possono rivelarsi più adatte e pratiche.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1731/001 – A.I.C.: 050700018/E in base 32: 1JC7RL - 10 mg / ml - sospensione orale - uso orale - flacone (vetro) 150 ml - 1 flacone + 1 siringa orale da 1 ml + 1 siringa orale da 5 ml + 1 adattatore per flacone.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione (RR).

23A04298

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA

DECRETO 21 luglio 2023.

Modifica dello statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge n. 270 del 22 ottobre 2004;

Visto il vigente Statuto di autonomia di Ateneo;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 28 aprile 2023;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca n. 8391 del 6 luglio 2023;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 19 luglio 2023;

Decreta:

È emanato il nuovo Statuto di autonomia dell'Università degli studi internazionali - UNINT il cui testo allegato costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2023

Il Presidente: FINICELLI

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA

Sezione prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Natura e sede

1. L'Università degli studi internazionali di Roma (UNINT), d'ora in avanti denominata «UNINT», istituita con decreto ministeriale 2 agosto 1996, appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. È autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalità giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto. L'attività della UNINT si conforma alle norme *pro tempore* vigenti.

2. La UNINT promuove le pari opportunità delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attività istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria.

3. La sede legale della UNINT è in Roma.

4. La UNINT è promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la Fondazione Formit, la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualità dell'offerta formativa, efficienza ed economicità della gestione.

5. La UNINT, al fine di promuovere attività di comune interesse, può stipulare convenzioni o accordi con atenei statali e non statali, con enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, e con organismi internazionali.

6. La UNINT può istituire o può partecipare a iniziative con altri soggetti economici al fine di promuovere, realizzare e sviluppare la ricerca e la didattica e conseguire i propri fini istituzionali.

7. La UNINT può istituire convenzioni finalizzate all'istituzione di poli didattici decentrati in Italia e/o all'estero.

Art. 2.
Titoli di studio

1. La UNINT rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

a. laurea;

b. laurea magistrale;

c. diploma di specializzazione o perfezionamento;

d. master universitari di primo e di secondo livello;

e. dottorati di ricerca.

Art. 3.
Finalità

1. La UNINT sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonché con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'Università con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.

2. La UNINT persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalità anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.

3. La UNINT garantisce ai docenti e ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresì, un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attività didattica.

4. La UNINT promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attività formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Sezione seconda

ORGANI E ISTITUTI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.
Organi di governo e di controllo

1. Sono organi di governo dell'università:

a. il consiglio di amministrazione;

b. la giunta esecutiva;

c. il Presidente del consiglio di amministrazione;

d. il rettore;

e. il Senato accademico;

f. i consigli di Dipartimento;

g. i consigli di corso di laurea, se attivati.

2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'università:

a. il Collegio dei revisori dei conti;

b. il Nucleo di valutazione;

c. l'Organismo di vigilanza;

d. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

e. eventuali altri organi previsti dalla normativa vigente.

3. Gli organi della UNINT esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto e del regolamento generale d'Ateneo.

Art. 5.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è composto, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, da:

a. il Presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un suo delegato;

b. otto consiglieri nominati dalla Fondazione Formit;

c. il rettore dell'università e i direttori di Dipartimento che sono nominati nella seduta di insediamento di ogni nuovo Consiglio e ne entrano direttamente a far parte.

2. Possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della Fondazione Formit il Presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il Vicepresidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

4. Ai componenti, nominati o eletti, del consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilità.

Le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio e di tutte le nomine effettuate dal consiglio di amministrazione, dal rettore e dai direttori dei Dipartimenti uscenti.

5. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo Presidente, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione è disposta mediante pec, e-mail con conferma di ricezione o lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante pec, e-mail con conferma di ricezione, *fax* o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.

7. I componenti del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto.

8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.

9. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, è convocata dal Presidente della Fondazione

10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di Segretario, il direttore amministrativo dell'università. Le adunanze possono essere svolte in collegamento telematico o in videoconferenza.

Art. 6.
Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'università fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:

a. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, sentito l'Istituto «S. Pio V» per gli aspetti di pianificazione delle attività di ricerca e di orientamento scientifico delle attività di formazione;

b. nomina il rettore, su proposta del Presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di studi politici «S. Pio V», e della Fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia delle università, o tra personalità del mondo accademico o della ricerca che si sono comunque distinte per il buon funzionamento delle università stesse, ovvero tra personalità di chiara fama sul piano culturale e scientifico;

c. nomina, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione, i direttori di Dipartimento fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno della UNINT. In casi di necessità o di urgenza nei quali si riscontri la non disponibilità di professori di prima fascia o l'assenza di profili adeguati, il ruolo di direttore di Dipartimento potrà essere affidato in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, a un professore di seconda fascia; inoltre, sentito il Senato accademico e il direttore di Dipartimento, può attribuire, all'interno del Dipartimento stesso, ruoli e specifiche funzioni.

d. delibera sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti/corsi di laurea/*master*/corsi di alta formazione, centri di ricerca, scuole e *spin-off*, sentito il parere del Senato accademico;

e. nomina, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione i membri del Collegio dei revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, e dell'Organismo di vigilanza, determinandone i presidenti;

f. delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;

g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonché il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa i membri delle commissioni di concorso, sentito il parere del Senato accademico;

h. delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del Senato accademico;

i. delibera sull'affidamento di incarichi di docenza ai docenti a contratto stabilendone il relativo compenso;

j. nomina e revoca il direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni disciplinari del personale tecnico amministrativo;

k. delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;

l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;

m. delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;

n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

o. stabilisce la misura delle indennità di carica a favore del Presidente e del Vicepresidente del consiglio di amministrazione, dei Consiglieri con delega operativa, del rettore, dei prorettori, dei direttori di Dipartimento, e dei presidenti dei consigli di corso di laurea;

p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo annuale;

q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

r. delibera sulla costituzione in giudizio ovvero in giudizi arbitrali dell'università, nel caso di liti attive o passive;

s. delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;

t. delibera in ordine al regolamento generale di Ateneo sentito il Senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'università;

u. può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

v. delibera in ordine al regolamento didattico d'Ateneo su proposta del Senato accademico;

w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo statuto o dal regolamento generale di Ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto;

x. approva il piano triennale di sviluppo di Ateneo;

y. approva il codice etico su proposta del Senato accademico;

z. nomina, su proposta del Presidente, il direttore della ricerca.

2. Valuta, sentito il parere del Senato accademico, la situazione delle strutture e attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.

3. Sentito il parere del Senato accademico, con il fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e/o innalzare i livelli di efficacia ed efficienza delle procedure in essere, può istituire strutture, organi o istituti non permanenti, deliberando, inoltre, in merito al funzionamento degli stessi.
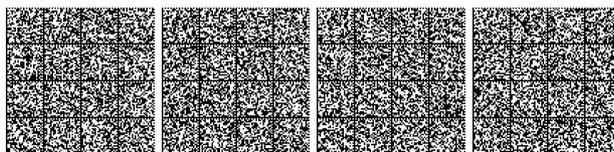
Art. 7.
Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vicepresidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal Presidente della Fondazione Formit o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del consiglio di amministrazione, dal Presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o da un suo delegato anche per una singola adunanza e ha la medesima durata del Consiglio.

2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessità e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta le decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'università.

3. La Giunta esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e può deliberare, anche in audioconferenza, ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'organo.

Art. 8.
Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed è rieleggibile:

a. ha la rappresentanza legale dell'università;

b. convoca e presiede il Consiglio stesso;

c. convoca e presiede la Giunta esecutiva;

d. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;

e. adotta, in caso di necessità e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;

f. può essere delegato espressamente dal Consiglio per ogni atto o iniziativa ritenuti necessari;

g. presiede la Commissione per la Terza missione;

h. adotta, d'intesa con il direttore amministrativo, le misure necessarie per una coerente politica di gestione del personale tecnico-amministrativo;

i. coordina le iniziative finalizzate alla proiezione esterna della università.

Art. 9.
Rettore

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione dura in carica per la stessa durata del CdA che ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e può essere rinnovato per un massimo di tre mandati consecutivi. Il rettore in particolare:

a. rappresenta l'università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b. sovrintende all'attività didattica e scientifica dell'università, riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;

c. convoca e presiede il Senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;

d. esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2, comma 1, lettera b, della legge n. 240/2010;

e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;

f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;

g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo.

h. presiede la Commissione di ricerca di Ateneo.

2. Il rettore può designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'università un prorettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre può designare uno o più prorettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.

Art. 10.
Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dal Presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del consiglio di amministrazione, dai direttori di Dipartimento, dal direttore della ricerca e dal rappresentante degli studenti. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il direttore amministrativo con funzioni di segretario e, qualora nominato, il prorettore vicario.

2. Il Senato accademico è l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale dell'Ateneo. In particolare il Senato accademico esercita le seguenti funzioni:

a. determina l'indirizzo generale delle attività di insegnamento, di formazione, delle attività di ricerca e di terza missione/impatto sociale, coordinando l'offerta formativa dei dipartimenti nel rispetto del medesimo indirizzo generale;

b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'università;

c. propone l'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento didattico d'Ateneo al consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti;

d. nomina i presidenti dei corsi di laurea, se previsti, su proposta del rettore, sentiti i direttori dei dipartimenti interessati;

e. esprime parere al consiglio di amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto proposti dal direttore di Dipartimento e sull'incardinamento dei professori e dei ricercatori nelle diverse articolazioni di didattica, ricerca e terza missione;

f. esprime parere al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

g. esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;

h. esprime parere al consiglio di amministrazione sull'attivazione e disattivazione di Dipartimenti, corsi di laurea, *master,* corsi di alta formazione, centri di ricerca, scuole e *spin-off*;

i. esprime parere al consiglio di amministrazione in merito ai punti *d), g), h), i)* dell'art. 6; nonché in merito all'attribuzione, all'interno dei dipartimenti, di ruoli o specifiche funzioni;

j. propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica, per la ricerca e per la terza missione sulla base delle esigenze prospettate dai dipartimenti e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'Ateneo;

k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;

l. propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche del codice etico.

3. Il Senato accademico è convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del Senato stesso almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali si renda impossibile assicurare i cinque giorni di preavviso. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del rettore. Le adunanze possono essere svolte in collegamento telematico o in videoconferenza.

Art. 11.
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è al vertice dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico amministrativo.

2. Il direttore amministrativo è nominato e revocato con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 12.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono responsabili della didattica e hanno il compito di elaborare proposte di sviluppo dell'offerta formativa, coordinare le attività con cui i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i dottorati di ricerca promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. A tal fine, si
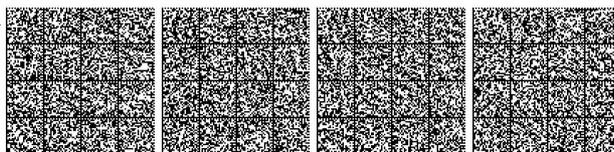
coordinano con il direttore della ricerca. I Dipartimenti predispongono un'organizzazione finalizzata a realizzare la propria strategia in ordine alla qualità delle attività di didattica, di ricerca e di terza missione/impatto sociale dagli stessi dipartimenti promosse, coerente con le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo.

2. I Dipartimenti sono istituiti secondo criteri di affinità disciplinare e di omogeneità dei corsi di studio e dei dottorati a essi afferenti, nonché tenendo conto delle dimensioni e delle specificità dell'Ateneo.

3. L'afferenza ai dipartimenti del personale accademico e di ricerca è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, sulla base di criteri di omogeneità/affinità del Dipartimento stesso con l'attività didattica e di ricerca del docente, per fine e/o per metodo, tenendo conto delle dimensioni e delle specificità dell'Ateneo.

4. Sono organi del Dipartimento:

a. il direttore di Dipartimento;

b. i presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, se nominati;

c. il Consiglio di Dipartimento;

Il consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico e il direttore di Dipartimento, può istituire nell'ambito dei dipartimenti ulteriori organi di coordinamento e attribuire ulteriori ruoli e specifiche funzioni.

5. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 13.
Direttori di Dipartimento

1. Il direttore di Dipartimento rappresenta il Dipartimento stesso, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento dello stesso e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento.

In particolare il direttore di Dipartimento:

a. convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;

c. può nominare delegati e istituire commissioni e gruppi di lavoro;

d. cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione/impatto sociale del Dipartimento, avvalendosi della collaborazione dei delegati, dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di indirizzo, se nominati.

e. si occupa di espletare le procedure per l'accreditamento e la valutazione;

f. cura i rapporti con le parti sociali al fine di monitorare i bisogni formativi del mercato del lavoro di riferimento;

g. è membro di diritto del Senato accademico e del consiglio di amministrazione;

h. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il direttore di Dipartimento viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'università, su proposta del suo Presidente tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. In casi di necessità o di urgenza nei quali si riscontri la non disponibilità di professori di prima fascia o l'assenza di profili adeguati, la direzione potrà essere affidata in via temporanea, per un periodo non superiore a quattro mesi, a un professore di seconda fascia.

3. Il direttore di Dipartimento dura in carica per la stessa durata del CdA che ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e può essere rinnovato per un massimo di tre mandati consecutivi.

Art. 14.
Presidenti dei consigli di corso di laurea

1. Il Presidente del Consiglio di corso di laurea viene nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore, d'intesa con il direttore del Dipartimento interessato, tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia componenti del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio di laurea dura in carica per la durata del consiglio di amministrazione vigente.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.

Art. 15.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal direttore del Dipartimento che lo convoca ed è composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori di ruolo; inoltre, partecipa al Consiglio di Dipartimento un rappresentante degli studenti eletto tra i rappresentanti dei singoli corsi di studio. Al Consiglio di Dipartimento possono partecipare senza diritto di voto i ricercatori a tempo determinato e i membri del consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del direttore.

3. Sono compiti del Consiglio di Dipartimento:

a. la formulazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b. la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;

c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree *honoris causa*;

d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, ferme restando le disposizioni del presente statuto;

e. nel caso in cui un corso di laurea sia privo del pertinente Consiglio di corso di cui all'art. 16 del presente statuto, il Consiglio di Dipartimento di afferenza ne svolge le relative funzioni. In tali casi, partecipano, se convocati, senza diritto di voto anche i docenti a contratto.

Art. 16.
Consiglio di corso di laurea

1. Nei Dipartimenti che comprendono più corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti consigli di corso di laurea.

2. Il Consiglio di corso di laurea, qualora istituito, è presieduto dal Presidente che lo convoca ed è composto da tutti i professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, dalla rappresentanza studentesca, nonché dai docenti a contratto senza diritto di voto. Al Consiglio di corso di laurea possono partecipare senza diritto di voto i membri del consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di corso di laurea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. I consigli di corso di laurea:

a. esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica e di ricerca;

b. forniscono parere in merito alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche, in conformità con le deliberazioni del consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di Dipartimento;

c. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione;

d. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalità di ammissione.

Art. 17.
Direttore della ricerca

1. Il Direttore della ricerca è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del suo Presidente. È membro di diritto del Senato accademico e della Commissione ricerca di Ateneo.

2. Il Direttore della ricerca opera in coerenza con la pianificazione strategica di Ateneo e ha il compito di:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca in collaborazione con i dipartimenti;

b) favorire lo sviluppo di interconnessioni ai fini di ricerca con realtà nazionali e internazionali;

c) coordinare a livello complessivo di ateneo le attività dei diversi dottorati di ricerca in collaborazione con i dipartimenti e con i coordinatori di ciascun dottorato;

d) promuovere la valutazione della qualità della ricerca;

e) coordinare il monitoraggio delle attività di ricerca;
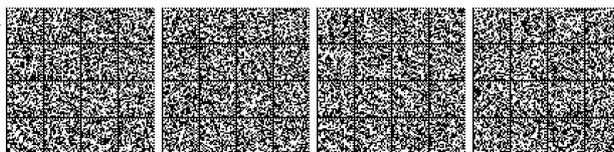
f) promuovere azioni che possano contribuire alla diffusione e alla visibilità delle attività di ricerca svolte in ateneo.

Art. 18.
Collegio dei revisori dei conti e revisione contabile del bilancio

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'università è affidata ad un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al Presidente del consiglio di amministrazione su delibera del Consiglio stesso. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione.

2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

3. La revisione contabile del bilancio dell'università è affidata a società iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob.

Art. 19.
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, secondo le modalità previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il Nucleo di valutazione è composto da almeno cinque membri di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo. La loro nomina spetta al consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del nucleo di valutazione è nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione.

3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 20.
Organismo di vigilanza

1. L'Organismo di vigilanza (OdV) è composto da tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del suo Presidente, previa verifica dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità. L'OdV rimane in carica per la durata di tre esercizi consecutivi e può essere rinominato.

2. UNINT può nominare un proprio referente a cui l'OdV può rivolgersi ai fini dell'espletamento dei propri compiti.

3. L'OdV deve possedere i seguenti requisiti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo:

a) autonomia e indipendenza;

b) onorabilità;

c) professionalità;

d) continuità d'azione.

4. All'OdV sono attribuite le responsabilità di cui al decreto legislativo n. 231/2001; pertanto, gli sono conferiti tutti i poteri necessari alla vigilanza sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da UNINT. A tal fine, è assicurata all'OdV la collaborazione da parte di tutte le strutture appartenenti a UNINT. L'OdV può proporre al consiglio di amministrazione variazioni finalizzate a incrementare l'efficacia del Modello.

5. All'OdV compete la raccolta delle notizie inerenti alle violazioni effettive o tentate del codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e delle procedure interne e degli altri strumenti organizzativi.

Art. 21.
Il Presidio di qualità di Ateneo

1. Il Presidio di qualità di Ateneo è costituito con decreto rettorale ed è composto da membri del personale docente, membri del personale tecnico-amministrativo e dalla rappresentanza studentesca. È membro di diritto il direttore amministrativo.

2. Il Presidio di qualità di Ateneo opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di Ateneo sull'assicurazione della qualità. In particolare:

a. è responsabile della promozione della cultura della qualità con riferimento alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale;

b. supporta le strutture di Ateneo nella predisposizione di efficaci processi di assicurazione della qualità, anche attraverso iniziative di formazione/informazione, predisponendo linee guida e appositi documenti di supporto;

c. supervisiona e monitora l'esecuzione delle procedure di AQ;

d. redige la relazione annuale sullo stato del sistema di AQ e delle altre attività;

e. redige il documento di autovalutazione sul soddisfacimento dei requisiti di sede in funzione della visita di Accreditamento periodico.

Art. 22.
Le commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Le commissioni paritetiche docenti-studenti, una per Dipartimento, sono nominate per ogni anno accademico con decreto del direttore del Dipartimento d'intesa con il rettore e sono composte da un numero uguale di docenti e studenti.

2. Le commissioni paritetiche docenti-studenti hanno il compito di:

a. favorire il confronto costruttivo con la componente studentesca;

b. sottoporre al Nucleo di valutazione, al Consiglio di Dipartimento, al Consiglio di corso di laurea, se istituito, proposte di miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;

c. svolgere attività di divulgazione delle politiche di qualità messe in atto dall'Ateneo a favore degli studenti;

d. monitorare l'andamento degli indicatori volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di Dipartimento;

e. esprimere un parere in merito all'attivazione di nuovi corsi di laurea all'interno del proprio Dipartimento;

f. redigere annualmente una relazione sulla base della SUA-CdS, della rilevazione delle opinioni degli studenti e da altre fonti rese disponibili dall'Ateneo.

Art. 23.
Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunità e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione.

2. La composizione del Comitato, le modalità per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, in aderenza alle previsioni contenute all'art. 21 della legge n. 183/2010.

Art. 24.
La Commissione ricerca di Ateneo

1. La Commissione ricerca di Ateneo è preposta alla programmazione annuale e pluriennale delle attività di ricerca dell'Ateneo, in coerenza con le indicazioni del consiglio di amministrazione e gestisce i fondi assegnati annualmente al fondo per la ricerca scientifica di Ateneo (FRSA) in sede di bilancio preventivo.

2. La Commissione ricerca di Ateneo è composta dal rettore, che la presiede, da un docente rappresentante del Dipartimento, dal delegato del rettore alla ricerca e da un membro delegato del consiglio di amministrazione.

3. La Commissione ricerca di Ateneo si riunisce periodicamente e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. L'attività della Commissione di ricerca di Ateneo è disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 25.
Commissione per la terza missione/impatto sociale

1. La Commissione terza missione/impatto sociale di Ateneo ha l'obiettivo di promuovere, favorire e supportare lo svolgimento di attività finalizzate a garantire il contributo dell'Ateneo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società civile.
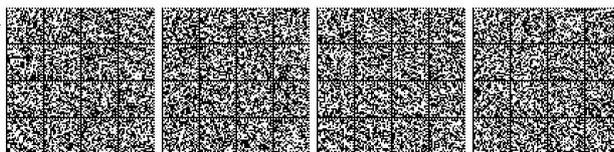
2. La Commissione terza missione/impatto sociale è composta dal Presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede, dal Presidente dell'Istituto degli studi politici «San Pio V», dal rettore o suo delegato alla Terza missione, da uno o più docenti rappresentanti del Dipartimento e dal rappresentante degli studenti in Senato accademico.

3. L'attività della Commissione terza missione/impatto sociale è disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 26.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori di ruolo e ai ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo e vincolante nel rispetto del principio di tassatività.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

4. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 3 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

5. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta di soggetti interni o esterni all'università. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.

6. Il Collegio è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro ateneo.

7. I membri esterni e i loro supplenti sono designati tra una rosa di nominativi, proposti dal rettore, dal Senato accademico che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni e i loro supplenti sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di ateneo.

8. I componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal rettore.

9. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici, e salvo nei casi di non disponibilità di altre persone della medesima categoria, non può essere rinnovato consecutivamente.

10. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, in composizione variabile secondo modalità definite nel regolamento di Ateneo di cui al comma 11.

11. Le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 delle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente;

12. Per eventuali procedimenti disciplinari avverso i docenti a contratto è competente il Senato accademico.

Sezione terza

PERSONALE DOCENTE

Art. 27.
Personale docente dell'Ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'università nonché dai ricercatori di ruolo. Sono altresì impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Inoltre possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione o del rettore, sentito il Senato accademico, incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalità di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalità straniera.

3. Le modalità di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente e del principio del merito e della valutazione comparativa, da apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico.

4. Le modalità per l'attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato sono disciplinate dalle norme del codice civile e da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 28.
Professori

1. Il ruolo dei professori dell'università si articola in due fasce:

a. professori di prima fascia;

b. professori di seconda fascia.

2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle università statali.

3. Ai professori è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 29.
Ricercatori e ricercatori a tempo determinato

1. Ai ricercatori, e ai ricercatori a tempo determinato, spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato delle università statali.

2. Ai ricercatori e ai ricercatori a tempo determinato è assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 30.
Stato giuridico

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonché per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della Università degli studi internazionali di Roma, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle università statali.

2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
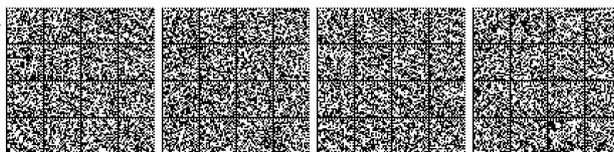
Sezione quarta

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 31.
Dipartimenti e corsi di studio

1. Il consiglio di amministrazione delibera l'attivazione, la disattivazione e il cambio di denominazione dei dipartimenti.

2. L'università può istituire, in conformità alle norme dell'ordinamento universitario, nuovi corsi di laurea e corsi di laurea magistrale. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi ordinamenti didattici sono stabilite dalla normativa vigente in materia e dal regolamento didattico di Ateneo.

3. L'università può altresì istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sezione quinta

GLI STUDENTI

Art. 32.
Studenti

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Università secondo le norme del presente statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel Senato accademico, nei consigli di Dipartimento e nei consigli di corso di laurea, qualora previsti. Il rappresentante degli studenti in Senato può essere invitato a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione qualora all'ordine del giorno siano presenti argomenti di prioritario interesse per gli studenti.

2. È inoltre prevista una rappresentanza studentesca nel presidio di qualità di Ateneo, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nei gruppi di gestione Assicurazione qualità dei singoli corsi di studio e nel Comitato unico per le pari opportunità.

3. Il rappresentante degli studenti in Senato accademico partecipa alle riunioni della Commissione terza missione/impatto sociale.

4. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attività connesse ai servizi dell'Ateneo.

5. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia, dal codice etico di Ateneo e dal regolamento di disciplina.

Art. 33.
Difensore civico

1. Il consiglio di amministrazione valuta l'istituzione della figura del Difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.

2. Il Difensore civico è nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Sezione sesta

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34.
Strutture dell'Ateneo

1. Le strutture didattiche di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal consiglio di amministrazione secondo le procedure definite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Le strutture didattiche e scientifiche promuovono le proprie attività in linea con le indicazioni definite dal Senato accademico e dalla Commissione ricerca.

Art. 35.
Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'Università sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti per attività di formazione UNINT di qualunque natura, i proventi di attività e progetti di ricerca, formazione e cooperazione nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno a essa devoluti a qualunque titolo.

2. L'Università si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato a un Istituto di credito di notoria solidità scelto dal consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 36.
Bilanci

Il consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 37.
Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità

Il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilità disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonché le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Università e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 38.
Personale tecnico-amministrativo

Le modalità di reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale tecnico amministrativo, dirigente e del direttore amministrativo dell'università, nonché l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 39.
Codice etico

La UNINT adotta il codice etico che, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, determina i valori fondamentali dell'università, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Ateneo, dettando le regole di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.

Il codice etico è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Art. 40.
Norma transitoria e finale

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute, con la presente versione dello statuto, modifiche al testo previgente inerenti alla composizione degli stessi.

Successivamente alla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalità previste dal presente statuto.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04296
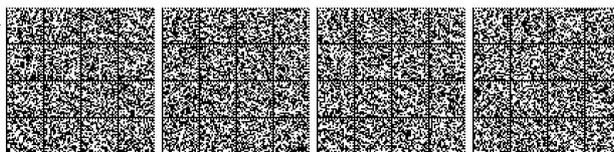
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ondansetrone cloridrato, «Ondansetrone Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 475/2023 del 19 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.2.b), aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per allineamento al prodotto di riferimento Zofran, allineamento alla versione corrente del QRD *template*, modifiche editoriali minori, relativamente al medicinale ONDANSETRONE TEVA (A.I.C. n. 038434) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., (codice fiscale n. 11654150157) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano.

Codice di procedura europea: DE/H/5838/001-002/II/042.

Codice pratica: VC2/2021/481.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04299

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di losartan potassico e idroclorotiazide, «Losartan e Idroclorotiazide Krka».

Estratto determina AAM/PPA n. 478/2023 del 19 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS) :

tipo II C.I.2.b), aggiornamento al medicinale di riferimento (informazioni sui medicinali contenenti trimethoprim, sulla PK nella popolazione giapponese, nuove *ADR)*, modifiche editoriali e al QRD *template*;

tipo IB C.I.3.z) adeguamento allo PSUSA/00001662/202101 sulla tossicità respiratoria acuta per i medicinali contenenti idroclorotiazide;

conseguente modifica dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo relativamente al medicinale «LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE KRKA»

Confezioni:

A.I.C. n.

039473018 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473020 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473032 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473044 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473057 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473145 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473158 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473160 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473172 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473347 «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473069 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473071 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473083 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473095 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473107 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473119 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473121 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473133 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473184 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473196 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473208 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473210 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister al/pvc/pvdc

039473350 «100mg/25 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister al/pvc/pvdc
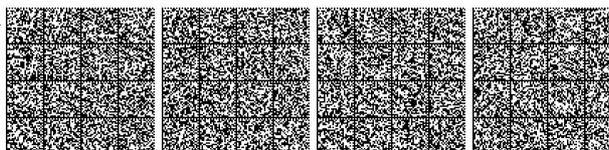
Codici procedure europee: CZ/H/0101/001-002/II/047 e CZ/H/0101/001-002/IB/051

Codice pratica: VC2/2021/545-C1B/2021/3288

Titolare A.I.C.: Krka d.d. Novo Mesto con sede legale in Smarjeska Cesta 6, 8501, Novo Mesto, Slovenia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04300

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto lipidico-sterolico di Serenoa Repens, «Serpens».

Estratto determina AAM/PPA n. 476/2023 del 19 luglio 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/1306

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in Via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale SERPENS.

Confezioni:

«160 mg capsule molli» 30 capsule

A.I.C. 027313016

«320 mg capsule molli» 16 capsule

A.I.C. 027313028

alla società S&R Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via Dei Pioppi, 2, 06083 Bastia Umbra (PG), codice fiscale 03432890543.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04301

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cefazolina, «Cefazolina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 477/2023 del 19 luglio 2023

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale CEFAZOLINA TEVA nella confezione di seguito indicata:

A.I.C. n. 023853082 - «1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro (codice base 32 0QRY0U).

Principio attivo: cefazolina

Codice pratica: N1B/2023/455

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale 11654150157), con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Luigi Cadorna, 4, 20124 - Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Cnn - classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04302

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di desogestrel, «Desirett».

Estratto determina AAM/PPA n. 480/2023 del 19 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

n.1 variazione di tipo II, C.I.z: armonizzazione del *Product Information* dopo RUP (*Repeat use procedure*, UK/H/3416/001/E/001) con modifica ai paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5, 6.1, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo. Aggiornamento delle etichette.

Relativamente al medicinale DESIRETT (A.I.C. n. 046838) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 046838013 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

A.I.C.: 046838025 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 3 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

A.I.C.: 046838037 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 6 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

A.I.C.: 046838049 - «75 microgrammi compresse rivestite con film» 13 x 28 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Codice pratica: VC2/2018/622

Numero procedura: DE/H/5796/001/II/016

Titolare A.I.C.: Exeltis Healthcare S.L (codice SIS 4080)

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04303

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carteololo cloridrato, «Fortinol».

Estratto determina AAM/PPA n. 486/2023 del 19 luglio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *grouping* di variazioni approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II - B.II.b.3.b) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale. (spostamento della filtrazione sterile);

una variazione tipo IB - B.II.b.4.z) Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. Altre modifiche. (eliminazione di un *batch size*);

una variazione tipo IB - B.II.f.1.d) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito. (eliminazione della indicazione di conservare il prodotto al di sotto dei 25°C);

una variazione tipo IA_{IN} - A.5.a) Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità). Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compreso il rilascio dei lotti. (Modifica dell'indirizzo del sito di fabbricazione del prodotto finito in Francia);

una variazione tipo IA_{IN} - A.1) Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. (Modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C. in Francia).

Relativamente al medicinale FORTINOL (A.I.C. n. 038373) per le confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2022/53.

Numero procedura: FR/H/0244/001-002/II/025/G.

Titolare A.I.C.: Bausch & Lomb-IOM S.p.a. (codice fiscale 07393830158)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data della notifica della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04304
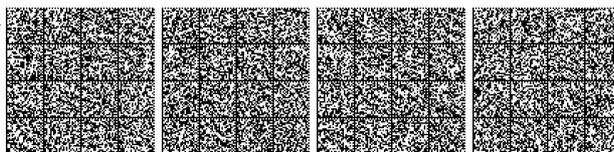
MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede dell'Istituto San Luigi dei padri Gesuiti da Grottaglie a Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2023 viene approvato il trasferimento della sede dell'Istituto San Luigi dei Padri Gesuiti da Grottaglie (TA) a Roma.

23A04305

Soppressione della Congregazione dei Preti, con sede in Tramonti.

Con decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2023 viene soppressa la Congregazione dei Preti, con sede in Tramonti (SA).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

23A04306

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 21 luglio 2023, n. 2288 - Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa «Polo industriale di Portovesme» tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 luglio 2023, n. 2288 è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Portovesme finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, il termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dalle ore 12,00 del 19 settembre 2023 alle ore 12.00 del 21 novembre 2023.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 21 luglio 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy http://www.mimit.gov.it

23A04307

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
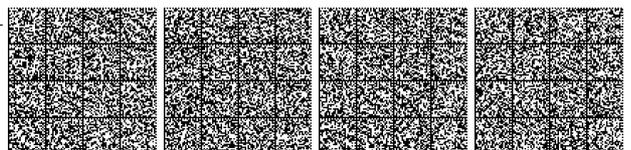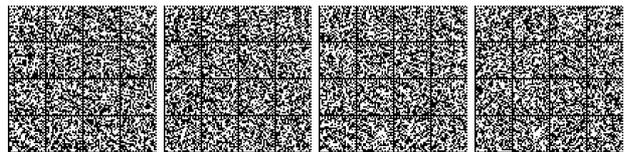
(WI-GU-2023-GU1-178) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
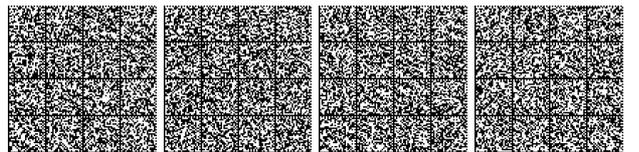
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
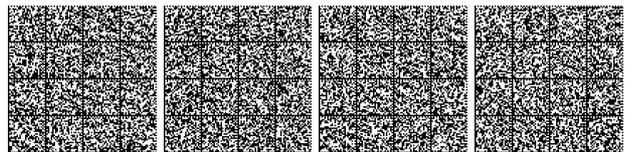
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.